

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	74
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	79
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	82
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	112
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	»	133

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Esame C. 3273 – Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione, raccomandazione e con opinioni dissenzienti*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato al Ministero per l'interno Michelino Davico e il relatore per la Commissione di merito, Giuseppe Calderisi.

La seduta comincia alle 13.35.

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

Esame C. 3273 – Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione, raccomandazione e con opinioni dissenzienti).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame riguarda taluni aspetti della disciplina applicabile alle elezioni regionali, su cui si registra una peculiare stratificazione normativa. Infatti, su una materia originariamente regolata esclusivamente con leggi dello Stato, è sopravvenuta la nuova

formulazione dell'articolo 122 della Costituzione, che ha conferito potestà legislativa sulla medesima materia anche alle regioni.

Ha ritenuto di dar conto di tale profilo nella premessa della sua proposta di parere nel presupposto che, in ogni caso, il Comitato non è competente a valutare profili di costituzionalità delle leggi.

Nella parte premissiva, in linea con la costante giurisprudenza del Comitato, ha anche dato conto delle perplessità concernenti l'utilizzo della decretazione d'urgenza sulla materia elettorale, che rientra nell'ambito delle materie su cui l'articolo 15, comma 2, lettera *b*) della legge n.400 del 1988 intende porre un limite all'uso di tale strumento normativo. Su tale aspetto insiste anche una apposita raccomandazione.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3273 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, relative alla fase di presentazione delle liste per le elezioni regio-

nali e del relativo procedimento di verifica anche in sede giurisdizionale (articolo 1), cui si connette la ulteriore previsione che posticipa, per le sole elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, il termine massimo per le affissioni dei manifesti elettorali (articolo 2);

il provvedimento interviene in un settore oggetto di particolare stratificazione normativa, in quanto la materia era originariamente disciplinata integralmente con legge dello Stato, su cui si sono innestate norme regionali che hanno di volta in volta rinviato alla citata legge statale, ovvero ne hanno recepito, integrato o modificato specifici contenuti, quanto meno nelle regioni che hanno inteso esercitare la competenza – di cui all’articolo 122 della Costituzione – a disciplinare “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali” nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica, attualmente contenuti nella legge n. 165 del 2004;

il decreto-legge presenta un prevalente contenuto interpretativo, destinato dunque a retroagire sull’applicazione delle disposizioni in riferimento a situazioni pregresse, ma che risulta comunque idoneo ad operare in termini generali in ogni occasione elettorale futura;

sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto reca, all’articolo 1, norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione”, tra le quali è compresa la materia elettorale; tale circostanza, peraltro, non infrequente in prossimità di scadenze elettorali in relazione alla limitata finalità di regolare aspetti di carattere organizzativo, suscita nel caso di specie perplessità in

quanto sono state introdotte disposizioni che interpretano la disciplina sul rispetto dei termini di presentazione delle liste e delle candidature e sulle procedure di riscontro della sussistenza dei requisiti di legge;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), che sarebbe stata particolarmente utile in un contesto normativo che appare piuttosto intricato, né è provvisto della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento – anch’essa estremamente succinta – si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, fermo restando quanto detto in premessa in ordine all’articolo 1, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si verifichi se la disciplina interpretativa dell’articolo 1, comma 1 – secondo cui “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, *abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale*” – sia suscettibile di trovare compiuta applicazione per le future procedure elettorali senza che siano specificate anche modalità e termini di deposito della documentazione, atteso che il termine di presentazione delle liste di cui al comma 4 opera con esclusivo riferimento alle sole attività relative alle elezioni regionali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2 – che interpreta la disciplina della citata legge n. 108 del 1968 relativa all'autenticazione delle firme di sostegno alle liste nel senso che esse si considerano valide purché i dati richiesti dalla legge “*siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta*” – dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire se tali elementi debbano essere desumibili esclusivamente dalla documentazione richiesta dalla legge oppure possano essere prodotti anche ulteriori documenti, idonei a surrogare eventuali mancanze o irregolarità della documentazione richiesta.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 ».

Roberto ZACCARIA concorda con il relatore sull'opportunità di prescindere, in questa sede, da valutazioni sui profili di costituzionalità. Tuttavia, occorre rimarcare come nel provvedimento si concentrino numerosi e gravi elementi, che appaiono nel loro complesso sintomatici della violazione di una pluralità di precetti costituzionali.

Tale circostanza ne fa sicuramente un *unicum* nell'ambito della casistica relativa ai decreti legge che, anche in passato, sono

interventuti a disciplinare aspetti più o meno rilevanti della materia elettorale. Ciò non sembra adeguatamente rappresentato nella proposta di parere del relatore.

Piuttosto, occorrerebbe muovere da un dato ineludibile: differentemente dai precedenti evocati, nel caso del decreto all'esame viene in rilievo un intervento del legislatore operato non antecedentemente o in prossimità dell'inizio di una vicenda elettorale ma nel corso stesso del suo svolgimento. Ne discende, con palese evidenza, che trattasi di un intervento confliggente con il principio di uguale trattamento giuridico delle parti politiche che si fronteggiano nella contesa elettorale.

Rileva che, per tali ragioni, il Comitato per la legislazione non può limitarsi ad una generica riprovazione del fenomeno, ma deve esprimersi con la massima durezza nel contestare un simile abuso dei poteri governativi di decretazione d'urgenza, che appaiono esercitati in palese contrasto con i parametri ordinamentali che ne disciplinano i limiti.

Infine, è sua opinione che il Comitato per la legislazione debba censurare la qualificazione giuridica che il titolo ed il testo del decreto-legge attribuiscono alle norme in esso contenute. Esse si autodefiniscono, infatti, come norme di interpretazione autentica mentre è di tutta evidenza che siamo in presenza di una disciplina innovativa cui si intende conferire effetti retroattivi su situazioni a tutti note. Né si comprende perché si debba fornire un'interpretazione autentica di norme che non sembravano oggetto di contrasto giurisprudenziale o di dubbio interpretativo o applicativo. Resta pertanto il sospetto che l'operazione di interpretazione sia strumentale a celare la reale volontà di incidere su situazioni che dovrebbero invece considerarsi definite.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, osserva preliminarmente che talune opinioni del collega Zaccaria attengono chiaramente ad aspetti di merito costituzionale del provvedimento. Appare superfluo sottolineare che rientra nella sfera di attribuzioni della Presidenza della Repub-

blica la valutazione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali in fase di emanazione del decreto-legge.

Pur comprendendo le ragioni e le diverse valutazioni espresse dalle forze politiche su tali questioni che, come detto, non sono oggetto di esame in questa sede, rileva che esse non sono comunque né univoche né condivise. Infatti, con specifico riferimento alla casistica dei decreti-legge negli anni intervenuti a disciplinare aspetti della materia elettorale, sottolinea che vi sono precedenti assolutamente assimilabili. Ricorda, ad esempio il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, che pure interveniva a prorogare i termini, già avviati alla scadenza, di presentazione delle liste per le elezioni regionali.

Né può invocarsi una violazione di norme costituzionali per il solo fatto che si adottino decreti legge in materia elettorale. Infatti, la citata legge n. 400 pone un precetto che non può considerarsi sovraordinato al potere del legislatore ordinario. Occorre — come nella sua proposta di parere viene esplicitamente evidenziato — sottolineare che si tratta di una difformità tra l'uso della decretazione d'urgenza ed il dettato normativo che va censurata ma che non può però assolutamente considerarsi inedita.

Doris LO MORO concorda preliminarmente con i giudizi espressi dall'onorevole Zaccaria circa l'evidente insussistenza di ogni carattere di interpretazione autentica nel decreto.

Rileva inoltre che esso si risolve esclusivamente in un « provvedimento-fotografia » dei recenti accadimenti avvenuti in Lazio e Lombardia, privo quindi di quelle caratteristiche di generalità che un atto avente forza di legge dovrebbe avere.

Desidera anche rimarcare come l'articolo 122 della Costituzione conferisce alle Regioni la potestà legislativa in materia elettorale, nel rispetto dei soli principi fondamentali stabiliti dalla Stato. Al riguardo, la legge n. 108 del 1968 deve tuttalpiù considerarsi valida per quelle sole regioni che non hanno ancora emanato una propria legge in materia eletto-

rale, quale la Lombardia. Il decreto, pertanto, è inidoneo ad operare su entrambe le situazioni che sono all'origine della sua emanazione. Tale aspetto deve essere, a suo avviso, adeguatamente rilevato dal Comitato per la legislazione, in quanto si tratta di una questione che attiene all'efficacia ed al campo di applicazione del provvedimento.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, in relazione all'osservazione dell'onorevole Lo Moro, rammenta che la questione sulla definizione delle competenze legislative e del riparto tra Stato e regioni ha chiavi interpretative opinabili. Richiama, al riguardo, la diversa lettura che può essere data alle diverse pronunce della Corte Costituzionale intervenute sul punto.

Ove si acceda, come sembra condivisibile, all'idea che il decreto interviene su questioni procedurali attinenti a profili quali « l'organizzazione amministrativa dello Stato », nonché « giurisdizione e norme processuali », si dovrebbe concludere nel senso che — essendo entrambe materie di potestà legislativa esclusiva statale — il decreto-legge abbia un'efficacia generale su tutto il territorio della Repubblica.

Lino DUILIO, aderendo alle argomentazioni precedentemente esposte dagli onorevoli Zaccaria e Lo Moro, esclude che possa riconoscersi natura interpretativa alle norme del decreto in esame. Il legislatore, intervenendo in una situazione che non denunciava contrasti giurisprudenziali, non ha certo emanato un decreto di interpretazione autentica ma un provvedimento di sanatoria *ex-post* diretto a soddisfare interessi di parte, a seguito delle vicende accadute in Lombardia e Lazio.

Circa la competenza regionale, sebbene il titolo V della Costituzione possa dare adito ad incertezze interpretative, occorre evitare che il potere centrale eserciti le proprie competenze esclusive strumentalmente per incidere su quelle spettanti alle regioni. Si potrebbe altrimenti arrivare a

situazioni paradossali: ad esempio, lo Stato potrebbe intervenire su tutti i termini di svolgimento di attività di pertinenza delle regioni, muovendo dalla sua competenza esclusiva in materia di « determinazione del tempo », attribuitagli dall'articolo 117, comma 1, lettera *q*), della Costituzione.

Roberto ZACCARIA, facendo seguito al suo precedente intervento, esprime, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, la propria opinione dissenziente in ordine alla mancata presenza nel parere di un rilievo che evidenzia l'errata qualificazione delle norme del decreto-legge come norme di interpretazione autentica, ricorrente sia nel titolo che nel corpo del provvedimento, atteso che si tratta, invece, evidentemente, di norme a contenuto prevalentemente innovativo.

Doris LO MORO, richiamando le posizioni precedentemente espresse, ai sensi

della medesima disposizione del Regolamento, chiede di dar conto nel parere anche della propria opinione dissenziente, in ordine alla mancata presenza nel parere di un rilievo riguardante il fatto che il decreto-legge opera come legge-provvedimento riferita in maniera inequivoca a situazioni verificatesi nelle regioni Lombardia e Lazio e che, nel tentativo di incidere su entrambe, interviene sulla legge dello Stato n. 108 del 1968, senza tener conto che la regione Lazio ha già emanato una propria legge in materia elettorale (al contrario della regione Lombardia), tale da impedire qualsiasi iniziativa del legislatore statale in materia.

Il Comitato approva la proposta di parere, in cui viene dato conto delle opinioni dissenzienti formulate.

La seduta termina alle 14.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Seguito della discussione sul conflitto di attribuzione inerente alla controversia civile tra l'ex deputato Belluscio e il dottor Salvatore Senese (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
AVVERTENZA	10

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.05.

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

(Viene introdotto Paolo Guzzanti).

Paolo GUZZANTI (Misto) espone di essere stato membro della Commissione esteri fino a quando non ha lasciato il gruppo parlamentare del Popolo della libertà per aderire al gruppo misto ed essere quindi aggregato alla Commissione delle politiche comunitarie. I fatti su cui verte la causa civile tra lui e il dott. Gino Strada concernono l'emissione di un mandato di cattura internazionale da parte del Tribunale penale dell'Aja nei confronti di uno dei più sanguinari dittatori del pianeta: il presidente sudanese Al Bashir. In Sudan vi sono stati perlomeno due milioni di morti per cause violente e non sono

mancati episodi raccapriccianti quali la crocifissione dei cristiani. Dato atto a Gino Strada di essere un grande medico ed un eccellente operatore umanitario, sottolinea però che egli si propone anche come personalità politica, dirigente di una famosa organizzazione non governativa, le cui esternazioni sono – per usare il termine inglese – *opinionated*, vale a dire marcatamente schierate. Ne deriva che le sue affermazioni possono risultare oggetto di aspro confronto. Accanto a ciò sottolinea che *Emergency* in Sudan ha goduto di un sostanziale privilegio, dal momento che altre organizzazioni umanitarie sono state messe alla porta per avere interloquuto con gli agenti della Corte internazionale dell'Aja, con i quali invece gli esponenti e gli operatori di *Emergency* non hanno voluto confrontarsi. Egli, in qualità di editorialista del *Giornale*, ha ritenuto moralmente inaccettabile la posizione di Strada e crede che la polemica sia legittima, come d'altro canto è dimostrato dal fatto che questa sia stata raccolta dal *Manifesto*, a cui Strada ha poi dichiarato che egli sarebbe un « marchio di qualità » e uno « specialista » ben pagato della diffamazione. Non ha presentato specifici atti parlamentari sulla questione ma crede che il nesso con la sua

attività parlamentare sia evidente, data la sua partecipazione attiva ai lavori della Commissione esteri della Camera, presso la quale si è molte volte parlato del Sudan. D'altro canto, gli editoriali per le testate giornalistiche si scrivono da un'ora all'altra e non è sempre possibile attendere di premunirsi con un atto parlamentare tipico. Crede quindi che la vicenda di cui si discute possa ben radicarsi nell'ambito della sua attività parlamentare.

Donatella FERRANTI (PD) avverte di doversi allontanare dall'aula per concomitanti impegni con il Comitato dei nove della Commissione giustizia.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, gli domanda se risulti contestato quanto scritto nell'articolo di Massimo Alberizzi nel *Corriere della sera* dell'11 marzo 2009, secondo cui il Sudan avrebbe espulso organizzazioni non governative accusate di aver collaborato con gli investigatori del Tribunale internazionale dell'Aja ma non *Emergency*.

Paolo GUZZANTI (Misto) risponde che, stando alla replica apparsa sul *Manifesto* del 15 marzo 2009, si tratta di fatti pacifici.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, gli domanda a quale Commissione appartenesse quando era senatore.

Paolo GUZZANTI (Misto) risponde che faceva parte della Commissione esteri.

Pierluigi MANTINI (UdC) gli chiede se intenda lasciare agli atti di questa seduta una diversa prospettiva del suo pensiero, espressa magari in forma più meditata, di modo che il giudizio della Giunta possa centrarsi su una divergenza di opinioni priva di accenti polemici eccessivi.

Paolo GUZZANTI (Misto) riconosce che l'invettiva giornalistica a caldo è sempre connotata da punte critiche talora debordanti e che – col passare del tempo – la riflessione può condurre a una formula-

zione del proprio dire entro binari più sobri. Osserva tuttavia che se egli si è macchiato di un qualche eccesso, su questo terreno lo ha superato Gino Strada, il quale lo ha definito «prezzolato». Coglie con favore tuttavia lo spirito della domanda del collega Mantini e afferma che intendeva criticare pacatamente il comportamento del dott. Strada nel quadro del suo approfondito interesse alla questione sudanese e di un comprensibile rammarico per il coinvolgimento di un italiano. Ciò non toglie nulla al suo apprezzamento per la nobile attività medica che Strada svolge.

Federico PALOMBA (IdV) gli domanda se gli risulti che in Sudan al tempo dei fatti vi fossero strutture fisse di *Emergency*.

Paolo GUZZANTI (Misto) conferma.

Marilena SAMPERI (PD) gli chiede se egli sia giornalista professionista ed editorialista del *Giornale*.

Paolo GUZZANTI (Misto) conferma di essere professionista ma non più editorialista del *Giornale*.

Marilena SAMPERI (PD) osserva ancora che in realtà la critica di cui Strada si duole è quella per cui l'attività medica sarebbe solo una copertura per la sua militanza politica. Questo le pare il vero tema della discussione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che un simile elemento non emerge in alcuna parte degli atti della causa.

Marilena SAMPERI (PD) replica viceversa che nell'articolo oggetto della citazione per danni del dott. Strada è scritto testualmente «traveste generosamente la sua attività politica facendo il medico con i soldi raccolti dalla sua ong» e che il centro cardiologico di *Emergency* a Khartoum è una «copertura buonista».

Paolo GUZZANTI (Misto) rimarca che il significato di questa espressione è ben diverso da quanto invece rappresentato nell'intervista di Strada al *Manifesto* del 15 marzo 2009.

(Paolo Guzzanti si allontana dall'aula).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità a motivo di una triplice scansione temporale. La vicenda infatti prende le mosse dall'articolo dell'Alberizzi sul *Corriere della sera*, che viene ripreso da Guzzanti sul *Giornale* e si conclude con la replica sul *Manifesto* dello Strada. Gli sembra che manchi ogni profilo offensivo – ciò che non può non avere influssi sul giudizio di insindacabilità – e che tutto ciò sia ben agganciato all'attività di Paolo Guzzanti nella Commissione esteri della Camera.

Marilena SAMPERI (PD) chiede un rinvio della deliberazione in ragione di concomitanti impegni parlamentari, connessi con il prossimo esame in Assemblea del disegno di legge 3175.

Dopo interventi dei deputati Maurizio PANIZ (PdL) e Anna ROSSOMANDO (PD), il presidente CASTAGNETTI rinvia l'esame a una prossima seduta.

Seguito della discussione sul conflitto di attribuzione inerente alla controversia civile tra l'ex deputato Belluscio e il dottor Salvatore Senese.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, chiede se vi siano interventi.

Federico PALOMBA (IdV) esprime netta contrarietà alla costituzione della Camera in giudizio.

Marilena SAMPERI (PD) è contraria alla resistenza in giudizio per l'evidente inconferenza dell'atto ispettivo addotto dalla Giunta nel 2000 a copertura delle dichiarazioni contestate dal dott. Senese.

Maurizio PANIZ (PdL) è favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si associa.

Pierluigi MANTINI (UdC) si asterrà.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constatato che l'orientamento maggioritario è favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio, avverte che ne riferirà al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (doc. IV, n. 6) (rel. Lo Presti).

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del Gruppo editoriale L'Espresso) (Doc. IV-ter, n. 14) (rel. GAVA).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175, Governo 11

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 11 marzo 2010.

**DL 4/2010: Istituzione dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175, Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.35 e dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	12
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Lo Presti, anche a nome del relatore

Faenzi, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda altresì che sempre, nella seduta di ieri, sono pervenuti i pareri alternativi dei gruppi del PD, Dell'IdV e dell'UDC.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Faenzi, illustra la proposta di parere come modificata, a seguito dell'interessante dibattito svoltosi nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) esprime apprezzamento per il dibattito svoltosi sul provvedimento in esame e per il parere predisposto dai relatori che ha recepito molte delle osservazioni emerse. Avrebbe preferito, tuttavia, che la nuova formulazione del parere presentata nella giornata odierna prevedesse una condizione – e non una semplice osservazione – in materia di protezione sociale dei lavoratori.

Rileva inoltre che sarebbe stato opportuno recepire la direttiva servizi con una norma quadro che rinviasse a provvedi-

menti specifici per le singole materie, dopo un confronto con la Conferenza Stato-regioni. Paventa, infatti, che la formulazione normativa scelta possa produrre un notevole contenzioso, soprattutto in considerazione del fatto che si interviene su materie che prevedono una legislazione concorrente. Rilevato, altresì, che alcune disposizioni non appaiono efficaci ai fini di una semplificazione delle procedure, sottolinea che la maggior parte dei Paesi europei hanno recepito la direttiva servizi attraverso norme quadro. Dichiarata, infine, l'astensione del proprio gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime soddisfazione per il fatto che nel parere dei relatori sono state accolte tutte le richieste avanzate dal proprio gruppo, in particolare quelle relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con riferimento al commercio ambulante, e alla tutela dei consumatori, in relazione agli agenti di commercio. Sottolinea altresì che lo sviluppo del settore dei servizi deve essere comunque equilibrato, sostenibile e tale da non pregiudicare i livelli occupazionali e di protezione sociale esistenti nei paesi membri dell'Unione e che si deve tenere conto, nel contempo, delle specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione esistente all'interno dei singoli Stati.

Ritira quindi la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di approfondimento compiuto dalle Commissioni e per il parere predisposto dai relatori, che ha recepito molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Chiede inoltre al rappresentante del Governo se intenda recepire il punto g) delle osservazioni in cui si prevede l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) rileva come la nuova proposta di parere dei relatori tenga conto delle peculiarità del nostro Paese all'interno del contesto europeo. Sottolineata con particolare favore i rilievi relativi agli agenti immobiliari, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Enzo RAISI (Pdl), nel ringraziare i relatori per il proficuo lavoro svolto, sottolinea con soddisfazione che ci si avvia verso una stagione di riforme improntate ad un equilibrio tra le esigenze dell'ordinamento interno e la normativa europea. Sottolinea che l'attenzione dimostrata alle richieste avanzate nel corso delle audizioni dalle categorie interessate dall'applicazione della direttiva servizi e la volontà di recepire, sia pure in modo graduale, la normativa europea dimostrano anche l'interesse verso le nuove generazioni certamente avvantaggiate da sistemi economici più aperti e competitivi. Dichiarata quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (Pdl) riterrebbe opportuno aggiungere alcune osservazioni alla proposta di parere dei relatori, scusandosi con le Commissioni per la tardività del suo intervento. In particolare, con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, sarebbe opportuno chiarire ulteriormente gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia. Con riferimento all'articolo 73, si dovrebbe chiarire, mediante adeguato raccordo e integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989, per le parti non interessate dall'abrogazione del ruolo, anche ai fini della vigenza della relativa disciplina sanzionatoria. Si dovrebbe chiarire altresì se continuino ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le attuali discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di

pubbliche relazioni. Con riferimento, infine, all'articolo 80, si dovrebbe prevedere un termine maggiore per l'adozione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Si dovrebbe infine valutare l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che sembra davvero irrituale che il Governo riapra la discussione sul parere in questa fase dell'esame, quando è stato illustrato il parere dei relatori, sono già state effettuate le dichiarazioni di voto e le Com-

missioni stanno per procedere alla votazione del parere formulato dai relatori.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, fa presente che buona parte dei rilievi illustrati dal sottosegretario Saglia sono stati recepiti nel parere approvato dalla XIV Commissione. In questa sede, ritiene pertanto opportuno procedere alla votazione del parere proposto senza ulteriori modificazioni. Ringrazia quindi tutti i componenti delle Commissioni per il lavoro svolto.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) esprime apprezzamento per l'intervento del relatore Lo Presti.

Le Commissioni approvano quindi la nuova proposta di parere dei relatori, restando quindi precluse le restanti proposte di parere alternativo.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (Atto n. 171).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II Giustizia e X Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171);

rilevato che non sembrano avere riscontro nello schema di decreto alcuni principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e, in particolare, la promozione dell'elaborazione dei codici di condotta e disciplinari, finalizzati a promuovere la qualità dei servizi, di cui alla lettera *b)* del citato articolo 41, comma 1; il criterio di cui alla lettera *e)* che prevede un elenco allegato al decreto legislativo di eventuali regimi autorizzatori richiesti per l'accesso alle attività di servizi; il criterio di cui alla lettera *s)* che, nel garantire l'applicazione della normativa del luogo in cui viene effettuata la prestazione dei servizi, faceva salvi i trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi;

rilevato che, ai fini della determinazione della nozione di « professione regolamentata », l'articolo 8, comma 1, lett. *m)*, rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), definizione che

non appare pienamente coerente con quella contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a)* della medesima « direttiva qualifiche »;

evidenziata l'esigenza di un testuale recepimento della nozione comunitaria di « professione regolamentata » anche nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007;

considerato che già in questa sede occorre intervenire sulla nozione di « professione regolamentata », chiarendo all'articolo 8 che ad essa sono riconducibili tutte le prestazioni che la legge attribuisce ad una determinata categoria professionale, a prescindere dalla circostanza che esse configurino o meno una riserva;

richiamata la giurisprudenza comunitaria, cui rinvia il considerando n. 40 della direttiva, che riconduce alla nozione di « motivi di interesse generale » anche la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei medesimi;

richiamato l'ordine del giorno 9/03210/011 accolto dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010, che impegnava il Governo a tenere conto della unicità e singolarità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale già nel decreto di recepimento della direttiva 123/2006/CE, valutando la possibilità dell'esclusione del settore dall'applicazione della medesima o di diverso trattamento rispetto al più generale campo dei « servizi »;

segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive della nozione di « risorse naturali » contenuta nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare – in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali – il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;

considerate le ripercussioni negative che potrebbero derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69;

evidenziata l'opportunità di apportare correzioni alla formulazione del testo e di inserire anche la categoria dei geometri tra le previsioni di modifica degli ordinamenti professionali;

rilevato che l'articolo 71, trasformando in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, potrebbe pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

segnalata la necessità di mantenere il ruolo degli agenti di affari in mediazione, alla luce delle esigenze di tutela dei consumatori e di sicurezza della circolazione dei beni immobili, esigenze peraltro evidenti al legislatore comunitario allorché richiede l'inserimento nei codici di condotta elaborati a livello comunitario le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari (considerando n. 114 della direttiva);

rilevato che l'articolo 26 della direttiva prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di accompagnamento

volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

sottolineato che, in una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi e di tutela dei consumatori, occorre dare attuazione al sopra richiamato articolo 26, affidando – escludendo espressamente le professioni regolamentate – ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi, nonché della loro idoneità allo svolgimento dell'attività sulla base dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 8, concernente le definizioni, al comma 1, lettera *m*), dopo le parole: « attività professionali » siano aggiunte le seguenti: « , riservate e non riservate »;

b) nell'esercizio del potere regolamentare previsto dall'articolo 48, si provveda prioritariamente all'adeguamento dell'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e architetti, ai principi contenuti nel decreto legislativo, con disposizioni analoghe a quelle previste direttamente dallo schema di decreto legislativo per altre professioni regolamentate;

c) all'articolo 73, sia mantenuto il ruolo degli agenti di affari in mediazione, come disciplinato in particolare dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera *h*), che definisce i motivi di interesse generale al fine di esplicitare che in tale nozione rientra anche la « protezione sociale » dei lavoratori;

b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di « risorse naturali », si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali;

c) all'articolo 48, che demanda a specifici regolamenti l'adeguamento della normativa secondaria vigente in materia di professioni regolamentate, sia precisato il rinvio all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

d) dopo l'articolo 60, sia aggiunto il seguente: « 60-bis. (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri). 1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, punto 1), le parole: « delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unione europea »; b) al comma 1, punto 3), dopo la parola: « anagrafica » sono inserite le seguenti: « o il domicilio professionale »; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente « 2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo »; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo »;

e) agli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 84 sia sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, con il riferi-

mento al terzo periodo dello stesso comma;

f) all'articolo 63, comma 8, appare erroneo il riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, che tratta di altra materia (servizi di trasporto);

g) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;

h) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 71 o, in subordine, di mantenere in capo ai comuni la facoltà di definire dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;

i) all'articolo 84, comma 4, recante l'abrogazione di tutte le leggi e di regolamenti statali incompatibili con il contenuto della nuova disciplina attuativa della direttiva servizi, la formula abrogativa esplicita innominata appare una superflua e, al limite, equivoca ripetizione di quanto stabilito dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

j) sia data compiuta attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendo idonee misure atte ad incoraggiare – escludendo espressamente le professioni regolamentate – i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo la elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	18
---	----

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)	23
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale presentato dai relatori)	27
ALLEGATO 2 (Documento di lavoro: proposta di documento finale integrata dalle proposte di modifica presentate da deputati)	32
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	38

ATTI COMUNITARI

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Le Commissioni proseguono l'esame del documento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per la V Commissione*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 1*) elaborato d'intesa con il relatore delle XIV Commissione, soffermandosi sugli aspetti che appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza della Commissione Bilancio. In questa ottica, sottolinea che il documento proposto evidenzia come la comunicazione della Commissione europea sulla strategia UE 2020 abbandoni l'enfasi e gli atteggiamenti trionfalistici, che, almeno in parte, caratterizzavano la strategia di Lisbona, ponendosi l'obiettivo di fissare traguardi comuni realistici, con ciò riconoscendo la complessità dei temi che l'Unione europea deve affrontare per garantire un duraturo rilancio dell'economia continentale. Evidenzia, altresì, che la proposta di documento finale pone in luce anche l'esigenza di una più puntuale selezione delle priorità di intervento, in

quanto il fallimento della strategia di Lisbona appare, a suo avviso, da imputarsi anche all'indicazione a un numero eccessivo di obiettivi. Richiama, inoltre, le numerose osservazioni contenute nella proposta di documento conclusiva riferite al tema della *governance* della nuova strategia europea, sottolineando come la recente crisi economica internazionale abbia posto in luce tutti i limiti dell'azione di coordinamento delle politiche economiche dei Paesi membri dell'Unione europea. Sempre con riferimento alle osservazioni contenute nella proposta di documento finale, evidenzia come, recependo anche alcune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, sia stato inserito uno specifico riferimento alla necessità di valorizzare il ruolo svolto dalle regioni, che rappresentano un fattore essenziale per la crescita e lo sviluppo dei territori. Nel richiamare le osservazioni formulate con riferimento al ruolo che la politica di coesione dovrà svolgere nell'ambito della strategia UE 2020, si sofferma poi sulle osservazioni formulate con riferimento alle priorità della nuova strategia europea. In primo luogo, sottolinea come il successo della nuova strategia è strettamente legato alla sostenibilità dei bilanci pubblici che, a livello europeo, è assicurata in via primaria dalle regole del Patto di stabilità e crescita. Richiama inoltre l'osservazione contenuta nella proposta di documento riferita alla individuazione agli strumenti di conversione economica delle aree industriali colpite dalla crisi, nonché quella riferita all'esigenza di muoversi nella direzione dell'armonizzazione delle regole fiscali, che recepisce uno spunto di riflessione proposto nel corso del dibattito dal collega Cambursano.

Sandro GOZI (PD), *relatore per la XIV Commissione*, in aggiunta all'illustrazione svolta dal collega Toccafondi, che ha messo in luce i nodi essenziali del documento proposto, si sofferma su alcuni aspetti meritevoli di attenzione. Richiama, in primo luogo, l'enfasi posta sul coordinamento delle politiche economiche europee ai fini di una *governance* economica

effettiva, e la necessità di un più esteso coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella definizione e nell'effettiva attuazione degli obiettivi della Strategia. Evidenzia inoltre come sia ormai tempo di passare ad un'unica strategia economica, includendo in un solo programma coerente la Strategia per la crescita e l'occupazione, quella per lo sviluppo sostenibile e il Patto di Stabilità e crescita, e come occorrerebbe attribuire un ruolo politico più attivo all'Eurogruppo nel coordinamento delle politiche economiche dei Paesi dell'area euro.

Quanto ai profili di più diretto interesse della XIV Commissione, sottolinea innanzitutto l'accento posto sulla necessità prevedere adeguati stanziamenti, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010, e di destinare risorse e investimenti comuni e pubblici nei settori ambientali ed energetici. A questo scopo appare prioritario, tra l'altro, favorire una visione ampia, non limitata ai 27 Stati dell'Unione, promuovendo progetti infrastrutturali di notevole importanza strategica per l'UE nelle regioni dei Balcani, del Mediterraneo e dell'Eurasia. Particolare rilievo occorre poi attribuire al rafforzamento dei fondi e delle sinergie nel settore della ricerca e dell'università, poiché la crescita dell'economia europea non potrà prescindere dallo sviluppo delle attività di ricerca di base e applicata, vero motore della crescita e fondamentale requisito di competitività.

Riterrebbe infine opportuno mettere in luce nella proposta di documento un ulteriore aspetto, riguardante la necessità di sviluppare maggiormente la dimensione esterna della Strategia 2020, anche attraverso le politiche commerciali, cui connettere adeguati standard sociali e ambientali.

Lino DUILIO (PD), nel ricordare come anche negli anni passati sia più volte intervenuto nella discussione di atti comunitari, sottolinea come il Parlamento italiano colpevolmente dedichi insufficiente attenzione e scarso impegno all'esame dei documenti elaborati nell'ambito del-

l'Unione europea. Con riferimento alla proposta di documento finale elaborata dai relatori, ritiene che sia opportuno rinviarne l'approvazione al fine di consentire ai componenti della Commissione di verificarne appieno i contenuti che, a una prima lettura, appaiono di portata assai più limitata rispetto a quelli delle risoluzioni presentate al Parlamento europeo dai diversi gruppi parlamentari, che hanno affrontato le questioni poste dalla comunicazione della Commissione europea in modo assai più coraggioso e propositivo. In particolare, ritiene che nell'affrontare le sfide poste dall'elaborazione di una strategia di crescita economica di lungo periodo, non possa trascurarsi, come ad una prima lettura sembra fare la proposta di documento elaborata dai relatori, il tema delle risorse proprie dell'Unione europea, dal momento che giudica impensabile chiedere un rafforzamento del ruolo economico dell'Unione senza corrispondentemente ipotizzare la destinazione di maggiori risorse al bilancio comunitario. Giudica, pertanto, opportuno rinviare l'approvazione del documento finale, segnalando la necessità di recepire alcuni temi essenziali, che sono già stati indicati in atti di indirizzo approvati dal Parlamento in questa legislatura e hanno trovato sostanziale recepimento nelle risoluzioni presentate a livello europeo dai gruppi liberaldemocratico, socialdemocratico e popolare.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) richiama l'attenzione dei colleghi sul rischio che il documento all'esame delle Commissioni richiami troppe questioni e non si concentri sui temi essenziali. Occorre innanzitutto evidenziare con forza il fatto che il fallimento della Strategia di Lisbona deve essere ricondotto all'adozione di un metodo, quello del coordinamento aperto, non adeguato agli obiettivi perseguiti, prevedendo – sul punto vi è un richiamo nella bozza di documento presentata, ma merita maggiore enfasi – l'introduzione di meccanismi premiali o sanzionatori volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi. Bisogna dunque dedicare una riflessione approfondita – come si fece, ad esempio,

quando si procedette all'introduzione della moneta unica – all'obiettivo di una effettiva coesione. Deve rilevare come, purtroppo, sovente non si dedichi sufficiente attenzione alle questioni più importanti, se queste non sono anche urgenti.

Ritiene inoltre che il patto di stabilità abbia ormai svolto la sua funzione, consentendo di diffondere una cultura della stabilità, e si debba piuttosto mettere in campo una politica economica comune, che consenta di ricorrere a strumenti di politica economica di tipo keynesiano, oggi non adottabili dai singoli Stati. Il Patto rimane infatti inteso in via pressoché esclusiva alla fissazione di vincoli esterni, svolge efficacemente una funzione di 'freno', ma manca invece un 'acceleratore', ossia una politica dell'UE per la crescita. Perciò occorre, per il successo della nuova strategia UE 2020, costruire una *governance* economica effettiva, che presupporrebbe l'inclusione in un unico programma della Strategia per la crescita e l'occupazione, di quella per lo sviluppo sostenibile e il Patto di Stabilità e crescita; eliminando l'asimmetria, non più sostenibile, tra politica monetaria, competenza esclusiva dell'UE, e politiche economiche e di bilancio prive di coordinamento.

Sottolinea infine, come non si debba chiedere al Governo un maggiore coinvolgimento del Parlamento, poiché le Camere possiedono diversi strumenti di intervento, che è nella loro responsabilità sfruttare pienamente.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come opportunamente le presidenze delle Commissioni riunite abbiano inteso assicurare che il dibattito sul documento di consultazione della Commissione europea sulla strategia UE 2020 fosse caratterizzato da uno spirito di collaborazione tra le diverse parti politiche, come testimoniato dalla circostanza che è stato nominato un relatore appartenente a un gruppo della maggioranza e un relatore appartenente al gruppo dell'opposizione. Nell'evidenziare come sia necessario assicurare un'ampia convergenza tra le diverse parti politiche in ordine alla definizione di obiettivi stra-

tegi di lungo periodo, ritiene opportuno verificare la possibilità di rafforzare i contenuti della proposta di documento finale formulata dai relatori. In particolare, rileva come nella definizione di una strategia volta ad assicurare la crescita economica nel prossimo decennio dovrebbero, a suo avviso, valutarsi con maggiore attenzione le caratteristiche della crisi economica in atto, che continuerà a far sentire i suoi effetti ancora per molto tempo. Ritiene, infatti che non si potrà dire di essere veramente usciti dalla crisi fino a quando non si tornerà a raggiungere i livelli occupazionali esistenti nel 2008e che, pertanto, l'Unione europea dovrà dotarsi di efficaci strumenti di politica economica anticiclica. In questa ottica, ricorda come i limiti delle politiche economiche europee fin qui seguite si siano mostrati in modo evidentissimo nella vicenda degli *eurobond*, nella quale le diffidenze di Francia e Germania hanno impedito di ricorrere ad uno strumento essenziale per fronteggiare gli effetti della difficile congiuntura economica. In questo quadro, giudica troppo debole il riferimento contenuto nella proposta di documento finale alla creazione di un Fondo monetario europeo, ritenendo invece necessario indicare la necessità di adottare specifiche politiche economiche anticicliche, eventualmente superando l'ottica restrittiva del Patto di stabilità e crescita, che in passato è stato più volte tacciato di « stupidità ». Nel sottoporre queste valutazioni ai relatori, indica, infine, l'opportunità di integrare l'osservazione contenuta nella lettera *h*) nella proposta di documento finale facendo specifico riferimento all'esigenza di riequilibrio territoriale tra le diverse regioni.

Marcello DE ANGELIS (PdL) rileva la necessità di rafforzare il riferimento contenuto nel documento finale all'esigenza di sostenere le piccole e medie imprese, che sono tra i soggetti economici maggiormente danneggiati dalla crisi economica e finanziaria. In particolare, sottolinea come le regole imposte dall'Accordo Basilea 2 abbiano inciso in termini estremamente

negativi sulla possibilità per le imprese di minori dimensioni accedere a finanziamenti da parte del sistema bancario, rilevando, pertanto, la necessità di indicare come priorità per la strategia UE 2020 un migliore accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese. Ritiene che sia opportuno inserire nel documento finale uno specifico riferimento all'esigenza di accelerare la revisione delle regole dettate dall'Accordo Basilea 2, al fine di facilitare la concessione del credito al sistema produttivo italiano.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva preliminarmente l'opportunità del metodo di lavoro scelto dalle presidenze della Commissione bilancio e della Commissione politiche dell'Unione europea, che intende assicurare un ampio coinvolgimento di tutti i gruppi politici nell'elaborazione del documento finale sull'atto comunitario in esame. Con riferimento al contenuto della proposta elaborata dai relatori, dichiara di dividerne l'impianto generale, ritenendo tuttavia opportuni ulteriori approfondimenti su alcuni specifici aspetti della nuova strategia. In particolare, sottolinea come il sistema di *governance* abbia evidenziato in questi anni limiti significativi, in quanto si è realizzato un coordinamento « chiuso » con riferimento alle politiche della concorrenza, alla politica di coesione e agli aiuti di Stato, mentre si è scelto di mantenere un metodo aperto di coordinamento per le politiche fiscali e sociali. Si tratta, a suo avviso, di una scelta che ha determinato la debolezza del coordinamento tra le diverse politiche economiche degli stati dell'Unione, a fronte della fortissima unificazione delle politiche monetarie derivante dall'adozione della moneta unica. In questo contesto giudica altresì necessaria una riflessione sulla attualità del Patto di stabilità e crescita, che, a suo giudizio, ha esaurito la propria ragione di essere e si è sempre più dimostrato inadeguato al nuovo contesto economico internazionale, caratterizzato dal sempre maggiore sviluppo della globalizzazione. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'ap-

provazione del documento finale al fine di poterne integrare i contenuti.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) esprime apprezzamento per il recepimento nella proposta di documento formulata delle osservazioni da lui svolte nella precedente seduta delle Commissioni, con particolare riferimento al ruolo delle regioni; condivide, peraltro, sul punto quanto detto dal collega Vannucci relativamente all'esigenza di un riequilibrio territoriale. Ritiene opportuno, come da altri sottolineato, concentrare le risorse su limitate priorità. Tra queste va senz'altro incluso il tema delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alle microimprese, nonché quello della riconversione delle attività industriali nelle aree maggiormente colpite dalla crisi.

Amedeo CICCANTI (UdC), dichiarando di condividere le considerazioni di carattere generale del presidente Buttiglione, si associa alla richiesta di rinviare l'approvazione del documento finale sull'atto comunitario in esame al fine di valutare le possibili integrazioni e modifiche da apportare alla proposta elaborata dai relatori. In particolare, sottolinea la centralità del problema della *governance* della futura strategia UE 2020, rilevando le criticità derivanti dall'asimmetria tra il coordinamento delle politiche economiche, che appare ancora troppo debole e quello delle politiche monetarie che, invece, è particolarmente incisivo. Nel sottolineare la necessità che il documento finale non si limiti a indicare l'esigenza di valorizzare il ruolo svolto dalle regioni, ma individui anche specifici strumenti procedurali per sostanziare tale richiamo, auspica che i relatori possano predisporre una nuova proposta di documento finale che recepisca le indicazioni emerse nel corso dell'odierna seduta in modo da sottoporlo ai componenti delle Commissioni alla ripresa del seguito dell'esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che nell'audizione del sottosegretario Saglia,

svoltasi il 25 febbraio 2010 nell'ambito dell'esame del presente documento di consultazione della Commissione europea, si era dibattuto in ordine alla necessità di riconsiderare gli obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. In particolare, osserva che l'applicazione del Protocollo di Kyoto in Italia comporterebbe oneri per circa 8 miliardi di euro, con evidenti effetti negativi per la competitività del nostro Paese, che si trova a contendere i mercati internazionali con un Paese come la Cina che ogni anno aumenta la propria produzione di anidride carbonica in quantità pari a quella prodotta in un anno dai Paesi dell'intera Europa. Ritiene, pertanto, che il documento finale non possa non contenere uno specifico riferimento a questi temi e, in particolare, alla necessità di rivedere le strategie attualmente previste per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, sottolinea l'esigenza che il documento finale sia approvato entro questa settimana, dal momento che lunedì 15 marzo 2010 è convocata una riunione dell'Eurogruppo su questi temi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del documento ad una seduta da convocarsi al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.15.

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020.**COM(2009)647 def.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del documento.

Sandro GOZI (PD), *relatore per la XIV Commissione*, avverte di aver predisposto, d'intesa con il relatore per la V Commissione, un documento di lavoro, che raccoglie la maggior parte delle proposte correttive e integrative avanzate nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta (vedi allegato 2) e che illustra nel dettaglio.

Pur ritenendo positiva l'intesa complessivamente raggiunta, esprime quindi alcune riserve su elementi introdotti nel testo dal collega Toccafondi. Si tratta, in particolare, dell'inserimento tra le osservazioni di un richiamo al Protocollo di Kyoto, richiesto dall'onorevole Polledri, poiché, al di là del merito, si tratta di materia che esula dall'oggetto della Strategia 2020. Valuta inoltre strategicamente inopportuno, con riguardo alle risorse finanziarie, fare riferimento, come suggerito dall'onorevole Alfano, alla salvaguardia delle tradizionali linee di spesa con particolare riferimento al settore dell'agricoltura. Anche in questo caso, indipendentemente dal merito dell'intervento, non giudica tatticamente utile richiamare, ponendosi in una posizione difensiva, un tema non direttamente richiamato dalla Strategia 2020. Riterrebbe invece opportuno inserire nella proposta di documento l'inciso proposto dal collega Duilio relativamente all'utilizzo, nel quadro finanziario dell'UE post 2013, anche del margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie. Si tratta di una posizione di carattere innovativo e ritiene utile che il Parlamento italiano si faccia promotore di questo auspicio.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per la V Commissione*, richiamando quanto

già evidenziato dal relatore per la XIV Commissione, evidenzia come la formulazione di alcune parti del documento di lavoro elaborato potrebbe essere suscettibile di ulteriori miglioramenti. In particolare, giudica inappropriato il riferimento, nelle premesse del documento finale, all'assenza di politiche dell'Unione europea in materia di occupazione, sottolineando come lo stesso documento finale evidenzi invece come nell'ambito della strategia UE 2020 sia possibile dar vita ad un ampio programma di interventi in materia di tutela dei lavoratori. Osserva, inoltre, che, a suo avviso, l'osservazione contenuta nella lettera y) in ordine all'emissione di titoli europei per il finanziamento di progetti ad altissimo valore aggiunto si sovrapponga sostanzialmente a quella contenuta nella lettera l), che, in via generale, evidenzia la necessità di dotare l'Unione di specifici strumenti per finanziare la crescita, citando, in particolare, la possibilità di emettere titoli di debito pubblico europeo.

Amalia SCHIRRU (PD), con riferimento all'osservazione contenuta nella lettera i) del documento di lavoro elaborato dai relatori, rileva la necessità di precisare che le misure volte all'attuazione della nuova Strategia, nel prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da situazioni di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, tenga conto, in particolare, della situazione di svantaggio delle aree insulari.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, soffermandosi sui profili del documento riferiti prevalentemente a questioni di carattere economico, osserva, in via generale, che la previsione di un rilevante numero di obiettivi per le politiche sociali a livello europeo sembra necessariamente comportare un corrispondente incremento delle risorse destinate a tali politiche nell'ambito del bilancio dell'Unione. Al riguardo, nel ricordare come sul tema del bilancio dell'Unione si sia svolto un ampio dibattito nelle diverse sedi comunitarie, nel quale il Governo italiano si è impegnato al fine di

assicurare un contenimento delle spese, evidenza che sarebbe un errore pensare che la spesa dell'Unione europea possa sostituire quella sostenuta dai singoli Stati membri, in quanto il bilancio comunitario attinge necessariamente le proprie risorse dai bilanci nazionali. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Governo italiano, unitamente ai Governi di Francia e Germania ha ritenuto che non fosse opportuno un aumento indiscriminato delle spese, anche perché l'attuazione di efficaci politiche anticicliche a livello europeo avrebbe richiesto la mobilitazione di una massa ingente di risorse finanziarie. Con riferimento a specifici aspetti del documento di lavoro elaborato dai relatori, ritiene in primo luogo non condivisibile la formulazione del punto delle premesse volto a richiedere l'eliminazione della insostenibile asimmetria tra politica monetaria, di competenza esclusiva dell'Unione e politiche economiche e di bilancio, che invece rientrano nella competenza degli Stati membri. Osserva, infatti, che nell'attuale situazione di crisi i singoli Stati non hanno potuto utilizzare la leva della politica monetaria e che, pertanto, potrebbe essere estremamente limitativo dell'autonomia dei singoli Stati ipotizzare una loro rinuncia all'adozione di politiche economiche e di bilancio differenziate a livello nazionale. Per quanto attiene poi alle osservazioni contenute nella parte dispositiva del documento di lavoro elaborato dai relatori, ritiene che andrebbe approfondita l'opportunità di richiedere un rafforzamento del principio di solidarietà tra gli Stati membri, chiedendosi, in particolare, se ciò non comporti un superamento dei limiti imposti dal Patto di stabilità e crescita e non rischi di pregiudicare la tenuta stessa della moneta unica europea. Dichiara, inoltre, di non condividere il richiamo contenuto nella lettera *i)* delle osservazioni a « un approccio non meramente contabile » in materia di revisione del bilancio dell'Unione europea, osservando, altresì, con riferimento all'ipotesi di creazione di un Fondo monetario europeo, che spesso nel dibattito pubblico tale creazione è stata posta in relazione ad ipotesi

di superamento o, comunque, di sospensione della adesione di singoli Paesi alla moneta unica europea. Nel condividere le considerazioni del relatore per la V Commissione sull'opportunità di unificare le osservazioni contenute nelle lettere *l)* ed *y)* del documento di lavoro, ritiene, invece inopportuno ipotizzare l'utilizzo del margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie dell'Unione europea. Osserva infatti che una tale scelta comporterebbe un incremento dei contributi dovuti dallo Stato italiano al bilancio dell'Unione, che appare in controtendenza rispetto agli orientamenti manifestati dal Governo in sede europea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), rispondendo al vice ministro Vegas, richiama la struttura del Trattato di Maastricht, che, accanto alla politica monetaria svolta dalla Banca centrale europea, prevede un coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri basato su alcuni parametri fissi di convergenza, tra i quali quello relativo al rapporto tra *deficit* pubblico e PIL, non superiore al 3 per cento. Evidenzia in proposito che i paesi più 'virtuosi' sono ormai ben oltre questo limite e l'Italia, che si colloca al secondo posto in questa classifica, ha un deficit che si colloca al 5,3 per cento, mentre quello della Francia, al terzo posto in classifica, è pari al 7 per cento. È dunque evidente che, ormai, ci si muove in assenza di coordinamento e senza confini definiti. Altri Paesi – cita la Gran Bretagna e gli Stati Uniti – possono invece mettere in atto politiche keynesiane, ovvero politiche di deficit volte a favorire l'occupazione, ciò che non è attuabile in Europa da parte di singoli Stati. È per questo motivo che una politica economica comune sarebbe utile, poiché a fronte del ruolo frenante svolto dalla BCE occorre avere strumenti di accelerazione dell'economia, quale è il coordinamento dei bilanci. Ritiene peraltro che questa sia una direzione verso la quale necessariamente tendono le politiche economiche europee, indispensabile per fronteggiare efficacemente la crisi economica.

Si tratta, come è evidente a tutti, di un tema estremamente serio, che non può essere liquidato con una battuta.

Si sofferma quindi su quanto inserito nella proposta di documento – su proposta dell'onorevole Vannucci – circa l'opportunità di un approccio politico e non meramente contabile al bilancio dell'UE. Invita i colleghi a riflettere sulla situazione delle regioni meridionali del nostro Paese nel quadro finanziario 2013-2020, laddove si adottasse un criterio meramente contabile; è evidente che occorre un criterio più sofisticato e complesso, che tenga conto delle aree più deboli.

Pier Paolo BARETTA (PD) con riferimento a quanto affermato dal vice ministro Vegas, riconosce che l'obiettivo di una politica economica europea comporta per gli Stati membri l'accettazione di nuovi vincoli e ulteriori cessioni di sovranità. Osserva tuttavia come sussiste una contraddizione tra i vincoli già in essere, come quelli derivanti dalla disciplina degli aiuti di Stato, e la totale discrezionalità che contraddistingue altri ambiti e in particolare le politiche sociali. Ritiene che si ponga pertanto la scelta se tornare indietro o andare avanti verso una nuova prospettiva, aumentando il livello di integrazione.

Lino DUILIO (PD) nell'esprimere condivisione in merito alla decisione di approvare nella seduta odierna il documento finale, rileva tuttavia come per affrontare con profitto le tematiche europee, occorra un adeguato approfondimento e non ci si possa limitare ad una trattazione superficiale. A riguardo, osserva come nella giornata odierna l'esame del documento finale sia stato seguito da due diversi rappresentanti del governo ed il vice ministro Vegas si sia trovato nelle condizioni di dover elaborare frettolosamente un parere. Ritiene che, per ambire a svolgere un ruolo in Europa, sia necessario dedicare più tempo ed attenzione alle questioni in esame e che il Governo debba partecipare a tutta l'attività istruttoria e non limitarsi ad intervenire in sede di adozione del

documento finale. Venendo ai rilievi espressi dal viceministro Vegas ad alcune sue proposte di modifica del documento finale, fa presente che, in una seduta del 22 aprile 2009, l'Assemblea della Camera dei deputati ha già adottato una risoluzione con contenuti analoghi alle predette proposte.

In particolare, il Governo era stato impegnato a sostenere in sede europea l'opportunità di utilizzare il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quelle delle risorse proprie nonché a proporre in sede UE l'adozione di specifici strumenti per finanziare la crescita ricorrendo, in particolare, all'emissione di titoli di debito pubblico europeo. Tale risoluzione, a prima firma del deputato Gottardo, analoga ad un'altra risoluzione, a prima firma del deputato Gozi, è stata approvata dall'Assemblea all'unanimità. Nella risoluzione si impegnava inoltre il Governo ad impegnarsi affinché l'Unione europea potesse disporre di risorse aggiuntive da destinare a progetti ad alto valore aggiunto nei settori della sanità, della ricerca e delle infrastrutture. Richiama quindi contenuti di una risoluzione sottoscritta da deputati dei gruppi liberaldemocratico, socialdemocratico e popolare del Parlamento europeo in cui si raccomanda lo sviluppo di grandi progetti europei, con particolare riferimento alle reti energetiche e al settore ambientale. Conclude rilevando come, qualora non venga svolto sulla base di una adeguata conoscenza dei temi trattati, il lavoro parlamentare diventi inutile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ai relatori di apportare alla proposta di documento finale le modifiche conseguenti al dibattito svoltosi.

Le Commissioni concordano.

La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 19.20.

Sandro GOZI (PD) illustra la nuova proposta di documento finale (*vedi allegato*

3), definita con il collega Toccafondi. Segnala, in particolare, che al settimo capoverso delle premesse, l'espressione riguardante l'assenza di politiche dell'UE per l'occupazione, cui aveva fatto riferimento critico il relatore Toccafondi, è stata modificata prevedendo che « occorre rafforzare le politiche dell'UE per l'occupazione ». Il nono capoverso delle premesse è stato modificato prevedendo non più « l'eliminazione » delle asimmetrie tra politica monetaria, competenza esclusiva dell'UE, e politiche economiche e di bilancio, « prive di coordinamento », bensì « un intervento » sulle asimmetrie tra politica monetaria, competenza esclusiva dell'UE, e politiche economiche e di bilancio, rafforzandone il coordinamento.

Nella parte relativa alla *governance* della Strategia, la lettera i) è stata modificata, sostituendo il terzo periodo con il seguente: « Occorre inoltre che il Governo si adoperi, in vista della revisione del bilancio dell'Unione europea, per evitare ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché per mantenere, anche per le regioni italiane attualmente incluse nell'obiettivo convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013 ».

Quanto alle osservazioni contenute nella sezione dedicata alle priorità della Strategia UE 2020, è stata modificata la lettera l), inserendo, in fine, un inciso che invita a valutare anche la possibilità di destinare risorse significative per progetti e prodotti europei ad altissimo valore aggiunto.

Infine, con riguardo alle risorse finanziarie per l'attuazione della Strategia 2020, alla lettera x), il richiamo alla salvaguardia delle tradizionali linee di spesa con particolare riferimento al settore dell'agricoltura è stato sostituito con un richiamo, più generico, alla salvaguardia del settore dell'agricoltura.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dai relatori.

Massimo VANNUCCI (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PD sulla proposta di documento finale formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano, all'unanimità, la proposta di documento finale formulata dai relatori.

La seduta termina alle 19.30.

ALLEGATO 1

**Documento di lavoro della Commissione: Consultazione
sulla futura strategia UE 2020 COM(2009)647 def.****PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATO DAI RELATORI**

Le Commissioni V e XIV,

esaminato il documento di consultazione della Commissione europea sulla futura Strategia « UE 2020 (COM(2009)647);

tenuto conto della comunicazione della Commissione «EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010) 2020), presentata il 3 marzo 2010 in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 e della risoluzione del Parlamento europeo sulla Strategia UE 2020, approvata il 10 marzo 2010;

considerati gli importanti elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione di rappresentanti di Banca d'Italia e del sottosegretario allo sviluppo economico Saglia;

premesso che:

l'enfasi e gli accenti trionfalistici che caratterizzavano in parte la Strategia di Lisbona, all'origine e nei suoi diversi aggiornamenti, vengono accantonati, per lasciare spazio ad un'analisi che sottolinea la necessità di «fissare traguardi comuni realistici» e ha il pregio di riconoscere la complessità dei temi che l'Europa è chiamata ad affrontare se intende operare un efficace rilancio del proprio sistema economico;

a questo scopo, sarebbe stato opportuno che la Commissione europea riconoscesse espressamente, nella comunicazione del 3 marzo 2010, il mancato raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona, sia in

materia di crescita sia di occupazione, e ne analizzasse più accuratamente le cause;

il fallimento della Strategia di Lisbona è imputabile primariamente all'indicazione di un numero eccessivo di obiettivi, al ricorso al metodo aperto di coordinamento e all'assenza di strumenti vincolanti per l'attuazione degli obiettivi stessi a livello nazionale;

anche nella Strategia 2020 proposta dalla Commissione i potenziali obiettivi, le aree di impegno comune, appaiono in numero eccessivo, soprattutto alla luce delle scarse risorse disponibili, a livello dei bilanci comunitario e nazionale, come lo stesso documento riconosce. Sotto questo aspetto, in ottemperanza all'evocato realismo e alla scarsità di risorse, sarà indispensabile selezionare le «priorità delle priorità» e su queste concentrare gli sforzi;

in via preliminare, andrebbe affrontato il tema della *governance* della nuova Strategia. Di recente, infatti, nel misurarsi con la crisi economica internazionale, l'Unione ha palesato tutta la debolezza dell'azione di coordinamento delle politiche economiche che è in grado di svolgere e ha in concreto operato come foro di consultazione, di condivisione dei problemi e di individuazione delle possibili soluzioni, lasciando libero ogni Stato membro di applicare una propria strategia;

anche il mancato rispetto dei criteri del Patto di stabilità e crescita da parte di numerosi Stati membri appartenenti alla zona euro pone in rilievo, come

evidenziato dal Parlamento europeo, le carenze a livello di coordinamento economico in seno all'Unione economica e monetaria;

l'efficacia del coordinamento appare legata anche all'individuazione delle risorse da destinare alle singole politiche: in mancanza di risorse, ci dobbiamo attendere un coordinamento debole e un'azione scarsamente incisiva da parte della UE nel suo complesso;

più in generale, la chiave per il successo della nuova Strategia UE 2020 è costituita dalla costruzione di una *governance* economica effettiva, che presupporrebbe l'inclusione in un unico programma della Strategia per la crescita e l'occupazione, di quella per lo sviluppo sostenibile e del Patto di stabilità e crescita, eliminando il disallineamento tra coordinamento delle politiche economiche e politica monetaria;

a queste esigenze la Commissione europea, nella comunicazione del 3 marzo, sembra fornire una risposta solo in parte adeguata, stabilendo condivisibilmente che gli Stati membri presentino allo stesso tempo i programmi annuali di stabilità e i programmi di riforma per la Strategia 2020, i quali sarebbero valutati congiuntamente dalle Istituzioni dell'UE,;

la Commissione prospetta in modo generico il coinvolgimento nella *governance* della Strategia di tutte le autorità nazionali, regionali e locali, non attribuendo tuttavia uno specifico rilievo ai parlamenti nazionali;

appare fondamentale ripartire dal vero tesoro dell'Europa, il capitale umano, valorizzandolo attraverso strumenti quali l'istruzione e la ricerca. È inoltre necessario applicare il principio di sussidiarietà nella sua duplice valenza: attraverso la sussidiarietà si valorizzano sia gli Stati e le loro specificità, sia le realtà che nascono spontaneamente nella società e che da sempre caratterizzano la storia europea;

per impostare su basi realistiche la nuova Strategia UE 2020, è opportuno che

l'Europa prenda le mosse e tragga le opportune conseguenze dalla crisi che l'ha colpita e di cui ancora si avvertono gli effetti;

l'Europa è ancora in fase di uscita da una crisi economico-finanziaria di vaste proporzioni, dovuta alle gravi disfunzioni registratesi nei settori finanziario, assicurativo e immobiliare;

occorre concentrarsi e incidere sui fenomeni all'origine della crisi, evitando di limitarsi a stabilire nuove regole in materia di liquidità e di requisiti di capitale degli operatori bancari, con ripercussioni negative su un sistema produttivo già duramente provato e che sta dando timidi segnali di ripresa;

la crisi ha confermato la funzione anticiclica del settore pubblico che ha concorso in misura determinante ad evitare un effetto domino, consentendo all'economia di riprendere a crescere in tempi relativamente brevi;

in Italia il PIL, nel terzo trimestre del 2009, ha registrato un aumento dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente, dopo cinque trimestri negativi consecutivi, pur evidenziando un calo su base annua del 5,1 per cento rispetto al 2008 e, nel mese di gennaio 2010, la crescita del PIL è stata del 2,6 per cento rispetto al mese precedente. Le imprese continuano tuttavia a non aumentare la produzione in ragione di una situazione di perdurante incertezza;

le ragioni di tale situazione sono da ricercarsi nel calo dell'occupazione, che si traduce in una riduzione del reddito disponibile per le famiglie ed in una minore propensione al consumo;

l'OCSE nel suo *Economic Outlook* concernente l'Italia e pubblicato il 19 novembre 2009 stima la crescita italiana rispettivamente all'1,1 per cento nel 2010 ed all'1,5 per cento nel 2011, ma pone anche l'accento sulla necessità di interventi fiscali, che finora non si sono potuti adottare a causa dell'alto livello del debito pubblico;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla governance della Strategia:

a) la Commissione, per ovviare alla carenza della Strategia di Lisbona, dovrà proporre un'unica strategia in un unico testo, prevedendo una struttura di governance forte e trasparente, ma che rispetti pienamente le diversità esistenti all'interno della UE e il principio di sussidiarietà accolto dai Trattati;

b) a questo scopo va, in particolare, considerata l'opportunità di includere in un unico programma coerente la Strategia per la crescita e l'occupazione, quella per lo sviluppo sostenibile e il Patto di Stabilità e crescita, integrando obiettivi e strumenti in parte sovrapposti con l'obiettivo primario dello sviluppo economico;

c) sarebbe opportuno valutare in modo più approfondito, in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, l'introduzione di meccanismi « premiali » o « sanzionatori » volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi della nuova Strategia da parte degli Stati membri, anche mediante la costituzione di un apposito fondo di sostegno agli interventi contemplati nella Strategia di cui beneficerebbero gli Stati membri che conseguono gli obiettivi stabiliti;

d) l'Eurogruppo dovrebbe svolgere, in coerenza con il Trattato di Lisbona, un ruolo incisivo e sistematico nel coordinamento delle politiche economiche dei Paesi dell'area euro, anche al fine rafforzare il principio di solidarietà tra gli stati membri e reagire adeguatamente agli *shock* asimmetrici e agli attacchi speculativi;

e) appare necessario prevedere meccanismi efficaci di attuazione e di verifica e pervenire ad una corretta valutazione dei fattori che ostacolano l'attuazione

della nuova Strategia, individuando provvedimenti mirati, finalizzati a superare le difficoltà più evidenti;

f) è essenziale coinvolgere adeguatamente i parlamenti nazionali nella definizione e nell'effettiva attuazione degli obiettivi della Strategia. A questo scopo il Governo dovrebbe consultare con congruo anticipo le Camere in relazione a tutti i passaggi rilevanti della procedura;

g) la definizione e l'attuazione della nuova Strategia dovrebbero essere contrassegnate inoltre dalla piena partecipazione della società civile, chiamando le parti sociali a fornire il proprio contributo sia a livello europeo che nazionale;

h) la Strategia 2020 dovrebbe valorizzare il ruolo svolto dalle Regioni quale fattore di crescita e di sviluppo dei territori;

i) la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni e migliorando la competitività delle singole Regioni. Pertanto, le misure volte all'attuazione della nuova Strategia dovranno in ogni caso prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale. A tale scopo è necessario che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale, con particolare riguardo alle regioni insulari. Occorre inoltre che il Governo si adoperi, in vista della revisione del bilancio dell'UE, per evitare ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale e per mantenere un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

con riferimento alle priorità della Strategia UE 2020:

j) la Strategia UE 2020 avrà successo solo se potrà fondarsi su bilanci pubblici

sostenibili: il rispetto del Patto di stabilità e i principi in materia di strategia di uscita coordinate per superare i riflessi della crisi economica e finanziaria sui bilanci pubblici dovrebbero costituire dei punti centrali delle future politiche fiscali;

k) sul piano istituzionale, la carenza che oggi appare più urgente colmare, come evidenziato dalla Commissione europea, riguarda la creazione di un Fondo monetario europeo in grado di svolgere un ruolo analogo al Fondo monetario internazionale;

l) un rilievo centrale va riconosciuto in questo contesto alle PMI, che sono il motore dell'economia europea e costituiscono da sempre anche il tessuto connettivo dell'economia nazionale, creano un numero elevato di posti di lavoro e possono svolgere un ruolo determinante nel favorire la ripresa economica, rafforzando un'economia sociale e di mercato sostenibile e promuovendo nel contempo la creatività e l'innovazione. A questo scopo, la linea politica adottata con l'introduzione dello *Small Business Act* deve essere rafforzata, facendo ulteriori progressi nel campo della deregolamentazione e creando un ambiente favorevole per le nuove imprese che incoraggi l'imprenditorialità e migliori l'accesso ai finanziamenti;

m) nell'ambito della medesima iniziativa occorre inoltre promuovere l'individuazione di strumenti di riconversione economica delle aree industriali più duramente colpite dalla crisi, in grado di affrontare anche le difficoltà in cui versano i territori italiani che, da sempre, rappresentano il motore dello sviluppo del Paese. A tale scopo andrebbe assicurato, in particolare, un sostegno adeguato del Fondo di adeguamento alla globalizzazione ed un'applicazione flessibile della disciplina degli aiuti di Stato;

n) lo sviluppo dell'economia europea sulla base di principi del Mercato unico potrà realizzarsi solo compiendo significativi progressi sul piano dell'armonizzazione delle regole fiscali, in modo da

assicurare che la concorrenza tra gli attori economici europei avvenga su un piano di effettiva parità, promuovendo l'ulteriore integrazione delle economie nazionali;

o) con riferimento all'Iniziativa faro: « Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse », una priorità fondamentale è costituita dall'avvio di investimenti comuni e pubblici nei settori ambientali ed energetici, ai quali appare strettamente legata la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e duraturo dell'economia europea. La UE dovrebbe rafforzare il suo ruolo leader nell'economia sostenibile e nelle tecnologie per la mobilità verde, tenuto conto che le produzioni sostenibili, l'uso efficiente delle risorse e l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili consentiranno di preservare una forte base manifatturiera delle economie nazionali. A questo scopo è altresì prioritario potenziare le reti trans-europee nel settore dell'energia, con il sostegno dei fondi strutturali e della BEI, nonché promuovere progetti infrastrutturali di notevole importanza strategica per l'UE nelle regioni dei Balcani, del Mediterraneo e dell'Eurasia;

p) la crescita dell'economia europea non potrà prescindere dallo sviluppo delle attività di ricerca di base e applicata, vero motore della crescita e fondamentale requisito di competitività. La ricerca dovrebbe essere condotta in modo coordinato e tale da risultare fonte di benefici per tutti i cittadini dell'Unione;

q) nell'ambito dell' Iniziativa faro: « *Youth on the move* » è prioritario integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie) e collegarli ai programmi e alle risorse nazionali;

r) per l'attuazione di tutti gli obiettivi e delle iniziative contemplate dalla Strategia 2020, occorre utilizzare efficacemente le politiche esterne dell'UE, sia

sviluppando maggiormente la dimensione esterna delle politiche interne sia mediante la politica commerciale.

con riguardo alle risorse finanziarie per l'attuazione della Strategia 2020:

s) occorre, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010, concentrare stanziamenti consistenti del bilancio UE sulle nuove priorità della Strategia nonché incentivare, secondo un approccio integrato, il ricorso a nuovi modelli di finanziamento, quali i partenariati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo

europeo per gli investimenti (FEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

t) il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia, nonché prevedere gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, e, non appena si avvertiranno gli effetti della ripresa economica, dovrà essere verificata la possibilità di assicurare un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013.

ALLEGATO 2

**Documento di lavoro della Commissione: Consultazione
sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def.**

**DOCUMENTO DI LAVORO:
PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE INTEGRATA DALLE
PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE DA DEPUTATI**

Le Commissioni V e XIV,

esaminato il documento di consultazione della Commissione europea sulla futura Strategia « UE 2020 (COM(2009)647);

tenuto conto della comunicazione della Commissione «EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010) 2020), presentata il 3 marzo 2010 in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 e della risoluzione del Parlamento europeo sulla Strategia UE 2020, approvata il 10 marzo 2010;

considerati gli importanti elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione di rappresentanti di Banca d'Italia e del sottosegretario allo sviluppo economico Saglia;

premesso che:

l'enfasi e gli accenti trionfalistici che caratterizzavano in parte la Strategia di Lisbona, all'origine e nei suoi diversi aggiornamenti, vengono accantonati, per lasciare spazio ad un'analisi che sottolinea la necessità di « fissare traguardi comuni realistici » e ha il pregio di riconoscere la complessità dei temi che l'Europa è chiamata ad affrontare se intende operare un efficace rilancio del proprio sistema economico;

a questo scopo, sarebbe stato opportuno che la Commissione europea riconoscesse espressamente, nella comunicazione del 3 marzo 2010, il mancato

raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona, sia in materia di crescita sia di occupazione, e ne analizzasse più accuratamente le cause;

il fallimento della Strategia di Lisbona è imputabile primariamente all'indicazione di un numero eccessivo di obiettivi, al ricorso al metodo aperto di coordinamento, **basato sul mero « scambio di migliori pratiche » e sulla « pressione tra pari », (Buttiglione)** e all'assenza di strumenti vincolanti per l'attuazione degli obiettivi stessi a livello nazionale;

anche nella Strategia 2020 proposta dalla Commissione i potenziali obiettivi, le aree di impegno comune, appaiono in numero eccessivo, soprattutto alla luce delle scarse risorse disponibili, a livello dei bilanci comunitario e nazionale, come lo stesso documento riconosce. Sotto questo aspetto, in ottemperanza all'evocato realismo e alla scarsità di risorse, sarà indispensabile selezionare le « priorità delle priorità » e su queste concentrare gli sforzi;

in via preliminare, andrebbe affrontato il tema della *governance* della nuova Strategia. Di recente, infatti, nel misurarsi con la crisi economica internazionale, l'Unione ha palesato tutta la debolezza dell'azione di coordinamento delle politiche economiche che è in grado di svolgere e ha in concreto operato come foro di consultazione, di condivisione dei

problemi e di individuazione delle possibili soluzioni, lasciando libero ogni Stato membro di applicare una propria strategia;

anche il mancato rispetto dei criteri del Patto di stabilità e crescita da parte di numerosi Stati membri appartenenti alla zona euro pone in rilievo, come evidenziato dal Parlamento europeo, le carenze a livello di coordinamento economico in seno all'Unione economica e monetaria. **Il Patto rimane infatti diretto, in via pressoché esclusiva, alla fissazione di vincoli esterni che non tengono adeguatamente conto del ciclo economico, mentre manca una politica dell'UE per la crescita (Buttiglione);**

risulta inoltre evidente l'assenza di politiche dell'UE per l'occupazione, che dovrebbe invece divenire un obiettivo prioritario nella Strategia UE 2020 (Baretta). Al riguardo, sono condivisibili le indicazioni contenute nella risoluzione in materia approvata dal Parlamento europeo il 10 marzo 2010, la quale chiede di mettere in atto un programma sociale ambizioso per combattere la povertà e l'emarginazione sociale, aiutare i lavoratori a conciliare l'occupazione con le responsabilità familiari, favorire l'apprendimento permanente, lottare contro la discriminazione e promuovere l'integrazione della dimensione di genere, la parità tra donne e uomini e i diritti dei lavoratori nonché buone condizioni di lavoro, creando maggiori opportunità di formazione e tirocinio per i giovani e tutelandoli al contempo da pratiche lavorative abusive;

l'efficacia del coordinamento appare legata anche all'individuazione delle risorse da destinare alle singole politiche: in mancanza di risorse, ci dobbiamo attendere un coordinamento debole e un'azione scarsamente incisiva da parte della UE nel suo complesso;

più in generale, la chiave per il successo della nuova Strategia UE 2020 è costituita dalla costruzione di una *governance* economica effettiva, che presupporrebbe l'inclusione in un unico programma

della Strategia per la crescita e l'occupazione, di quella per lo sviluppo sostenibile e del Patto di Stabilità e crescita, eliminando **l'asimmetria, non più sostenibile, tra politica monetaria, competenza esclusiva dell'UE, e politiche economiche e di bilancio, prive di coordinamento; (Buttiglione)**

a queste esigenze la Commissione europea, nella comunicazione del 3 marzo, sembra fornire una risposta solo in parte adeguata, stabilendo condivisibilmente che gli Stati membri presentino allo stesso tempo i programmi annuali di stabilità e i programmi di riforma per la Strategia 2020, i quali sarebbero valutati congiuntamente dalle Istituzioni dell'UE,;

la Commissione prospetta in modo generico il coinvolgimento nella *governance* della Strategia di tutte le autorità nazionali, regionali e locali, non attribuendo tuttavia uno specifico rilievo ai parlamenti nazionali;

appare fondamentale ripartire dal vero tesoro dell'Europa, il capitale umano, valorizzandolo attraverso strumenti quali l'istruzione e la ricerca. È inoltre necessario applicare il principio di sussidiarietà nella sua duplice valenza: attraverso la sussidiarietà si valorizzano sia gli Stati e le loro specificità, sia le realtà che nascono spontaneamente nella società e che da sempre caratterizzano la storia europea;

per impostare su basi realistiche la nuova Strategia UE 2020, è opportuno che l'Europa prenda le mosse e tragga le opportune conseguenze dalla crisi che l'ha colpita e di cui ancora si avvertono gli effetti;

l'Europa è ancora in fase di uscita da una crisi economico-finanziaria di vaste proporzioni, dovuta alle gravi disfunzioni registratesi nei settori finanziario, assicurativo e immobiliare;

occorre concentrarsi e incidere sui fenomeni all'origine della crisi, evitando di limitarsi a stabilire nuove regole in materia di liquidità e di requisiti di capitale degli operatori bancari, con ripercussioni

negative su un sistema produttivo già duramente provato e che sta dando timidi segnali di ripresa;

la crisi ha confermato la funzione anticiclica del settore pubblico che ha concorso in misura determinante ad evitare un effetto domino, consentendo all'economia di tornare a crescere in tempi relativamente brevi;

in Italia il PIL, nel terzo trimestre del 2009, ha registrato un incremento dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente, dopo cinque trimestri negativi consecutivi, pur evidenziando un calo su base annua del 5,1 per cento rispetto al 2008 e, nel mese di gennaio 2010, la crescita del PIL è stata del 2,6 per cento rispetto al mese precedente. Le imprese continuano tuttavia a non aumentare la produzione in ragione di una situazione di perdurante incertezza;

le ragioni di tale situazione sono da ricercarsi nel calo dell'occupazione, che si traduce in una riduzione del reddito disponibile per le famiglie ed in una minore propensione al consumo;

l'OCSE nel suo *Economic Outlook* concernente l'Italia e pubblicato il 19 novembre 2009 stima la crescita italiana rispettivamente all'1,1 per cento nel 2010 ed all'1,5 per cento nel 2011, ma pone anche l'accento sulla necessità di interventi fiscali, che finora non si sono potuti adottare a causa dell'alto livello del debito pubblico;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla governance della Strategia:

a) la Commissione, per ovviare alla carenza della Strategia di Lisbona, dovrà proporre un'unica strategia in un unico testo, prevedendo una struttura di *governance* forte e trasparente, ma che rispetti

pienamente le diversità esistenti all'interno della UE e il principio di sussidiarietà accolto dai Trattati;

b) a questo scopo è, in particolare, necessario includere in un unico programma coerente la Strategia per la crescita e l'occupazione, quella per lo sviluppo sostenibile e il Patto di Stabilità e crescita, integrando obiettivi e strumenti in parte sovrapposti con l'obiettivo primario dello sviluppo economico;

c) è necessario valutare (Ciccanti) in modo più approfondito, in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, l'introduzione di meccanismi « premiali » o « sanzionatori » volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi della nuova Strategia da parte degli Stati membri, anche mediante la costituzione di un apposito fondo di sostegno agli interventi contemplati nella Strategia di cui beneficerebbero gli Stati membri che conseguono gli obiettivi stabiliti;

d) l'Eurogruppo dovrebbe svolgere, in coerenza con il Trattato di Lisbona, un ruolo incisivo e sistematico nel coordinamento delle politiche economiche dei Paesi dell'area euro, anche al fine rafforzare il principio di solidarietà tra gli Stati membri e reagire adeguatamente agli *shock* asimmetrici e agli attacchi speculativi;

e) appare necessario prevedere meccanismi efficaci di attuazione e di verifica e pervenire ad una corretta valutazione dei fattori che ostacolano l'attuazione della nuova Strategia, individuando provvedimenti mirati, finalizzati a superare le difficoltà più evidenti;

f) è essenziale coinvolgere adeguatamente i parlamenti nazionali nella definizione e nell'effettiva attuazione degli obiettivi della Strategia. A questo scopo il Governo dovrebbe consultare con congruo anticipo le Camere in relazione a tutti i passaggi rilevanti della procedura;

g) la definizione e l'attuazione della nuova Strategia dovrebbero essere contrassegnate inoltre dalla piena partecipa-

zione della società civile, chiamando le parti sociali a fornire il proprio contributo sia a livello europeo che nazionale;

h) la Strategia 2020 dovrebbe valorizzare il ruolo svolto dalle Regioni quale fattore di crescita e di sviluppo dei territori;

i) la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e **riequilibrando** la competitività delle singole Regioni. Pertanto, le misure volte all'attuazione della nuova Strategia dovranno in ogni caso prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale. A tale scopo è necessario che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale, con particolare riguardo alle regioni insulari. Occorre inoltre che il Governo si adoperi, in vista della revisione del bilancio dell'UE, per evitare ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando **un approccio politico e non meramente contabile**, e per mantenere, **anche per le regioni italiane attualmente incluse nell'obiettivo convergenza**, (Vannucci) un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

con riferimento alle priorità della Strategia UE 2020:

j) la Strategia UE 2020 avrà successo solo se potrà fondarsi su bilanci pubblici sostenibili: il rispetto del Patto di stabilità e i principi in materia di Strategia di uscita coordinate per superare i riflessi della crisi economica e finanziaria sui bilanci pubblici dovrebbero costituire dei punti centrali delle future politiche fiscali. **Tuttavia, la crisi economica ha posto in rilievo la necessità di rivedere gli effetti prociclici dello strumento del Patto di stabilità e crescita, non sufficiente a evi-**

tare un accumulo di debiti pubblici e privati che mettono a rischio la stabilità di tutto il sistema; (Buttigione – Gioacchino Alfano)

k) appare pertanto urgente dotare, come evidenziato dalla Commissione europea, l'UE di Fondo monetario europeo in grado di svolgere un ruolo analogo al Fondo monetario internazionale, **garantendo la stabilità dell'area euro mediante una più efficace sorveglianza multilaterale** (Ciccanti);

l) al tempo stesso, occorre dotare l'UE di specifici strumenti per finanziare la crescita, in particolare mediante l'emissione di titoli di debito pubblico europeo (*eurobond*), (Baretta);

m) un rilievo centrale va riconosciuto in questo contesto alle PMI, e in particolare alle microimprese, (Consiglio) che sono il motore dell'economia europea e costituiscono da sempre anche il tessuto connettivo dell'economia nazionale, creano un numero elevato di posti di lavoro e possono svolgere un ruolo determinante nel favorire la ripresa economica, rafforzando un'economia sociale e di mercato sostenibile e promuovendo nel contempo la creatività e l'innovazione. A questo scopo, la linea politica adottata con l'introduzione dello *Small Business Act* deve essere rafforzata, facendo ulteriori progressi nel campo della deregolamentazione e creando un ambiente favorevole per le nuove imprese che incoraggi l'imprenditorialità e migliori l'accesso ai finanziamenti. **Occorre inoltre che l'Unione europea si adoperi per accelerare la revisione in corso delle regole dettate dall'Accordo di Basilea 2 ai fini della concessione del credito, che sono risultate troppo stringenti e penalizzanti per le imprese italiane** (De Angelis).

n) nell'ambito della medesima iniziativa occorre inoltre promuovere l'individuazione di strumenti di riconversione economica delle aree industriali più duramente colpite dalla crisi, in grado di affrontare anche le difficoltà in cui versano i territori italiani che, da sempre,

rappresentano il motore dello sviluppo del Paese. A tale scopo andrebbe assicurato, in particolare, un sostegno adeguato del Fondo di adeguamento alla globalizzazione ed un'applicazione flessibile della disciplina degli aiuti di Stato;

o) lo sviluppo dell'economia europea sulla base di principi del Mercato unico potrà realizzarsi solo compiendo significativi progressi sul piano dell'armonizzazione delle regole fiscali, in modo da assicurare che la concorrenza tra gli attori economici europei avvenga su un piano di effettiva parità, promuovendo l'ulteriore integrazione delle economie nazionali;

p) **carattere prioritario va attribuito altresì all'obiettivo di una piena occupazione, sostenibile e di elevata qualità, promuovendo le misure previste dall'iniziativa faro: «un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro» (Barretta), con particolare riferimento a quelle intese ad agevolare e promuovere la mobilità della manodopera nell'UE, a garantire maggiore equilibrio tra offerta e domanda di lavoro, a rafforzare la capacità delle parti sociali per la risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i livelli (UE, nazionale/regionale, settoriale, aziendale), nonché allo sviluppo di un quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione (*European Skills, Competences and Occupations framework* (ESCO)). Il successo di queste iniziative richiede un sostegno finanziario adeguato dei fondi strutturali;**

q) al fine di tenere conto dei concreti sbocchi nel mercato del lavoro e dei settori dinamici dell'economia europea, piuttosto che fissare un obiettivo esclusivamente in termini di istruzione universitaria, occorrerebbe stabilire un indicatore anche in termini di formazione permanente, coerente con una strategia espressa in termini di *skills* piuttosto che di sola istruzione; (Giacchino Alfano)

r) con riferimento agli impegni europei per la riduzione dei tassi di povertà, è opportuno attribuire un carattere di priorità all'individuazione di un indicatore

di povertà assoluta, definito sulla base di una soglia di povertà che corrisponda alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un determinato paniere di beni e servizi; (Giacchino Alfano)

s) con riferimento all'Iniziativa faro: «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», una priorità fondamentale è costituita dall'avvio di investimenti comuni e pubblici nei settori ambientali ed energetici, ai quali appare strettamente legata la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e duraturo dell'economia europea. La UE dovrebbe rafforzare il suo ruolo leader nell'economia sostenibile e nelle tecnologie per la mobilità verde, tenuto conto che le produzioni sostenibili, l'uso efficiente delle risorse e l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili consentiranno di preservare una forte base manifatturiera delle economie nazionali. A questo scopo è altresì prioritario potenziare le reti trans-europee nel settore dell'energia, con il sostegno dei fondi strutturali e della BEI, nonché promuovere progetti infrastrutturali di notevole importanza strategica per l'UE nelle regioni dei Balcani, del Mediterraneo e dell'Eurasia;

t) **merita la massima considerazione l'impegno assunto dall'UE di ridurre le emissioni di CO₂ almeno del 20 per cento entro il 2020, ma va sottolineato che, a fronte della disponibilità dell'UE ad una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas serra, deve essere acquisito l'impegno degli altri membri della comunità internazionale ad adottare anch'essi misure adeguate nello stesso ambito, evitando in tale modo le iniquità determinatesi in sede di applicazione del protocollo di Kyoto, per adeguarsi al quale le nostre aziende sostengono costi assai elevati; (Polledri)**

u) la crescita dell'economia europea non potrà prescindere dallo sviluppo delle attività di ricerca di base e applicata, vero motore della crescita e fondamentale requisito di competitività. **L'obiettivo europeo, peraltro, dovrebbe essere espresso, non solo in termini di ricerca, ma riguardare sia la ricerca che l'innovazione, in**

modo da concentrarsi anche sui risultati e da ricomprendere così l'attività svolta da molte piccole e medie imprese (Giacchino Alfano). La ricerca dovrebbe essere condotta in modo coordinato e tale da risultare fonte di benefici per tutti i cittadini dell'Unione;

v) nell'ambito dell' Iniziativa faro: « *Youth on the move* » è prioritario integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie) e collegarli ai programmi e alle risorse nazionali;

w) per l'attuazione di tutti gli obiettivi e delle iniziative contemplate dalla Strategia 2020 occorre utilizzare efficacemente le politiche esterne dell'UE, sia sviluppando maggiormente la dimensione esterna delle politiche interne sia mediante la politica commerciale.

con riguardo alle risorse finanziarie per l'attuazione della Strategia 2020:

x) occorre, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010, concentrare stanziamenti consistenti del bilancio UE sulle nuove priorità della Strategia nonché incentivare, secondo un approccio integrato, il ricorso a nuovi modelli di finanziamento, quali i partena-

riati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI,) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) **nella salvaguardia delle tradizionali linee di spesa con particolare riferimento al settore dell'agricoltura; (Giacchino Alfano)**

y) **andrebbe approfondita la proposta di prevedere che il bilancio dell'Unione europea attribuisca, anche attraverso il ricorso all'emissione di titoli di debito europei, risorse significative a progetti e « prodotti » europei ad altissimo valore aggiunto, in particolare, nel campo della sanità, della ricerca o a progetti nel settore delle infrastrutture; (Duilio)**

z) il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia, nonché prevedere gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, e, non appena si avvertiranno gli effetti della ripresa economica, dovrà essere verificata la possibilità di assicurare un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013, **anche utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie; (Duilio).**

ALLEGATO 3

**Documento di lavoro della Commissione: Consultazione
sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def.**

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni V e XIV,

esaminato il documento di consultazione della Commissione europea sulla futura Strategia « UE 2020 (COM(2009)647);

tenuto conto della comunicazione della Commissione «EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010) 2020), presentata il 3 marzo 2010 in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 e della risoluzione del Parlamento europeo sulla Strategia UE 2020, approvata il 10 marzo 2010;

considerati gli importanti elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione di rappresentanti di Banca d'Italia e del sottosegretario allo sviluppo economico Saglia;

premesso che:

l'enfasi e gli accenti trionfalistici che caratterizzavano in parte la Strategia di Lisbona, all'origine e nei suoi diversi aggiornamenti, vengono accantonati, per lasciare spazio ad un'analisi che sottolinea la necessità di «fissare traguardi comuni realistici» e ha il pregio di riconoscere la complessità dei temi che l'Europa è chiamata ad affrontare se intende operare un efficace rilancio del proprio sistema economico;

a questo scopo, sarebbe stato opportuno che la Commissione europea riconoscesse espressamente, nella comunicazione del 3 marzo 2010, il mancato raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona, sia in

materia di crescita sia di occupazione, e ne analizzasse più accuratamente le cause;

il fallimento della Strategia di Lisbona è imputabile primariamente all'indicazione di un numero eccessivo di obiettivi, al ricorso al metodo aperto di coordinamento, basato sul mero «scambio di migliori pratiche» e sulla «pressione tra pari», e all'assenza di strumenti vincolanti per l'attuazione degli obiettivi stessi a livello nazionale;

anche nella Strategia 2020 proposta dalla Commissione, i potenziali obiettivi e le aree di impegno comune, appaiono in numero eccessivo, soprattutto alla luce delle scarse risorse disponibili, a livello dei bilanci comunitario e nazionale, come lo stesso documento riconosce. Sotto questo aspetto, in ottemperanza all'evocato realismo e alla scarsità di risorse, sarà indispensabile selezionare le «priorità delle priorità» e su queste concentrare gli sforzi;

in via preliminare agli stessi contenuti, andrebbe affrontato il tema della *governance* della nuova Strategia. Di recente, infatti, nel misurarsi con la crisi economica internazionale, l'Unione ha palesato tutta la debolezza dell'azione di coordinamento delle politiche economiche che è in grado di svolgere e ha in concreto operato come foro di consultazione, di condivisione dei problemi e di individuazione delle possibili soluzioni, lasciando libero ogni Stato membro di applicare una propria strategia;

anche il mancato rispetto dei criteri del Patto di stabilità e crescita da

parte di numerosi Stati membri appartenenti alla zona euro pone in rilievo, come evidenziato dal Parlamento europeo, le carenze a livello di coordinamento economico in seno all'Unione economica e monetaria. Il Patto rimane infatti diretto, in via pressoché esclusiva, alla fissazione di vincoli esterni che non tengono adeguatamente conto del ciclo economico, mentre manca una politica dell'UE per la crescita;

occorre rafforzare le politiche dell'UE per l'occupazione e, al riguardo, sono condivisibili le indicazioni contenute nella risoluzione in materia approvata dal Parlamento europeo il 10 marzo 2010, la quale chiede di mettere in atto un programma sociale ambizioso per combattere la povertà e l'emarginazione sociale, aiutare i lavoratori a conciliare l'occupazione con le responsabilità familiari, favorire l'apprendimento permanente, lottare contro la discriminazione e promuovere l'integrazione della dimensione di genere, la parità tra donne e uomini e i diritti dei lavoratori nonché buone condizioni di lavoro, creando maggiori opportunità di formazione e tirocinio per i giovani e tutelando al contempo da pratiche lavorative abusive;

l'efficacia del coordinamento appare legata anche all'individuazione delle risorse da destinare alle singole politiche: in mancanza di risorse, ci dobbiamo attendere un coordinamento debole e un'azione scarsamente incisiva da parte della UE nel suo complesso;

più in generale, la chiave per il successo della nuova Strategia UE 2020 è costituita dalla costruzione di una *governance* economica effettiva, che presupporrebbe l'inclusione in un unico programma della Strategia per la crescita e l'occupazione, di quella per lo sviluppo sostenibile e del Patto di stabilità e crescita, intervenendo sull'asimmetria, non più sostenibile, tra politica monetaria, competenza esclusiva dell'UE, e politiche economiche e di bilancio, di cui occorre rafforzare il coordinamento;

a queste esigenze la Commissione europea, nella comunicazione del 3 marzo,

sembra fornire una risposta solo in parte adeguata, stabilendo condivisibilmente che gli Stati membri presentino allo stesso tempo i programmi annuali di stabilità e i programmi di riforma per la Strategia 2020, i quali sarebbero valutati congiuntamente dalle Istituzioni dell'UE;

la Commissione prospetta in modo generico il coinvolgimento nella *governance* della Strategia di tutte le autorità nazionali, regionali e locali, non attribuendo tuttavia uno specifico rilievo ai parlamenti nazionali;

appare fondamentale ripartire dal vero tesoro dell'Europa, il capitale umano, valorizzandolo attraverso strumenti quali l'istruzione e la ricerca. È inoltre necessario applicare il principio di sussidiarietà nella sua duplice valenza: attraverso la sussidiarietà si valorizzano sia gli Stati e le loro specificità, sia le realtà che nascono spontaneamente nella società e che da sempre caratterizzano la storia europea;

per impostare su basi realistiche la nuova Strategia UE 2020, è opportuno che l'Europa prenda le mosse e tragga le opportune conseguenze dalla crisi che l'ha colpita e di cui ancora si avvertono gli effetti;

l'Europa è ancora in fase di uscita da una crisi economico-finanziaria di vaste proporzioni, dovuta alle gravi disfunzioni registratesi nei settori finanziario, assicurativo e immobiliare;

occorre concentrarsi e incidere sui fenomeni all'origine della crisi, evitando di limitarsi a stabilire nuove regole in materia di liquidità e di requisiti di capitale degli operatori bancari, con ripercussioni negative su un sistema produttivo già duramente provato e che sta dando timidi segnali di ripresa;

la crisi ha confermato la funzione anticiclica del settore pubblico che ha concorso in misura determinante ad evitare un effetto domino, consentendo all'economia di riprendere a crescere in tempi relativamente brevi;

in Italia il PIL, nel terzo trimestre del 2009, ha registrato un aumento dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente, dopo cinque trimestri negativi consecutivi, pur evidenziando un calo su base annua del 5,1 per cento rispetto al 2008 e, nel mese di gennaio 2010, la crescita del PIL è stata del 2,6 per cento rispetto al mese precedente. Le imprese continuano tuttavia a non aumentare la produzione in ragione di una situazione di perdurante incertezza;

le ragioni di tale situazione sono da ricercarsi nel calo dell'occupazione, che si traduce in una riduzione del reddito disponibile per le famiglie ed in una minore propensione al consumo;

l'OCSE nel suo *Economic Outlook* concernente l'Italia e pubblicato il 19 novembre 2009 stima la crescita italiana rispettivamente all'1,1 per cento nel 2010 ed all'1,5 per cento nel 2011, ma pone anche l'accento sulla necessità di interventi fiscali, che finora non si sono potuti adottare a causa dell'alto livello del debito pubblico;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprimono una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla governance della Strategia:

a) la Commissione, per ovviare alla carenza della Strategia di Lisbona, dovrà proporre un'unica strategia in un unico testo, prevedendo una struttura di *governance* forte e trasparente, ma che rispetti pienamente le diversità esistenti all'interno della UE e il principio di sussidiarietà accolto dai Trattati;

b) a questo scopo è, in particolare, necessario includere in un unico programma coerente la Strategia per la crescita e l'occupazione, quella per lo sviluppo sostenibile e il Patto di Stabilità e

crescita, integrando obiettivi e strumenti in parte sovrapposti con l'obiettivo primario dello sviluppo economico;

c) è necessario valutare in modo più approfondito, in vista del Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, l'introduzione di meccanismi « premiali » o « sanzionatori » volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi della nuova Strategia da parte degli Stati membri, anche mediante la costituzione di un apposito fondo di sostegno agli interventi contemplati nella Strategia di cui beneficerebbero gli Stati membri che conseguono gli obiettivi stabiliti;

d) l'Eurogruppo dovrebbe svolgere, in coerenza con il Trattato di Lisbona, un ruolo incisivo e sistematico nel coordinamento delle politiche economiche dei Paesi dell'area euro, anche al fine rafforzare il principio di solidarietà tra gli Stati membri e reagire adeguatamente agli *shock* asimmetrici e agli attacchi speculativi;

e) appare necessario prevedere meccanismi efficaci di attuazione e di verifica e pervenire ad una corretta valutazione dei fattori che ostacolano l'attuazione della nuova Strategia, individuando provvedimenti mirati, finalizzati a superare le difficoltà più evidenti;

f) è essenziale coinvolgere adeguatamente i parlamenti nazionali nella definizione e nell'effettiva attuazione degli obiettivi della Strategia. A questo scopo il Governo dovrebbe consultare con congruo anticipo le Camere in relazione a tutti i passaggi rilevanti della procedura;

g) la definizione e l'attuazione della nuova Strategia dovrebbero essere contrassegnate inoltre dalla piena partecipazione della società civile, chiamando le parti sociali a fornire il proprio contributo sia a livello europeo che nazionale;

h) la Strategia 2020 dovrebbe valorizzare il ruolo svolto dalle Regioni quale fattore di crescita e di sviluppo dei territori;

i) la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività delle singole Regioni. Pertanto, le misure volte all'attuazione della nuova Strategia dovranno in ogni caso prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, quali, in particolare, le regioni insulari. A tale scopo è necessario che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale. Occorre inoltre che il Governo si adoperi, in vista della revisione del bilancio dell'UE, per evitare ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché per mantenere, anche per le regioni italiane attualmente incluse nell'obiettivo Convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

con riferimento alle priorità della Strategia UE 2020:

j) la Strategia UE 2020 avrà successo solo se potrà fondarsi su bilanci pubblici sostenibili: il rispetto del Patto di stabilità e i principi in materia di strategie di uscita coordinate per superare i riflessi della crisi economica e finanziaria sui bilanci pubblici dovrebbero costituire dei punti centrali delle future politiche fiscali. Tuttavia, la crisi economica ha posto in rilievo la necessità di rivedere gli effetti prociclici dello strumento del Patto di stabilità e crescita, non sufficiente a evitare un accumulo di debiti pubblici e privati che mettono a rischio la stabilità di tutto il sistema;

k) appare pertanto necessario dotare, come evidenziato dalla Commissione eu-

ropea, l'UE di un Fondo monetario europeo in grado di svolgere un ruolo analogo al Fondo monetario internazionale, garantendo la stabilità dell'area euro mediante una più efficace sorveglianza multilaterale;

l) al tempo stesso, occorre dotare l'UE di specifici strumenti per finanziare la crescita, in particolare mediante l'emissione di titoli di debito pubblico europeo (*eurobond*), valutando anche la possibilità di destinare risorse significative per progetti e prodotti europei ad altissimo valore aggiunto;

m) un rilievo centrale va riconosciuto in questo contesto alle PMI, e in particolare alle microimprese, che sono il motore dell'economia europea e costituiscono da sempre anche il tessuto connettivo dell'economia nazionale, creano un numero elevato di posti di lavoro e possono svolgere un ruolo determinante nel favorire la ripresa economica, rafforzando un'economia sociale e di mercato sostenibile e promuovendo nel contempo la creatività e l'innovazione. A questo scopo, la linea politica adottata con l'introduzione dello *Small Business Act* deve essere rafforzata, facendo ulteriori progressi nel campo della deregolamentazione e creando un ambiente favorevole per le nuove imprese che incoraggi l'imprenditorialità e migliori l'accesso ai finanziamenti. Occorre inoltre che l'Unione europea si adoperi per accelerare la revisione in corso delle regole dettate dall'Accordo Basilea 2 ai fini della concessione del credito, che sono risultate troppo stringenti e penalizzanti per le imprese italiane;

n) nell'ambito della medesima iniziativa occorre inoltre promuovere l'individuazione di strumenti di riconversione economica delle aree industriali più duramente colpite dalla crisi, in grado di affrontare anche le difficoltà in cui versano i territori italiani che, da sempre, rappresentano il motore dello sviluppo del Paese. A tale scopo andrebbe assicurato, in particolare, un sostegno adeguato del Fondo di adeguamento alla globalizzazione ed un'applicazione flessibile della disciplina degli aiuti di Stato;

o) lo sviluppo dell'economia europea sulla base di principi del Mercato unico potrà realizzarsi solo compiendo significativi progressi sul piano dell'armonizzazione delle regole fiscali, in modo da assicurare che la concorrenza tra gli attori economici europei avvenga su un piano di effettiva parità, promuovendo l'ulteriore integrazione delle economie nazionali;

p) carattere prioritario va attribuito altresì all'obiettivo di una piena occupazione, sostenibile e di elevata qualità, promuovendo le misure previste dall'iniziativa faro: « Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro », con particolare riferimento a quelle intese ad agevolare e promuovere la mobilità della manodopera nell'UE, a garantire maggiore equilibrio tra offerta e domanda di lavoro, a rafforzare la capacità delle parti sociali per la risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i livelli (UE, nazionale/regionale, settoriale, aziendale), nonché allo sviluppo di un quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione (*European Skills, Competences and Occupations framework* (ESCO)). Il successo di queste iniziative richiede un sostegno finanziario adeguato dei fondi strutturali;

q) al fine di tenere conto dei concreti sbocchi nel mercato del lavoro e dei settori dinamici dell'economia europea, piuttosto che fissare un obiettivo esclusivamente in termini di istruzione universitaria, occorrerebbe stabilire un indicatore in termini di formazione permanente, coerente con una strategia espressa in termini di *skills* piuttosto che di sola istruzione;

r) con riferimento agli impegni europei per la riduzione dei tassi di povertà, è opportuno attribuire un carattere di priorità all'individuazione di un indicatore di povertà assoluta, definito sulla base di una soglia di povertà che corrisponda alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un determinato paniere di beni e servizi;

s) con riferimento all'iniziativa faro: « Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse », una priorità fondamentale è co-

stituita dall'avvio di investimenti comuni e pubblici nei settori ambientali ed energetici, ai quali appare strettamente legata la prospettiva di uno sviluppo sostenibile e duraturo dell'economia europea. La UE dovrebbe rafforzare il suo ruolo *leader* nell'economia sostenibile e nelle tecnologie per la mobilità verde, tenuto conto che le produzioni sostenibili, l'uso efficiente delle risorse e l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili consentiranno di preservare una forte base manifatturiera delle economie nazionali. A questo scopo è altresì prioritario potenziare le reti transeuropee nel settore dell'energia, con il sostegno dei fondi strutturali e della BEI, nonché promuovere progetti infrastrutturali di notevole importanza strategica per l'UE nelle regioni dei Balcani, del Mediterraneo e dell'Eurasia;

t) merita la massima considerazione l'impegno assunto dall'UE di ridurre le emissioni di CO₂ almeno del 20 per cento entro il 2020, ma va sottolineato che, a fronte della disponibilità dell'UE ad una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas serra, deve essere acquisito l'impegno degli altri membri della comunità internazionale ad adottare anch'essi misure adeguate nello stesso ambito;

u) la crescita dell'economia europea non potrà prescindere dallo sviluppo delle attività di ricerca di base e applicata, vero motore della crescita e fondamentale requisito di competitività. L'obiettivo europeo, peraltro, dovrebbe essere espresso, non solo in termini di ricerca, ma riguardare sia la ricerca che l'innovazione, in modo da concentrarsi anche sui risultati e da ricomprendere così l'attività svolta da molte piccole e medie imprese. La ricerca dovrebbe essere condotta in modo coordinato e tale da risultare fonte di benefici per tutti i cittadini dell'Unione;

v) nell'ambito dell'iniziativa faro: « *Youth on the move* » è prioritario integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Marie Curie) e collegarli ai programmi e alle risorse nazionali;

w) per l'attuazione di tutti gli obiettivi e delle iniziative contemplate dalla Strategia 2020 occorre utilizzare efficacemente le politiche esterne dell'UE, sia sviluppando maggiormente la dimensione esterna delle politiche interne sia mediante la politica commerciale;

con riguardo alle risorse finanziarie per l'attuazione della Strategia 2020:

x) occorre, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010, concentrare stanziamenti consistenti del bilancio UE sulle nuove priorità della Strategia nonché incentivare, secondo un approccio integrato, il ricorso a nuovi modelli di finanziamento, quali i partenariati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo

europeo per gli investimenti (FEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) salvaguardando il settore dell'agricoltura;

y) il quadro finanziario pluriennale dell'UE dopo il 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia, nonché prevedere gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, e, non appena si avvertiranno gli effetti della ripresa economica, dovrà essere verificata la possibilità di assicurare un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013, eventualmente anche utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	66
--	----

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	67
--	----

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	68
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
-----------------------------------	----

5-02641 Sulla nomina del presidente di DigitPA	50
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	73
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	52
------------------------------	----

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	61
AVVERTENZA	64

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 10 marzo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, intende fare una precisazione con riferimento alla relazione illustrativa svolta nella seduta di ieri, con riguardo al riparto di competenze costituzionalmente definite.

Intende, infatti, evidenziare come l'intero comma 1 dell'articolo 1, in tema di accesso ai locali del tribunale, investa le competenze esclusive dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *f*), *g*) e *l*). Le leggi regionali non potrebbero dunque dettare una disciplina in materia: la stessa regione Toscana – la cui legge regionale ha ridefinito l'intero sistema elettorale – reca un rinvio, contenuto nell'articolo 2 della legge regionale n. 74 del 2004, all'articolo 8, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, con ciò riconoscendo la competenza esclusiva dello Stato su tali profili.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che quanto testè illustrato dal collega Calderisi appaia un accanimento più che un chiarimento.

Alessandro NACCARATO (PD) evidenzia come il provvedimento in esame, anche alla luce della recenti decisioni degli organi giurisdizionali del Lazio e della Lombardia, appaia ormai di scarsa utilità. Sarebbe quindi opportuno che il Governo lo ritirasse o lo lasciasse decadere. Lo stesso principio del *favor electionis* è già previsto e tutelato nell'ordinamento.

Per quanto riguarda la formulazione del provvedimento, si sofferma in particolare sul comma 1 dell'articolo 1 che, impropriamente, fa riferimento all'ingresso « nei locali del tribunale » anziché alla cancelleria.

Ricorda che lo stesso Ministro Calderoli, oggi presente, ha richiamato la vicenda davanti agli organi di stampa, facendo presente che, dalla ricostruzione ufficiale, emerge come fossero presenti quattro rappresentanti di lista ma nessuno del Popolo della libertà. Condivide quindi le affermazioni del ministro ribadendo come ci si trovi di fronte ad una materia per la quale il decreto-legge in esame è superfluo.

Per quanto concerne le previsioni del comma 1 dell'articolo 1, rileva come l'ingresso nei locali del tribunale, ivi previsto, sia un fatto giuridicamente privo di significato: l'ingresso non dimostra infatti che i delegati alla presentazione delle liste avessero con sé i documenti in regola, che è l'altro requisito richiesto dalla legge.

Per tali ragioni – e tenuto conto che il decreto-legge non riesce a sanare tale situazione – ribadisce l'opportunità che lo stesso venga ritirato o lasciato decadere. Ricorda che vi sono precedenti analoghi

ed auspica che si tenga conto di quanto evidenziato, evitando il protrarsi di una situazione imbarazzante.

Invita infine i colleghi ad evitare richiami al Presidente della Repubblica in questa vicenda essendo chiaro a tutti che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il Governo adotta i decreti-legge sotto la propria responsabilità e che, in base all'articolo 87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica si limita ad emanarli.

Mario TASSONE (UdC), nel soffermarsi su alcuni specifici profili, rileva come gli articoli 1 e 48 della Costituzione, richiamati dal collega Calderisi nella relazione illustrativa, non siano a suo avviso evocabili. Ritiene che il *favor electionis* presupponga la messa in atto di precondizioni per la presentazione delle liste. Evidenzia come le regole e le condizioni per la presentazione delle liste non siano profili di carattere flessibile e sono volte a rendere uguale tutto il corpo elettorale: se mancano uno o più elementi è quindi evidente che non possa essere rivendicato il principio del *favor electionis*.

Ritiene, infatti, che tale principio non sarebbe stato richiamato con tanta intensità nel dibattito politico e parlamentare se la questione avesse riguardato un'altra lista anziché quella del partito di maggioranza del Paese. Sarebbe quindi più opportuno appellarsi al principio di eguaglianza.

Per quanto riguarda la formulazione del comma 1 dell'articolo 1, ritiene sia defatigante comprendere nella formulazione del testo quali siano gli uffici giudiziari a cui si fa riferimento, mentre è evidente che è la cancelleria la sede competente a ricevere le liste.

Ritiene che sulla questione del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia elettorale la questione di fondo da porsi sia soprattutto quella di capire se sia stata una buona scelta affidare alle regioni la disciplina del sistema elettorale. Ritiene, infatti, che vi sia una confusione in merito

all'intreccio di competenze che vi è sulla materia, che non giova soprattutto ai cittadini.

Ritiene inoltre che vi sia una contraddizione tra il preannunciato federalismo ed un provvedimento « centralista » come quello in esame.

Evidenzia, dunque, come uno dei problemi sia costituito dalla necessità di una riflessione sulla formulazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, anche con riguardo alla coerenza con il profilo storico delle istituzioni del nostro Paese.

Non condivide le reazioni al provvedimento in esame, quali un forte ostruzionismo parlamentare, manifestazioni di piazza e richiami al Presidente della Repubblica. Resta il fatto che la questione che si sta affrontando è foriera di pericoli e che più volte è stato affermato che non si modificano le regole del gioco quando questo è in corso. Appare infatti evidente che il provvedimento non contiene disposizioni di interpretazione autentica ma reca una disciplina innovativa.

Rileva infine come ci si trovi di fronte ad una vicenda che ha mortificato lo spirito democratico del Paese e che, se ci fosse stata più cura per le istituzioni, vi sarebbe stato un atteggiamento diverso. Invita quindi tutti al senso di responsabilità.

Antonino LO PRESTI (Pdl) condivide i richiami alla legalità ed al rispetto delle regole evidenziati nel corso del dibattito. Ritiene, tuttavia, che il problema si ponga quando queste sono violate da chi è tenuto a farle rispettare.

Richiama, quindi, la motivazione del Presidente della Repubblica che costituisce la premessa del decreto-legge in esame.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come costituisca una nozione basilare del diritto costituzionale sapere che il preambolo del decreto-legge è di competenza del Governo che lo adotta. Ritiene quindi una « bestialità » l'affermazione del collega Lo Presti.

Antonino LO PRESTI (Pdl) rileva come le affermazioni sulla « bestialità » vadano

piuttosto rivolte al collega Bressa, che non è degno di stare nella I Commissione.

(Scambio di apostrofi tra l'onorevole Gianclaudio Bressa e l'onorevole Antonino Lo Presti).

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 9.

Donato BRUNO, *presidente*, auspica che il dibattito possa riprendere in un clima di serenità e di rispetto reciproco.

Pierangelo FERRARI (PD) intende sollecitare il Governo a lasciare decadere il provvedimento in esame. Rileva che, pur avendo rispetto per il relatore Calderisi per il grave compito a cui è stato chiamato, leggendo le dichiarazioni da lui rese nel corso dei giorni emergono più facce dello stesso relatore. All'indomani dell'episodio della mancata presentazione delle liste, infatti, il collega Calderisi, con dichiarazioni rese agli organi di stampa, ha fatto riferimento ad un « colpo di Stato » evidenziando come ci si trovasse di fronte ad un reato e non ad un problema di procedimenti amministrativi. Ha usato toni forti che ricordano quelli utilizzati nella conferenza stampa di ieri dallo stesso Presidente del Consiglio.

Ricorda come, con il trascorrere dei giorni, il reato richiamato dal collega Calderisi sia divenuto nelle sue parole – come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento da lui svolta nella seduta di ieri – una « colpevole negligenza », non essendo stata registrata la mano alzata di un delegato alla presentazione delle liste.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, precisa di aver fatto riferimento, nella propria relazione ad una « violazione delle leggi » avutasi nel Lazio e in Lombardia.

Pierangelo FERRARI (PD) rileva comunque come il collega Calderisi abbia poi giustamente ricondotto la vicenda nell'am-

bito di un procedimento amministrativo, in cui sarebbe sfuggita la mano alzata di un delegato alla presentazione delle liste nei corridoi del tribunale. Ritiene, peraltro, rischiosa l'estensione del perimetro della cancelleria che si desume dal riferimento del collega Calderisi ai « corridoi » del tribunale.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, fa presente di aver precisato che la violazione della legge ha riguardato la mancata redazione del verbale da parte dell'ufficio elettorale competente.

Pierangelo FERRARI (PD) rileva, quanto alla sostanza politica, che occorre tenere conto delle dichiarazioni rese sugli organi di stampa in questi giorni, da cui emerge come esponenti del partito della Lega Nord Padania siano stati molto più misurati di quelli del Popolo della libertà.

Richiama le numerose dichiarazioni alla stampa fatte da diversi esponenti della maggioranza, tra le quali, in particolare, quella del sottosegretario agli Esteri, Stefania Craxi, che ha fatto presente come prima di tutto bisognerebbe chiedere scusa agli elettori, per un fatto di serietà, per il pasticcio delle liste che non è una bella pagina della vita democratica del Paese.

Richiama quindi gli interventi svolti da Ministri della Repubblica sulla questione, quali in particolare il Ministro Rotondi ed il Ministro Zaia. Quest'ultimo ha rilevato che certe figuracce bisognerebbe evitarle, anche perché poi difficilmente si riescono a spiegare all'elettorato, affermando che nel Lazio c'è stato un « mega pasticcio ».

Ritiene inaccettabile che il Ministro della difesa – che ieri ha svolto le funzioni di « buttafuori » durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio – abbia affermato che si farà « di tutto » per riammettere al voto la lista del Popolo della Libertà, salvo aggiungere solo successivamente che ciò sarebbe avvenuto nei limiti democratici.

Considerato che appare chiara la mancanza di una maggioranza che condivida il provvedimento in esame e, vista anche

l'inefficacia delle sue norme, auspica che si giunga alla decisione di lasciarlo decadere.

Ritiene si tratti dell'ennesimo episodio che si verifica lungo una strada che dura da troppo tempo, con il ricorso ossessivo allo strumento della decretazione d'urgenza, all'apposizione della questione di fiducia, a ripetute leggi *ad personam*, che rispecchiano una concezione della politica che sta minando il fragile tessuto del Paese. Rileva come lo stesso relatore, che ha una cultura liberale, non possa non rendersi conto come ci si trovi di fronte ad un ennesimo colpo alla democrazia liberale.

Richiama quanto evidenziato nella seduta di ieri dal collega Bordo e rileva come il Paese abbia bisogno di una maggioranza che governi rafforzando la democrazia e non smantellandola.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo previsti ulteriori punti all'ordine del giorno della Commissione, non procrastinabili, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista alle ore 14, facendo presente che la Commissione sarà altresì convocata – per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e per gli altri punti previsti all'ordine del giorno – al termine delle votazioni dell'Assemblea della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza concorrente tra Stato e regioni, per la quale la legislazione statale è chiamata ad individuare i soli principi fondamentali.

Sottolinea quindi che, in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà », ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003).

Ricorda come la Corte abbia peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale – cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma – spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004).

Si sofferma quindi sugli articoli 1 e 2 – che istituiscono un nuovo servizio per la

sicurezza in Sicilia e Sardegna che garantisca la possibilità di ridurre la domanda elettrica in tali isole – che sono inoltre riconducibili agli « interventi speciali » che, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione lo Stato può effettuare, in determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Evidenzia infine che, con riferimento all'articolo 2-*sexies*, rileva la materia « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva preliminarmente come non intenda più svolgere, dopo la seduta odierna, le funzioni di relatore su provvedimenti all'esame del Comitato permanente per i pareri, fino a quando gli esponenti della maggioranza non parteciperanno, con presenze maggiori, alle sedute del Comitato.

Illustra quindi il testo unificato in esame, che reca interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

Considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale » che le lettere *m*) e *o*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 4 marzo scorso aveva illustrato il testo unificato in esame presentando un'articolata proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02641 Sulla nomina del presidente di DigitPA.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea come la mancata emanazione del decreto di nomina di Davide Giacalone a presidente di DigitPA abbia paralizzato l'attività dell'ente e bloccato tutte le procedure di acquisto per le quali è previsto il parere preventivo dell'ente stesso, con gravi ricadute sul mondo dell'ICT. Ricordando come i gruppi di opposizione avessero avanzato fortissime riserve sul nome proposto dal Governo, ritenendolo inadeguato all'incarico, domanda se questa sia la ragione della mancata emanazione del provvedimento di nomina e, in questo caso, che cosa il Governo intenda fare.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), replicando, prende atto del fatto che Davide Giacalone ha tolto il Governo dall'imbarazzo di insistere su una posizione indifendibile e suggerisce che, in futuro, si presti più attenzione alle considerazioni dell'opposizione. Prende altresì atto con preoccupazione della tendenza del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione a ricorrere a commissari: è stato fatto per l'Aran e si fa di nuovo per DigitPA. Si augura che quanto prima il Governo insedi gli organi ordinari in modo da assicurare l'equilibrata gestione del-

l'ente e assicura che la sua parte politica vigilerà su questo.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna antimeridiana.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso di parlare a nome del gruppo dell'Unione di centro, esprime un giudizio critico sulla relazione svolta dal relatore, deputato Calderisi, sul disegno di legge in titolo.

Osserva, in primo luogo, che il decreto-legge si pone in contrasto con la legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è riconosciuto un valore ordinamentale. Questa, all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), stabilisce che « il governo non può, mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo. 72, quarto comma, della Costituzione », tra le quali è espressamente annoverata la materia elettorale.

In secondo luogo, rileva che il decreto-legge si pone in contrasto con gli articoli 122, 117 e 118 della Costituzione, in forza dei quali la materia elettorale relativa alle elezioni regionali è di competenza delle

regioni, sicché, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del 2003, « spetta alla legge della regione disciplinare il sistema di elezione del consiglio, della giunta e del presidente regionale ».

Fa presente che, trattandosi di un principio costituzionale di riparto della competenza legislativa, esso vale sia per le regioni che hanno già esercitato la potestà legislativa in materia elettorale, sia per le regioni che non l'hanno ancora fatto. È dunque pacifico che al legislatore statale è precluso intervenire con norme di dettaglio su questa materia. Semmai, si sarebbe dovuto intervenire, in presenza delle opportune e condivise condizioni politiche, con una norma di principio innovativa, che le regioni avrebbero poi dovuto recepire.

Rileva quindi che il decreto-legge qualifica le proprie disposizioni come « norme di interpretazione autentica », sebbene sia difficile negarne il carattere innovativo: si pensi alla modifica del termine per l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, di cui all'articolo 2, o alla norma che consente l'immediato ricorso al giudice amministrativo contro le decisioni dell'ufficio centrale regionale, a fronte peraltro di un ben contrario indirizzo giurisprudenziale — e ricorda al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10 del 2005 — o ancora, alla norma di cui all'articolo 1, comma 4, con cui si assegna un nuovo termine per la presentazione delle liste.

Gli stessi rilievi valgono per altre disposizioni, sicché il decreto, nel complesso, appare un intervento volto a sanare, in modo dichiarato, a procedimento elettorale già iniziato, le irregolarità di due liste determinate, nel Lazio e nella Lombardia.

In tal senso il decreto si pone in palese contrasto anche con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, per violazione dei principi di eguaglianza di fronte alla legge e di accesso, in condizioni di parità, agli uffici pubblici.

La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 è, inoltre, palesemente irragionevole, e quindi contrastante con l'ar-

ticolo 3 della Costituzione, perché pretende di dettare l'interpretazione autentica del quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, riferendosi tuttavia a contenuti normativi diversi, in particolare a quanto previsto dal comma quarto.

Analogamente occorre concludere a proposito dell'articolo 1, comma 4, del decreto, nel quale si afferma che « le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ». Come noto, il procedimento elettorale, disciplinato dalla legge n. 108 del 1968, si articola per fasi e la fase relativa alla « ammissione delle liste e relativi reclami » si è chiusa da tempo anche nelle regioni Lombardia e Lazio. Dunque deve concludersi che le norme dell'articolo 1 non si applicano all'ammissione delle liste e ai relativi reclami, in quanto attività procedurali già concluse e non, invece, « in corso » alla data di entrata in vigore del decreto: in altre parole, il decreto non si applica in nessuna regione visto che alla data di entrata in vigore le attività relative al procedimento elettorale erano ovunque concluse. L'irragionevolezza è dunque manifesta e il decreto legge inutile in quanto inapplicabile.

Sul piano politico, la sua parte politica stigmatizza l'incompetenza dimostrata dal Governo e censura le parole del relatore, il quale ha ripetutamente attribuito la stesura del decreto alla responsabilità del Capo dello Stato, pur sapendo che la responsabilità politica dell'emanazione dei decreti legge è esclusivamente del Governo.

Doris LO MORO (PD), premesso che si soffermerà soltanto sulla relazione introduttiva del relatore, per il resto richiamandosi alle considerazioni svolte sul decreto-legge dagli altri deputati del suo gruppo, osserva che quella relazione contiene ragionamenti artificiosi, costruiti in funzione dell'obiettivo che la maggioranza vuole raggiungere, ossia quello di giustificare un intervento ingiustificabile fatto per

sanare, a favore del Popolo della libertà, gli errori commessi da questo partito nella presentazione delle liste in Lazio e in Lombardia. Tra l'altro, sottolinea come le situazioni di Lazio e Lombardia non siano assimilabili, atteso che il Lazio ha adottato una propria legge in materia elettorale, mentre la Lombardia non l'ha ancora fatto.

Ricorda inoltre come il relatore, nella relazione introduttiva, abbia fatto riferimento alla necessità di una disposizione applicativa valida anche per le regioni che, avendo già esercitato la loro competenza in materia elettorale, non hanno potuto ancora introdurre una apposita regolamentazione. Osserva che si tratta di un passaggio poco perspicuo, che rivela la difficoltà in cui si trova il relatore a sviluppare le sue argomentazioni.

Oriano GIOVANELLI (PD) ricorda il dibattito, sul quale la sua parte politica si è a lungo intrattenuta in passato, sulla differenza e sui legami tra democrazia formale e democrazia sostanziale. Ci sono voluti anni perché fosse chiaro che la democrazia formale è condizione indispensabile per la democrazia sostanziale. Il rispetto delle regole, delle forme non è una formalità della democrazia, e non si può quindi che stigmatizzare la denigrazione delle regole da parte di chi svolge le funzioni di governo. L'attenzione alle forme nei passaggi delicati del procedimento elettorale è a garanzia di tutti.

Osserva poi che la superficialità e l'improvvisazione con le quali è stato definito l'intervento normativo per porre rimedio a una situazione contingente rischiano di provocare gravi danni in futuro. La norma, se il decreto non è ritirato o lasciato decadere come la sua parte si augura, resterà infatti in vigore, con la conseguenza che in futuro chiunque potrà con poche difficoltà pretendere di consegnare le liste in ritardo, adducendo che, entro il termine, si trovava all'interno del tribunale. Conclude invitando la maggioranza a non manomettere i principi fondamentali della democrazia.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo convocato alle 14.30 il comitato dei nove costituito nell'ambito delle Commissioni riunite I e II per l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al decreto-legge n. 4 del 2010, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 17.50.

Sull'ordine dei lavori

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno, iniziando i lavori in sede referente dai progetti di legge in materia di ordinamento regionale e degli enti locali (C. 67 e abb.), al solo fine di svolgere la relazione introduttiva.

La Commissione concorda.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che è stata raggiunta l'intesa tra i Presidenti di Camera e Senato nel senso

che, in deroga alla prassi consolidata e in considerazione della scelta del Governo di presentare alla Camera dei deputati il proprio disegno di legge in materia di riordino delle autonomie territoriali, la discussione dei progetti di legge in titolo abbia luogo in prima lettura presso quest'ultimo ramo del Parlamento. La Commissione inizia oggi l'esame.

In qualità di relatore, premette quindi che svolgerà una relazione introduttiva sintetica, richiamando il contenuto dei provvedimenti in esame per somme linee e soffermandosi in modo particolare sul disegno di legge del Governo C. 3118.

Fa presente che questo si compone di 32 articoli che modificano ampiamente la disciplina degli enti locali e delegano il Governo all'adozione di una « Carta delle autonomie locali » che raccolga e coordini le disposizioni in questa materia.

Ricorda inoltre che le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate su questa materia fino a questo momento sono dieci.

In particolare, le proposte di legge C. 736 Mogherini Rebesani e C. 2062 Giovannelli recano una riforma complessiva del sistema degli enti locali. Le proposte di legge C. 2488 Ria, C. 2247 Borghesi e C. 2892 Reguzzoni intervengono su aspetti specifici della materia.

Le restanti cinque proposte di legge d'iniziativa parlamentare incidono su singole questioni. In particolare, la proposta di legge C. 67 Stucchi prevede l'istituzione delle comunità territoriali; le proposte di legge C. 711 Urso e C. 846 Angela Napoli affrontano il tema delle comunità montane; la proposta di legge C. 68 Stucchi interviene in materia di organi di revisione economico-finanziaria dei piccoli comuni e delle comunità montane, mentre la proposta di legge C. 2651 Mattesini tratta delle circoscrizioni di decentramento comunale.

Nel passare al disegno di legge del Governo (C. 3118), ricorda che l'articolo 1 di esso indica l'oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e le finalità del provvedimento.

Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, dando in questo modo attuazione a quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, che annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane.

Rileva che l'articolo 9 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale.

Fa presente che anche due delle proposte di legge di iniziativa parlamentare prevedono l'adozione di decreti delegati, oltre che per l'individuazione e il trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, anche per l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: si tratta, in particolare, delle proposte di legge C. 736 (articoli 7 e 8) e C. 2062 (articoli 2, 3 e 6). La proposta di legge C. 2488, invece, individua esclusivamente le funzioni delle province.

L'articolo 10 del disegno di legge disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 del disegno di legge disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della legge nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale.

L'articolo 12 del disegno di legge riguarda la disciplina da parte delle regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a

livello regionale. Disposizioni analoghe sono recate dall'articolo 10 della proposta di legge C. 2062.

L'articolo 13 del disegno di legge e l'articolo 12 della proposta di legge 2062 recano una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali», al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali.

Gli articoli 14 e 15 del disegno di legge recano due deleghe al Governo volte, rispettivamente, alla razionalizzazione e riduzione delle province e al riordino delle prefetture-uffici territoriali del Governo. In materia intervengono anche le proposte di legge C. 736 (articoli 9 e 10) e C. 2062 (articoli 8 e 11).

Gli articoli da 16 a 19 del disegno di legge dispongono la soppressione di diversi enti e organismi quali i difensori civici comunali, le comunità montane, le circoscrizioni di decentramento comunale, salvo che nei comuni con più di 250 mila abitanti, e i consorzi tra enti locali per l'esercizio di funzioni, tranne i bacini imbriferi montani.

Per quanto riguarda la soppressione del difensore civico comunale, rileva che la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 186, lettera a)) aveva già previsto la soppressione dei difensori civici.

Ricorda che giovedì 4 marzo, in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, recante misure urgenti in materia di enti locali, con l'approvazione dell'emendamento del Governo dis. 1.1, su cui era stata posta il giorno prima la questione di fiducia, è stata prevista la modifica del testo della legge finanziaria.

Evidenzia che le modifiche alla legge finanziaria approvate dall'Assemblea limitano l'intervento di soppressione ai difensori civici comunali e specificano, in linea con quanto previsto dall'articolo 16 del disegno di legge C. 3118, che nei comuni le funzioni del difensore civico comunale possano essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denomina-

zione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Parimenti, la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale era prevista dall'articolo 2, comma 186, lettera b)) della legge finanziaria 2010.

L'emendamento del Governo approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 2 conserva le circoscrizioni nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il che è in linea con quanto previsto dal disegno C. 3118. È stato però fatto espressamente salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del quale l'articolo 18, ultimo comma, del disegno di legge C. 3118 prevede invece l'abrogazione. Il comma 5 in questione stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Anche dei consorzi di funzioni tra enti locali aveva disposto la soppressione già la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 186, lettera e)). L'emendamento del Governo approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 2 introduce una deroga per i bacini imbriferi montani (BIM). Fa presente che anche questa previsione risulta in linea con il disegno di legge del Governo C. 3118.

Tornando all'analisi dei testi in discussione oggi, rileva che sulle comunità mon-

tane intervengono anche le proposte di legge n. 711, 846, 2247 e 2892. Sulle circoscrizioni di decentramento comunale, intervengono invece le proposte di legge n. 2247, che fissa in 300 mila abitanti il limite al di sotto del quale le circoscrizioni non sono previste, e n. 2892, che dispone la soppressione delle circoscrizioni in tutti i comuni. In direzione opposta si orienta la proposta di legge 2651, che prevede, in favore dei comuni capoluogo di provincia, una deroga al limite minimo di 100 mila abitanti per la costituzione di circoscrizioni.

Sui consorzi di enti locali interviene anche la proposta n. 2247, agli articoli 2 e 3. La proposta citata sopprime anche l'Autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO). Al riguardo va detto che la soppressione delle ATO è stata prevista anche in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010.

Evidenza che le proposte di legge 736 (articolo 6) e 2062 (articolo 7) affidano a Stato, regioni ed enti locali il compito di individuare gli enti e gli organismi da sopprimere tra quelli rientranti nelle proprie competenze.

La riduzione dei componenti delle giunte e dei consigli comunali e provinciali è prevista dagli articoli da 20 a 23 del disegno di legge 3118, dall'articolo 1 della proposta di legge 2488 e dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge 2892.

In particolare, il disegno di legge C. 3118, nel rimettere agli statuti la determinazione del numero di componenti, stabilisce un tetto massimo al numero dei componenti la giunta comunale o provinciale basato non sul numero di componenti dei rispettivi consigli, bensì — come quello al numero dei componenti dei consigli — sul numero dei residenti. Ai sensi dell'articolo 22 le norme sul ridimensionamento degli organi si applicano dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della legge.

La riduzione dei componenti delle giunte provinciali e comunali era prevista anche dall'articolo 2, comma 185, della legge finanziaria 2010. Sul punto è tornato

l'emendamento del Governo approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, il quale ha da una parte elevato da un quinto a un quarto dei consiglieri provinciali il numero massimo degli assessori consentiti nelle giunte provinciali, equiparando in questo modo il tetto delle giunte provinciali a quello delle giunte comunali previsto dalla legge finanziaria, e dall'altra parte ha precisato che, ai fini della determinazione della quota di un quarto, sono computati nel numero dei consiglieri anche il sindaco o, rispettivamente, il presidente della provincia.

Quanto alla decorrenza delle misure di ridimensionamento degli organi, ricorda che l'emendamento del Governo approvato giovedì 4 marzo stabilisce che la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali prevista dall'articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010 si applichi a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo; e che la riduzione del numero degli assessori si applichi a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

L'articolo 24 del disegno di legge interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.

Gli articoli da 25 a 26 del disegno di legge introducono la definizione di piccoli comuni e prevedono per questi ultimi una serie di misure agevolative.

L'articolo 28 del disegno di legge sopprime la figura del direttore generale nei comuni con meno di 65.000 abitanti.

La soppressione della figura del direttore generale era già prevista dall'articolo 2, comma 186, lettera *d*) della legge finanziaria 2010. Con l'emendamento del Governo approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 2 è stato specificato che la figura del direttore generale nei comuni permane nei comuni con più di 100 mila abitanti.

Gli articoli 29 e 30 del disegno di legge riformano la disciplina dei controlli negli enti locali.

L'articolo 31 del disegno di legge reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane.

Infine, l'articolo 32 del disegno di legge reca una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che queste disciplinano le materie del provvedimento in esame secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione.

Richiama, infine, le disposizioni delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che non trovano riscontro nel disegno di legge 3118.

In particolare, le proposte di legge C. 736 (articolo 1) e C. 2247 (articolo 5) prevedono l'istituzione di unioni di comuni obbligatori per l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

Le proposte C. 736 (articolo 2) e C. 2062 (articolo 4) prevedono norme in favore di comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse.

Le proposte C. 736 (articoli 3 e 4) e C. 2062 (articolo 5) disciplinano il procedimento di istituzione delle città metropolitane.

Le proposte C. 736 (articolo 5) e C. 2062 (articolo 9) recano una delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale.

La proposta C. 2488 reca norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali e prevede l'introduzione di un sistema elettorale provinciale di secondo grado.

La proposta C. 67 dispone l'istituzione delle comunità territoriali, enti intermedi tra comune e provincia.

La proposta C. 68, infine, prevede la possibilità per i piccoli comuni e per le comunità montane di nominare fino a 3 revisori dei conti, in luogo di uno solo, come attualmente previsto.

Come convenuto in precedenza, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna antimeridiana.

Roberto ZACCARIA (PD) intende porre alcune questioni che ritiene opportuno che la Commissione approfondisca con la dovuta attenzione. Richiama in primo luogo quanto evidenziato dal relatore nella relazione illustrativa di ieri in merito alla riconducibilità del preambolo del decreto-legge in esame al Presidente della Repubblica. Il relatore ha, in proposito, espressamente richiamato le « circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che il Presidente della Repubblica ha posto a giustificazione dell'adozione del decreto-legge ».

Ritiene si tratti di un grave errore da un punto di vista formale che pone questioni molto pericolose.

Rileva che il Presidente della Repubblica è fuori dalla vicenda politica. È quindi palesemente errato ricondurre un atto eminentemente politico al Capo dello Stato, al quale spetta il ruolo di custode della Costituzione e di certo non è riconducibile la titolarità di decreti di urgenza. Il Presidente della Repubblica svolge la funzione di garante in un dibattito tipicamente politico, che, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, coinvolge il Governo e il Parlamento.

Ricorda che i requisiti della necessità e dell'urgenza, previsti dalla Costituzione, sono verificati in base al nostro ordinamento da tre soggetti istituzionali: il Presidente della Repubblica *in limine*, il Parlamento centralmente con gli strumenti di cui dispone e la Corte Costituzionale.

In merito alla possibilità per il Governo di intervenire con lo strumento del decreto-legge in materia elettorale ricorda come molto sia stato detto. Dalla documentazione elaborata dagli Uffici emerge come siano numerosi i precedenti in materia che però hanno sempre riguardato il profilo dell'organizzazione della materia elettorale. Emerge, inoltre, che non vi sono precedenti di decreti-legge in materia elettorale adottati in piena campagna elettorale. L'unico precedente risale al 1995 – si riferisce peraltro allo spostamento di termini: era stato adottato però prima delle elezioni e, in ogni caso, non è stato convertito dalla Camera proprio per la mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Occorre quindi la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un decreto-legge che è un *unicum* per il fatto di essere stato adottato in piena campagna elettorale.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente previste sulla materia elettorale, ricorda che in questo caso – nel rapporto tra le fonti – si adotta il criterio della competenza ed emerge pacificamente come ci si trovi di fronte ad una norma ad effetti differenziati in rapporto all'esercizio della legge da parte delle regioni.

In merito alla natura interpretativa del provvedimento in esame ricorda come gli esperti di diritto costituzionale abbiano affermato, in prevalenza, come – ad eccezione di alcuni commi che recano interpretazioni di scarsa utilità – la parte più significativa del decreto-legge in esame abbia natura innovativa in quanto non interviene per sanare un contrasto giurisdizionale che in questo caso non sussiste.

Evidenzia pertanto come, con riguardo ai commi 1 e 4 dell'articolo 1, si utilizzi in maniera inappropriata lo schema della interpretazione per cercare di attribuire alle norme un'efficacia retroattiva. Si tratta, tuttavia, di aspetti su cui sono già stati esercitati diritti così ledendo l'articolo 3 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni esprime la propria contrarietà rispetto al provvedimento in esame.

Manlio CONTENUTO (PdL) intende portare un contributo costruttivo alla discussione in corso con l'auspicio che, prima di affermare l'incostituzionalità e l'illegittimità del provvedimento in esame, si voglia dare risposta alle questioni che porrà.

Si sofferma in primo luogo sul comma 3 dell'articolo 1, del quale è stato detto che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di interpretazione autentica su processi giurisdizionali in atto. Si tratta di una censura a suo avviso non accoglibile. Il comma 3 dell'articolo 1 è infatti effettivamente una norma di interpretazione autentica che recepisce gli orientamenti più recenti sulla possibilità di impugnazione nell'immediato, superando i precedenti orientamenti in cui si rappresentava la necessità di attendere la proclamazione degli eletti per esperire il ricorso. Quest'ultima interpretazione poneva l'effettivo rischio di una pronuncia giurisdizionale successiva allo svolgimento delle elezioni. La recente giurisprudenza ha già superato tale impostazione.

Fa presente, inoltre, di essere rimasto colpito dalla tranquillità con cui esperti di diritto costituzionale hanno considerato fondati alcuni concetti che, a suo avviso, andrebbero presi con cautela.

In merito alla legge regionale del Lazio, ricorda che vi sono opinioni diverse sulla natura del rinvio da questa disposto. Il TAR ha ritenuto che sia un rinvio di carattere materiale, mentre altri lo considerano di carattere formale. Rileva che di certo non si tratta di una questione di agevole soluzione visto che la legge regionale del Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, prevede, al comma 2 dell'articolo 1, che, per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43. Sulla base di tale previsione il TAR del Lazio ha ritenuto che il rinvio abbia carattere materiale, sostenendo che non vi è pertanto lo spazio per un intervento legislativo statale e, quindi, per un decreto-legge.

Ritiene tuttavia che occorra una valutazione più approfondita e completa, la

quale tenga conto anche del comma 3 dell'articolo 1 della predetta legge regionale, che stabilisce che si applicano inoltre, in quanto compatibili con tale legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia. Ritiene che la materia non possa che essere quella elettorale.

Rilevato quindi come la norma recata dal decreto-legge sia una effettivamente una norma di interpretazione autentica, ritiene utile richiamare al riguardo quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2003. La Corte evidenzia come « non era di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l'articolo 1 della legge abruzzese, il « recepimento » della legge statale n. 108 del 1968 « con le successive modificazioni e integrazioni ». Tale « recepimento » va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, *per relationem*, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia. Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il « recepimento » e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano, ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all'articolo 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'articolo 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli articoli 20 e 21 ».

Ritiene che, se il TAR avesse voluto svolgere appieno i propri compiti, avrebbe dovuto tenere presenti tali rilievi.

Per quanto riguarda la qualificazione degli uffici elettorali ricorda come, in proposito, la legislazione non possa che essere statale non trattandosi di uffici regionali. Ricorda infatti che si tratta di uffici atipici che rientrano nella competenza statale secondo quanto stabilito dalla legge n. 108 del 1968.

Ritiene abbastanza pacifico tale aspetto, tanto più alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 216 del 1972 che evidenzia come « sotto il profilo soggettivo gli uffici elettorali circoscrizionali sono organi temporanei, costituiti di volta in volta « presso il tribunale » nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia, i quali, mentre non si identificano con lo stesso tribunale, nemmeno danno vita ad altrettante sezioni o particolari articolazioni del medesimo, e non sono perciò istituzionalmente incardinati nel potere giurisdizionale dello Stato ».

Ritiene quindi che l'interpretazione autentica delle norme in materia sia pacificamente di competenza dello Stato, spettando ad esso, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la competenza in materia di organi statali. Si tratta di profili di cui tenere conto se si vuole affrontare la questione con la dovuta serietà.

Per quanto attiene, infine, alla parte del decreto-legge riguardante l'interpretazione della norma sul rispetto dei termini orari, fa presente come il legislatore abbia voluto interpretare i profili che riguardano la fase antecedente alla presentazione delle liste, considerato che, nella fase successiva, l'ordinamento attribuisce con chiarezza le competenze agli uffici incaricati.

Auspica, in conclusione, di avere dato un contributo concreto sulla questione, non avendo avuto in alcun modo l'intenzione di alzare i toni. È infatti convinto che le responsabilità maggiori siano di coloro che dovevano presentare le liste, ma ritiene altresì innegabile che nell'ufficio del Tribunale si siano verificate situazioni anomale.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dichiara la propria netta contrarietà al provvedimento, che tenta di porre rimedio ad un problema della maggioranza mediante una forzatura che viola il diritto. Non è certamente un bene che in una democrazia vi siano liste escluse dalla competizione elettorale, ma per risolvere il problema si sarebbe dovuto procedere diversamente, ammettendo l'errore commesso e invocando la disponibilità delle altre parti politiche a trovare una soluzione condivisa. Questo avrebbe, tra l'altro, salvato l'immagine delle istituzioni agli occhi dei cittadini.

Quanto al merito, reputa poco onorevole, dopo aver forzato la mano al Presidente della Repubblica perché emanasse un decreto-legge del quale non era convinto, nascondersi dietro di lui imputandogli scelte la cui responsabilità ricade, e non potrebbe che ricadere, interamente sul Governo. L'articolo 77 della Costituzione non lascia margini a dubbio: è il Governo che adotta, sotto la sua responsabilità, i decreti-legge. Il Presidente della Repubblica, in sede di emanazione, svolge un apprezzamento di carattere generale sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e sulla non manifesta incostituzionalità del provvedimento, ma questo, per il resto, resta sotto la responsabilità del Governo che lo ha voluto.

Quanto alla questione se un decreto-legge possa intervenire in materia elettorale, va precisato innanzitutto che il provvedimento contiene solo poche disposizioni di carattere effettivamente interpretativo, per il resto recando norme non solo di portata innovativa, ma innovativa su principi generali dell'ordinamento pubblicistico, quale quello della presentazione di un atto entro termini stabiliti. Non ci si è, tra l'altro, forse resi conto appieno del fatto che la norma che si è introdotta con il comma 1 dell'articolo 1 rischia di generare confusione in tutti gli ambiti del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini nei quali questi siano tenuti al rispetto di determinati termini. I cittadini potranno infatti pretendere che valga anche per loro quel modo di interpretare la

presentazione in termini che si pretende valga per i partiti. Tornando al decreto, come già evidenziato dal deputato Zaccaria, si tratta di un provvedimento che, a differenza dei decreti-legge adottati in passato in materia elettorale, interviene a procedimento elettorale già iniziato, per cambiare le regole solo per alcuni.

Si sofferma poi sul punto se il legislatore statale possa, con propria legge, intervenire in questa materia. Si dice convinta che in futuro sarebbe bene rivedere l'articolo 122 della Costituzione, non essendo pensabile che su materie delicate come questa possano esserci normative differenti da regione a regione. Ad oggi, tuttavia, è vigente l'articolo 122, che non consente al legislatore statale di porre altro che norme di principio in materia di sistema di elezione regionale. La regione Lazio – perché il problema riguarda questa, essendosi quello della Lombardia risolto – ha legiferato in materia, seppur con rinvii alla legge statale. Ci si può chiedere chi abbia titolo, a questo punto, a dettare norme di interpretazione autentica, ammesso che di questo si trattasse, delle disposizioni statali cui è fatto rinvio nella legge regionale. Al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 232 del 2006, ha chiarito che il potere di interpretazione di una norma spetta non all'organo che ha prodotto la norma ma all'organo che detiene la potestà legislativa sulla materia. È quindi innegabile che le disposizioni statali in materia di termini di presentazione delle liste per le elezioni regionali possano essere interpretate solo dal legislatore regionale che ad esse ha fatto rinvio.

In conclusione, la valutazione del provvedimento non può che essere di ferma contrarietà.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso di essersi formato all'idea che la democrazia è rispetto delle regole e dominio della legge, anziché degli uomini, e che le elezioni sono il momento cardinale della vita democratica, ritiene tuttavia utile riflettere su cosa sarebbe accaduto se a Milano, dove il problema si è risolto abbastanza

facilmente, le cose fossero andate come a Roma, cioè se il ritardo nella presentazione avesse riguardato non una lista, ma il cosiddetto listino. In quel caso tutte le forze politiche avrebbero dovuto prendere atto della necessità di una forzatura delle regole in favore di una parte: non sarebbe stato infatti immaginabile che alle elezioni mancasse per intero il centrodestra, tanto più in una regione come la Lombardia. L'astratto rispetto delle regole non avrebbe potuto prevalere sulla sostanza della democrazia, che impone la proposta agli elettori di liste alternative. È come quando fallisce una grande banca: la colpa può essere di pochi, ma è colpito un bene collettivo, ed è quindi dovere delle istituzioni intervenire per salvarlo. Il sistema politico italiano, soprattutto il Governo, ha tuttavia mostrato di non essere all'altezza di un problema come questo: il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto infatti ammettere l'errore dei suoi ed invitare tutte le altre forze politiche a riconoscere la necessità di trovare una soluzione che garantisca il diritto dei cittadini ad essere rappresentati secondo il proprio orientamento politico. Si è invece preferito ricorrere a un decreto-legge.

Quanto al merito del decreto-legge, non si sofferma sul punto, su cui molto è già stato detto, se questo potesse intervenire in materia elettorale regionale. In ogni caso, certamente non è possibile intervenire con decreto-legge nella materia elettorale con questa invasività e non ad operazioni elettorali già iniziate. Non c'è dubbio infatti che le norme del decreto-legge siano in larga misura innovative. Oltre che innovative, esse sono anche inapplicabili. In particolare, è innovativa e inapplicabile la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1: innovativa perché non c'è dubbio che i locali del tribunale siano altra cosa dalla cancelleria, che è un locale specifico; inapplicabile perché non è possibile accertare chi sia presente nei locali del tribunale ad una certa ora, né, soprattutto, se abbia con sé la documentazione prescritta, per cui la disposizione consente di fatto di presentare le liste oltre il termine.

In conclusione, ritiene che il decreto, oltre a mostrare l'inadeguatezza del Governo a gestire situazioni delicate per la vita democratica, ne prova ancora una volta una sorta di pulsione autoritaria. Ricorda che, per il caso del comune di Bologna, nel quale si è costretti ad un lungo commissariamento a causa di un ritardo nelle dimissioni del sindaco riconducibile non ad errori ma alla responsabile volontà di approvare i bilanci, la maggioranza ha sostenuto fermamente che le regole elettorali non si possono modificare per adattarle ai casi particolari. È chiaro ora che le regole elettorali non si possono modificare solo quando questo non è nell'interesse di chi governa. Si dice certo, in ogni caso, che gli elettori abbiano capito che la condotta del Governo non è ispirata ai pieni valori della democrazia.

Andrea ORSINI (PdL), premesso che, rispetto a molti di quanti lo hanno proceduto, svolgerà un ragionamento di carattere più prettamente politico, osserva innanzitutto che, per quanto riguarda il ruolo del Presidente della Repubblica nella faccenda, non è intenzione di nessuno attribuirgli responsabilità che non gli spettano. Sarebbe però irrispettoso ridurre la sua funzione ad una funzione meramente notarile. È noto che il Presidente della Repubblica ha fatto riferimento al principio del *favor electionis* ed è altrettanto noto che in altri casi si è rifiutato di emanare un decreto-legge, ritenendo che non sussistessero i presupposti di necessità e urgenza: pensa, da ultimo, al caso del decreto che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe voluto per Eluana Englaro.

Per quanto riguarda poi la presunta violazione del principio di eguaglianza che il decreto avrebbe perpetrato, ritiene che il ragionamento debba essere rovesciato: l'uguaglianza da tutelare innanzitutto è quella degli elettori, e dunque è il diritto di tutti gli elettori a poter scegliere, alle elezioni, la parte politica dalla quale si sentono rappresentati. Questo diritto sarebbe conculcato se i cittadini del Lazio che si riconoscono nel Popolo della libertà

non potessero eleggere al consiglio regionale rappresentanti di questo partito. Le considerazioni che il deputato Vassallo svolge per la Lombardia possono ritenersi valide anche per il Lazio.

Quanto poi alla tesi che questo sarebbe il primo decreto-legge che interviene in materia elettorale ad operazioni già avviate, come sostenuto dal deputato Zaccaria, fa presente che essa non è corretta: ricorda, tra i diversi precedenti che potrebbe citare, che il Governo Prodi varò un decreto-legge il 15 febbraio 2008, a nove giorni dall'indizione dei comizi elettorali, per disciplinare alcuni profili del procedimento elettorale.

Ciò premesso, rileva che il dovere della politica è di garantire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Difendere questo diritto dovrebbe essere considerato un atto dovuto da parte del Governo. L'opposizione non dovrebbe pretendere che un intervento con questa finalità debba essere concertato, né dovrebbe fare riferimento a casi del tutto diversi come quello di Bologna, dove non è a rischio la possibilità per gli elettori di votare i rappresentanti nei quali si riconoscono. Un consiglio regionale nel Lazio nel quale non fossero eletti per la provincia di Roma rappresentanti del Popolo della libertà sarebbe infatti, senza dubbio, un consiglio non pienamente rappresentativo.

In conclusione, soprattutto in materie come questa forma e sostanza non possono essere in contraddizione: se lo sono, è un problema ed è giusto che il Governo intervenga per risolverlo.

La seduta termina alle 19.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 19.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sullo schema di regolamento in oggetto, il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 marzo. Al riguardo comunica che sullo stesso è pervenuta la valutazione favorevole con un rilievo di carattere finanziario della V Commissione, che è in distribuzione mentre la III Commissione è stata autorizzata ad esprimere i rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 19.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Atto n. 190.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto

del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (atto n. 190) è stato adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Ricorda che il predetto comma 634 stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti di delegificazione, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi.

Al riguardo, come ricordato dal Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere n. 7525/09 del 28 dicembre 2009, i criteri di delegificazione alla cui stregua va verificata la coerenza dello schema in esame, vanno rinvenuti in particolare nelle lettere *d*), *h*) ed *i*) del suddetto articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, e, pertanto: razionalizzazione degli organi di indirizzo, gestione e consultivi, con riduzione del numero dei componenti; riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento; analoga riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici e delle spese per la logistica ed il funzionamento. Il Consiglio di Stato ha infatti rilevato come si tratta di criteri che, sia pure con le diversificazioni connesse alla specifica natura giuridica degli enti oggetto di riordino, presiedono e vanno ricostruiti all'interno di tutti gli schemi che attuano questo disegno.

Ricorda che l'articolo 26, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, a sua volta, prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del suddetto articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008. Tale termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino: lo schema in esame è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2009.

Fa presente che il provvedimento in esame, quindi, dispone – all'articolo 3 – la riduzione del numero dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e – all'articolo 4 – del Consiglio dell'ISTAT. Lo schema in esame prevede inoltre, all'articolo 1, la riduzione del personale dirigenziale e la possibile riduzione della pianta organica del personale non dirigenziale. Esso, infine, accentua i poteri del Presidente, con corrispondente riduzione di quelli del Consiglio, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

Rileva che, come emerge dalla documentazione allegata allo schema di regolamento in esame, con riferimento ai principi direttivi fissati dalla suddetta lettera *h*), il Consiglio di Stato ha, a più riprese, chiesto chiarimenti al Governo in merito alle riduzioni che si profilavano come ragionevolmente ottenibili in termini di riduzioni del personale non dirigenziale e in termine di contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.

In un primo momento, l'Amministrazione proponente ha individuato nella connessione tra la previsione dei tagli alle posizioni dirigenziali e quella della costituzione di un'unica struttura permanente presso l'ISTAT, deputata allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'Ente e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e gli addetti al Sistema statistico nazionale, il profilo or-

ganizzativo dal quale potranno scaturire rilevanti elementi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse, al di là della riduzione di una posizione dirigenziale. Il Consiglio di Stato ha chiesto sul punto una ulteriore e più analitica indagine istruttoria, al fine di mettere a fuoco con maggiore precisione i percorsi e le razionalizzazioni organizzative che ci si propone di attuare, come retroazione del taglio della dirigenza. Esso ha inoltre proposto l'inserimento, al comma 1 dell'articolo 5, di una nuova lettera g) recante la previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento. Tale proposta è stata accolta dall'Amministrazione proponente.

Ricorda che, anche con riferimento al criterio di cui alla lettera i) – la riduzione di personale da parte delle amministrazioni vigilanti –, il Consiglio di Stato ha chiesto una più puntuale ed esauriente ricostruzione degli effetti attesi dal riordino. L'Amministrazione proponente ha replicato che nell'ambito dell'amministrazione vigilante non sussistono strutture deputate a svolgere in via esclusiva funzioni di vigilanza in ordine all'ISTAT, idonee, in quanto tali, ad essere oggetto delle riduzioni previste dalla lettera in questione.

Ricorda, infine, che la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 4 novembre 2009, allegata al provvedimento in esame, ha rilevato che talune disposizioni dello schema, quali quelle sulle funzioni dell'ISTAT, di cui all'articolo 2, e quelle contenute nell'articolo 5, comma 1, lettera e) – previsione di un concorso pubblico per dirigente di seconda fascia, con riserva di posti in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto incarichi dirigenziali presso l'ISTAT per almeno un triennio – e lettera f) – formazione accentrata presso la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche – esorbitano dai principi e dai criteri direttivi di cui al suddetto comma 634, lettera h), dell'articolo 2.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 reca le disposizioni generali confermando, al comma 2, l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante « Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 », salvo quanto diversamente previsto dal provvedimento in esame in merito alla composizione e ai compiti degli organi collegiali e alla articolazione degli uffici dirigenziali. L'articolo 6 del provvedimento in esame prevede, infatti, l'abrogazione degli articoli 17, 18 e 22, comma 2, lettera f), e comma 3, del predetto decreto legislativo n. 322, oltre che di ogni altra disposizione incompatibile.

L'articolo 2, che disciplina i compiti dell'ISTAT, quale ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, prevede che esso svolga la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.

Il comma 2, nel ridefinire i compiti dell'ISTAT, conferma quelli già previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 322 del 1989, precisando che gli stessi dovranno essere esercitati anche al fine di dare attuazione agli atti comunitari in materia di statistiche europee e di autorità statistiche nazionali e comunitarie.

A tal fine, l'ISTAT dovrà mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche, svolgere l'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per gli altri soggetti pubblici e privati, definire i metodi di formazione e i formati da utilizzare

da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati per fini statistici.

L'articolo 3 dispone la riduzione – da 22 a 15 – del numero dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, chiamato a svolgere le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica.

La suddetta riduzione riguarda le amministrazioni statali, che perdono 4 rappresentanti; le regioni e gli enti locali che, complessivamente considerati, perdono 2 rappresentanti. Inoltre, non farà più parte del Comitato il direttore generale dell'ISTAT.

Si prevede comunque che il comitato possa essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

L'articolo 4 ridisciplina la composizione del Consiglio dell'ISTAT, che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività dell'Istituto. Il comma 2 riduce – da 10 a 7 – il numero dei componenti del Consiglio.

Il comma in esame riduce i componenti del Consiglio con riguardo ai membri di nomina governativa – che passano da 5 a 3 – e il presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, che non farà più parte del Consiglio ma che, ai sensi dell'articolo 3, parteciperà alle riunioni del Comitato.

L'articolo 5 – relativo agli Uffici dirigenziali e organizzazione interna – rivede il numero dei dirigenti e fissa i criteri che dovranno guidare le successive modifiche dell'assetto organizzativo della dirigenza e dell'organizzazione interna dell'Istituto, che saranno introdotte con deliberazione del Consiglio adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, il comma 1 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vengano apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca e sulla base dei criteri fissati alle lettere *a)* e *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*. Viene quindi attribuito al Presidente dell'ISTAT il potere di conferire gli incarichi dirigenziali amministrativi di prima fascia e quelli dirigenziali tecnici di primo livello dovendo sentire il Consiglio solo nel caso di conferimento dell'incarico di direttore generale.

L'articolo 6, infine, dispone le abrogazioni e prevede che si proceda alla rinnovazione del Comitato e del Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ai sensi del comma 3, nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta fermo il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al regolamento di organizzazione dell'ISTAT.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e

per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici e C. 3183 Lanzillotta.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO RISTRETTO

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (C. 3243 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori,

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza concorrente tra Stato e regioni, per la quale la legislazione statale è chiamata ad individuare i soli principi fondamentali,

sottolineato che, in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà », ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003);

la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferi-

mento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);

tenuto altresì conto che gli articoli 1 e 2 – che istituiscono un nuovo servizio per la sicurezza in Sicilia e Sardegna, che garantisca la possibilità di ridurre la domanda elettrica in tali isole – sono inoltre riconducibili agli « interventi speciali » che, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione lo Stato può effettuare, in determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

evidenziato che, con riferimento all'articolo 2-*sexies*, rileva la materia « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 Damiano ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2100 Damiano e abb., recante « Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale » e « previdenza sociale » che le lettere *m)* e *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abb., recante « Legge quadro per lo spettacolo dal vivo »;

preso atto che il testo unificato si propone quale « legge quadro » per lo spettacolo dal vivo, materia che — anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004, n. 205 e n. 285 del 2005) — appare riconducibile alla « promozione e organizzazione delle attività culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

segnalata l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

rilevata l'opportunità, al medesimo articolo 1, di prevedere che la definizione dello « spettacolo dal vivo », attualmente esplicitata al comma 5, sia anticipata dopo il comma 1, considerato che le relative attività sono poi richiamate nelle disposizioni successive al comma 2;

evidenziata l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera p), che cita l'« agente per

lo spettacolo dal vivo », con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al « procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale »;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 3 riconosce al Ministero per i beni e le attività culturali la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS); il comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3, in particolare, attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di proporre alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno allo spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore. Il comma 2, lettera b), attribuisce altresì al Ministro il potere di promuovere, valorizzare e sostenere con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo;

rilevato, altresì, che l'articolo 4, comma 1, lettera a), attribuisce alla Conferenza unificata la competenza alla ripartizione del FUS tra quota di competenza statale e quota da attribuire alle regioni;

richiamata, al riguardo, la sentenza n. 255 del 2004, in cui la Corte costituzionale rilevava la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale, a seguito

della quale è stata approvata la legge n. 239 del 2005, che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata;

richiamata altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2005, in cui – con riguardo al sostegno al settore cinematografico – la Corte ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta « chiamata in sussidiarietà », un intervento dello Stato, ritenendo al tempo stesso indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatico caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, dichiarando, di conseguenza, costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004 nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

sottolineata pertanto la necessità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del FUS, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, precisando, tra l'altro, all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

evidenziata, al contempo, l'opportunità di chiarire – con riguardo a quanto previsto alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 – se gli « appositi stanziamenti » da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;

ritenuto altresì opportuno chiarire le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando

altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;

segnalata altresì l'opportunità di valutare – alla luce delle competenze regionali in materia – le previsioni riguardanti il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 13, finalizzato a finanziare interventi di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo in favore dei territori nei quali la stessa risulti inadeguata, tenendo presente che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

segnalata l'opportunità di rivedere la nozione di « criteri uniformi » a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

rilevato che all'articolo 5, che disciplina i compiti delle regioni, si prevede – al comma 1, lettere *h*), *l*), *m*), *n*) e *o*) – che talune funzioni, quale l'adozione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, siano subordinate alla previa intesa con comuni, città metropolitane e province;

richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2008, in cui – seppure con riferimento ad una

materia di competenza residuale – si evidenzia come l'attribuzione ai comuni di poteri o anche di mere facoltà in materie di competenza residuale delle regioni, costituisca « una sottrazione di funzioni costituzionalmente spettanti alle regioni »;

segnalata pertanto l'opportunità di rivedere le suddette previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, che disciplinano i compiti degli enti locali, tenendo conto della richiamata giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;

rilevato, al contempo, che l'articolo 6, comma 1, lettera l), attribuisce ai comuni e alle città metropolitane la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti e alla disciplina dei presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni e che tale disposizione è riconducibile – anche tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia – alle materie di competenza concorrente governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali e, per taluni profili, commercio, di competenza residuale delle regioni;

evidenziata, quindi, l'opportunità di riformulare la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera l) tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

ritenuto opportuno, all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, di riformulare il riferimento ai « pubblici avvisi » quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: « degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi »;

evidenziata l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al « carattere prevalente » di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1 del-

l'articolo 9, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché, al comma 3 del medesimo articolo 9, il riferimento al « criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata »;

segnalata l'esigenza, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli « strumenti concertativi e convenzioni triennali » ivi richiamati corrispondano agli « accordi di programma », previsti alla rubrica dell'articolo 10;

segnalata l'esigenza, all'articolo 17, di indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7 nonché di coordinare le disposizioni ivi previste – che attribuiscono alla Scuola superiore della pubblica amministrazione la funzione di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali – con i compiti propri di tale organismo, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e di quelli della Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale;

rilevata l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire maggiormente la natura giuridica della « Listaspettacolo.it », anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro (sentenze della Corte costituzionale n. 268 del 2007 e nn. 50, 219 e n. 384 del 2005);

richiamato quanto previsto all'articolo 22, che dispone l'istituzione del Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici, cui spetta la competenza ad esprimersi, con parere vincolante, su diversi ambiti, a partire dagli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e dai criteri e le modalità di concessione e erogazione dei

contributi a valere sul FUS per la quota spettante allo Stato e sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni;

evidenziata pertanto la necessità di valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevata l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di un « specifico » titolo di studio e di un « adeguato » titolo professionale, ivi stabilito, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;

segnalata l'opportunità di disciplinare le procedure per l'istituzione e la conservazione dei registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento l'attività di cui al comma 3 dell'articolo 27;

evidenziata, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di definire in maniera più sistematica e di chiarire maggiormente le disposizioni riguardanti le modalità di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia;

b) occorre altresì precisare espressamente, all'articolo 3, lettera *a)*, se si intende attribuire alla Conferenza unificata la competenza a definire l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del citato FUS ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;

c) appare opportuno chiarire, ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, che attribuiscono alla Conferenza unificata la competenza a ripartire le risorse del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti, coordinando altresì tale disposizione con quanto stabilito all'articolo 14, nella parte in cui di cui si affida la ripartizione in questione al Ministro per i beni e le attività culturali;

d) all'articolo 17, occorre indicare il soggetto competente all'adozione del regolamento di cui al comma 7;

e) si segnala l'opportunità, con riguardo all'articolo 1, comma 2, di richiamare espressamente la legge 27 settembre 2007, n. 167, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

f) si evidenzia l'esigenza di uniformare la terminologia utilizzata all'articolo 2, comma 2, lettera *p)*, che cita l'« agente per lo spettacolo dal vivo », con le previsioni dell'articolo 19, che fanno riferimento al « procuratore degli artisti professionisti e organizzatore culturale »;

g) si segnala l'opportunità di chiarire – con riguardo a quanto previsto alla lettera *b)*, comma 2, articolo 3 – se gli « appositi stanziamenti » da promuovere, valorizzare e sostenere siano finanziamenti aggiuntivi rispetto al FUS;

h) con riguardo all'articolo 13, relativo al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, finalizzato a finanziare interventi

di riequilibrio della diffusione dello spettacolo dal vivo, si evidenzia l'esigenza di tenere conto delle competenze regionali in materia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

i) appare opportuno sopprimere la nozione di « criteri uniformi » a cui le regioni sono chiamate ad attenersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale;

l) si segnala l'opportunità di rivedere le previsioni dell'articolo 5 e le correlate norme dell'articolo 6, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale che, nelle materie di competenza regionale, non sembrerebbe consentire che l'esercizio di poteri amministrativi delle regioni possa essere subordinato alla previa intesa con gli enti locali;

m) si evidenzia, parimenti, l'opportunità di rivedere la disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera *l)*, che attribuisce determinate funzioni ai comuni e alle città metropolitane, tenendo conto che si tratta di materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

n) all'articolo 8, comma 3, in materia di conferimento degli incarichi, appare opportuno riformulare il riferimento ai « pubblici avvisi », quale strumento di pubblicità e non procedurale, adottando, se tale è la finalità che si intende perseguire, la seguente formulazione: « degli incarichi conferiti è data notizia attraverso pubblici avvisi »;

o) si rappresenta l'esigenza, all'articolo 9, di definire più puntualmente il riferimento al « carattere prevalente » di cui occorre tenere conto, ai sensi del comma 1, per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, specificando altresì, al comma 3

del medesimo articolo 9, cosa si intenda per « criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata »;

p) si segnala l'opportunità, all'articolo 10, comma 1, di chiarire se gli « strumenti concertativi e convenzioni triennali » ivi richiamati corrispondano agli « accordi di programma », previsti alla rubrica dell'articolo 10;

q) si evidenzia l'opportunità, all'articolo 20, comma 7, di chiarire la natura giuridica della « Listaspettacolo.it », anche ai fini di una valutazione del rispetto delle competenze regionali in materia di tutela del lavoro, in cui rientrano tali disposizioni;

r) appare opportuno valutare se la natura vincolante del parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, disposta dal suddetto articolo 22, in cui comunque le regioni sono rappresentate ed il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, possa incidere sul rispetto delle competenze regionali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

s) si evidenzia l'esigenza, all'articolo 26, comma 3, di definire ulteriormente le procedure per l'adozione di uno « specifico » titolo di studio e di un « adeguato » titolo professionale, ivi previsti, così da evitare formulazioni che rischiano di dare luogo ad incertezze normative in sede applicativa;

t) si evidenzia, infine, l'esigenza di prevedere disposizioni abrogative delle norme che risultano superate dalle previsioni del testo in esame, a partire dalla soppressione degli attuali organismi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, quali la Consulta dello spettacolo e le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-02641 Lanzillotta: Sulla nomina
del Presidente di DigitPA****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il Governo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2009, ha proposto il dottor Giacalone per ricoprire l'incarico di Presidente di DigitPA.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina, l'interessato che aveva comunque tutti i requisiti professionali, manageriali e scientifici necessari – ha comunicato la propria indisponibilità a ricoprire tale incarico.

Il Governo ha, quindi, immediatamente rilevato l'urgenza di intervenire per assicurare la funzionalità di DigitPA, ente cui, come evidenziato dall'onorevole interrogante, sono affidate strategiche funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, finalizzate alla realizzazione dell'amministrazione digitale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, pertanto, su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, ieri ha provveduto a nominare Commissario Straordinario dell'Ente il professore Fabio Pistella, al quale ha affidato compiti di gestione ordinaria e straordinaria.

Quest'ultimo, che è già stato Presidente del CNIPA da luglio 2007 e fino al riordino effettuato con il citato decreto legislativo n. 177 del 2009, è sicuramente la persona più idonea per svolgere tale incarico.

Infatti, il professor Pistella, come ha avuto modo di dimostrare concretamente, non solo è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari, ma è anche già informato delle problematiche organizzative e funzionali dell'Ente: la sua nomina costituisce, quindi, la scelta più opportuna per garantire la funzionalità di DigitPA in questa delicata fase di riorganizzazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02267 Ria: Sulla formazione del personale di polizia penitenziaria	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-02548 Samperi: Sulle procedure di distacco o applicazione del personale giudiziario ...	74
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
AVVERTENZA	75

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.45.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02267 Ria: Sulla formazione del personale di polizia penitenziaria.

Lorenzo RIA (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lorenzo RIA (UdC), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, sottolineando come le iniziative sinora intraprese dal Governo non abbiano evidentemente sortito effetti apprezzabili, dal momento che i gravi episodi segnalati con l'atto di sindacato ispettivo continuano a verificarsi.

5-02548 Samperi: Sulle procedure di distacco o applicazione del personale giudiziario.

Marilena SAMPERI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Ad integrazione della risposta ricorda come il Governo in carica abbia agito anche nell'intento di evitare una grave situazione di scopertura di personale che sarebbe derivata dagli interpellati del 2007.

Marilena SAMPERI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo dichiarandosi peraltro insoddisfatta della risposta, che lascia inalterate tutte le perplessità alla base dell'interrogazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

*Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.*

INTERROGAZIONI

5-02550 Ferranti: in relazione all'assunzione di educatori penitenziari.

5-02554 Rao e Ria: Sull'applicazione della « legge Pinto ».

ALLEGATO 1

5-02267 Ria: Sulla formazione del personale di polizia penitenziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta agli Onorevoli interroganti, preciso che l'Amministrazione penitenziaria dispone di 24 istruttori di difesa personale.

Tali istruttori sono operativi dal 2005 e sono stati formati secondo un metodo di preparazione (cosiddetto M.G.A.-Metodo Globale di Autodifesa) costituito dalla sintesi di alcune tecniche federali di combattimento tra cui judo, karate e lotta.

L'aggiornamento degli istruttori è costantemente assicurato da un'articolazione della Direzione Generale del personale e della formazione che, in collaborazione con i tecnici della Federazione Italiana Judo-Lotta-Karate e Arti Marziali del CONI, opera attivamente per migliorare i metodi addestrativi e per contestualizzare l'applicazione della difesa personale alle concrete situazioni che possono verificarsi in ambito penitenziario.

In tal senso, rappresento che la difesa personale è stata inserita in tutti i programmi didattici che riguardano sia i neo assunti, sia il personale destinato alle qualifiche superiori, e che circa 3.000 unità del personale di Polizia Penitenziaria sono già state addestrate secondo il Metodo Globale di Autodifesa nei diversi corsi di formazione tenutisi presso le Scuole.

Comunico, inoltre, che il competente Ufficio della formazione ha dato impulso

all'organizzazione di corsi di difesa personale anche per il personale penitenziario già in servizio, sensibilizzando i Provveditorati ad includere tale attività come programmazione stabile nei Piani regionali della formazione di tutti gli appartenenti al Corpo penitenziario.

Più di recente sono state emanate direttive volte a facilitare l'organizzazione dei corsi in ambito locale: è stata, infatti, introdotta la possibilità di distaccare gli Istruttori dagli istituti ove sono dislocati, per farli operare direttamente presso le Scuole e presso i Provveditorati.

Tale attività ha coinvolto nelle sedi periferiche circa 1.500 unità e, anche nell'anno 2009, è proseguita in molti Provveditorati. In particolare, proprio in quest'ultimo anno, vi è stata la programmazione di ben 40 corsi di difesa personale, cui hanno partecipato circa 800 unità.

Segnalo, da ultimo, che la competente Direzione Generale del personale e della formazione, al fine di migliorare ulteriormente l'organizzazione dei corsi, sta provvedendo all'emanazione di un nuovo interpellato per la formazione di altri 40 istruttori di difesa personale, in modo da garantire una presenza sempre più capillare sul territorio e consentire l'addestramento del personale di Polizia penitenziaria presso la sede di servizio.

ALLEGATO 2

5-02548 Samperi: Sulle procedure di distacco o applicazione del personale giudiziario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A fronte delle critiche decisamente generiche sollevate dall'On. interrogante, intendo opporre chiarimenti specifici e puntuali.

In primo luogo, per quanto riguarda le richieste di mobilità interna del personale conseguenti agli interPELLI del 2007 ed avanzate ai sensi della legge n. 104/92 e del decreto legislativo n. 151/2001, articolo 42-*bis*.

Tali domande, lungi dall'essere inopinatamente bloccate, sono state soltanto sospese in via del tutto temporanea ed in considerazione della valutata necessità di definire preventivamente le nuove piante organiche degli Uffici giudiziari, in attuazione del disposto di cui all'articolo 74, comma 1, decreto-legge 112/08, convertito in legge n. 133/08.

Infatti, già in data 19 maggio 2009, verificate le prospettate esigenze logistiche, è stata prontamente emanata una direttiva finalizzata alla ripresa delle predette procedure di mobilità. Peraltro, tali procedure sono state interamente completate tra il 15 ed il 30 settembre dello scorso anno, previa emanazione dei prescritti provvedimenti di immissione in possesso, da parte della competente Direzione Generale del Personale di questo Ministero. È di tutta evidenza, quindi, che l'intera questione, qualora esistente in passato, risulta oggi del tutto superata.

Inoltre, in tema di mobilità interna, è bene ricordare che la legge n. 104/92, (artt. 21 e 33 comma 5), riconosce alla persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ovvero al suo familiare, la precedenza sia nel caso di assegnazione di sede, che di trasferimento

a domanda. Tuttavia, mentre il diritto al trasferimento va esercitato nell'ambito della procedura concorsuale disciplinata dall'Accordo sulla mobilità interna del personale (sottoscritto nel 2007 con le OO.SS., compresa la UILPA), la scelta di sede può avvenire soltanto in fase di prima assegnazione, con esclusione della concessione del beneficio nelle ipotesi di trasferimento finalizzate a favorire il dipendente che aspiri allo spostamento di sede per instaurare detto rapporto di assistenza.

Quanto alla richiesta di chiarimenti circa i criteri adottati da questa Amministrazione per le procedure di distacco o di applicazione del personale giudiziario, non posso esimermi dal riscontrare la totale mancanza di riferimenti concreti dai quali partire per fornire riscontri precisi. Ritengo quindi, che in assenza di violazioni o di irregolarità specificamente evidenziate, io debba fortemente ribadire la puntuale e continua applicazione da parte di tutti gli Uffici di questa Amministrazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative ed amministrative, oltre che dagli accordi stipulati in materia con le organizzazioni sindacali.

Infine, per quel che concerne il riferito rigetto di alcune richieste di scambio di sede – anch'esso non suscettibile di riscontro stante la genericità dell'assunto – rappresento che la richiesta di scambio di sede viene sempre accolta quando siano rispettati i criteri che disciplinano la materia, concordati con le organizzazioni sindacali nell'ambito del citato accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007. Tale scambio viene consentito ogni volta che

risulti inalterata la consistenza del personale negli uffici e non derivi una vacanza di posto.

Al riguardo preciso che l'Amministrazione, sempre su espresso accordo con le parti sociali, può non concedere lo scambio di sede richiesto, qualora uno dei dipendenti possa essere collocato a riposo per limiti di età nel triennio successivo allo scambio. Segnalo, altresì, che questa

amministrazione, oltre alle procedure di distacco e regolamentate da norme di legge o da accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, provvede ad adottare anche provvedimenti di « distacco extradistrettuale », al fine di favorire la mobilità del personale tramite l'impiego temporaneo di un dipendente in un distretto diverso da quello dell'ufficio di provenienza.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navanethem Pillay (Svolgimento e conclusione)	79
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)	80
ERRATA CORRIGE	81

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 8.40.

**Indagine conoscitiva
sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i diritti umani, Navanethem Pillay.**

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Navanethem PILLAY, *Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Fiamma NIRENSTEIN (Pdl), Leoluca ORLANDO (IdV) e Matteo MECACCI (PD).

Navanethem PILLAY, *Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala che, al fine di consentire alla Commissione destinataria dei rilievi, il tempo di esaminarli, la relativa deliberazione dovrebbe avere luogo nella seduta di martedì prossimo.

Francesco TEMPESTINI (PD), aderendo alla relazione svolta nella seduta di ieri, alla luce delle osservazioni e riflessioni non critiche ma interrogative suscitate dall'audizione del Ministro Frattini, apprezza il carattere di *work in progress* della riforma, affermato dallo stesso Ministro, auspicando un fattivo contributo parlamentare nell'assoluta condivisione del sottostante interesse nazionale.

Mario BARBI (PD), nell'associarsi al giudizio complessivamente favorevole già espresso per il suo gruppo, ritiene che i rilievi dovrebbero includere un riferimento all'eventualità di accorpate sotto una stessa direzione generale i Paesi del-

l'area OSCE; una sottolineatura del problema delle risorse; l'esigenza del coordinamento interministeriale con particolare riguardo al settore della cooperazione; la necessità di preservare la specificità della promozione della lingua italiana che non può essere trattata come un bene commerciale.

Paolo CORSINI (PD) esprime vivo apprezzamento per la pacatezza e l'equilibrio della discussione in corso in un clima di confronto dialogico che dovrebbe essere un monito per gli odierni lavori parlamentari. Nel condividere la raffigurazione dei mutamenti in atto sulla scena internazionale che fa da sfondo al disegno di riforma ministeriale, conferma la disponibilità del suo gruppo a misurarsi sul cambiamento ed invita il relatore a tenere conto nel prosieguo dell'esame della riconoscibilità dell'elaborazione culturale italiana anche in proiezione futura, del potenziamento degli organi preposti alla cooperazione la cui riforma è sempre più urgente, nonché del problema di garantire adeguate risorse. Auspicando che vi sia una proposta aperta da parte del relatore, rivendica la competenza della Commissione esteri che, rispetto all'altro ramo del Parlamento, viene invece subordinata a quella ordinamentale della I Commissione.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, nel raccogliere le indicazioni ricevute, ritiene non giustificato l'attuale riparto di competenze tra le Commissioni permanenti non sotto il profilo giuridico, ma sotto quello politico, dal momento che le questioni attinenti alla politica estera hanno una loro specificità che spesso presenta problemi di concorrenzialità all'interno dell'esecutivo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel concordare con le osservazioni dei colleghi, fa presente che ne renderà edotto il Presidente della Camera per ogni sua valutazione di competenza.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ringrazia il deputato Tempestini per aver colto ed esplicitato il senso della riforma nella sua dimensione processuale per cui, definito l'impianto complessivo, sarà possibile riorganizzare i singoli settori. Considera comunque un punto di forza il raccordo tra Governo e Parlamento che si va realizzando e che è sempre più necessario oggi che la politica estera non è più esclusiva competenza della Farnesina, il cui ruolo di coordinamento deve tuttavia restare centrale. Ribadisce quindi il carattere aperto del disegno riformatore, naturalmente ferme restando le scelte compiute di ordine strategico.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 295 del 10 marzo 2010, a pagina 50, seconda colonna, sesta riga, sostituire la parola: « conclusione » con la seguente « rinvio ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 82

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*) 84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02631 Toccafondi: Risorse destinate al sostegno delle scuole non statali per l'anno 2010 86

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 93

5-02632 Vannucci: Utilizzo delle risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di investimenti nel sistema produttivo e infrastrutturale .. 86

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Atto n. 195 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 86

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 90

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione. – Parere su emendamenti).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno chiesto il riesame del parere espresso in data 10 marzo sugli emendamenti 4.301, 5.300 e 7.300 delle Commissioni, riferiti al disegno di legge C. 3175-A di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, con riferimento all'emendamento 4.301, ritiene opportuno confermare il parere condizionato già espresso dalla Commissione, in quanto la proposta emendativa, limitatamente alla parte consequenziale, articolo 1-bis, incide sulle competenze dell'Agenzia del demanio, determinando incertezze in ordine alla totalità dei poteri di gestione dei beni confiscati con riflessi anche di carattere finanziario.

Con riferimento all'emendamento 5.300, ritiene che il parere possa essere riconsiderato nel senso di subordinare l'assenso della Commissione ad una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che preveda la possibilità di dare applicazione alla norma che prevede la facoltà per il tribunale di determinare con la decisione di confisca le somme spettanti per la liberazione degli immobili dai gravami, con il consenso dell'amministrazione e nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente.

Infine, con riferimento all'emendamento 7.300, in merito al quale le Commissioni chiedono che la condizione *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione, posta dalla Commissione bilancio con il precedente parere, venga riferita ad un diverso periodo della proposta emendativa, ritiene che tale richiesta possa senz'altro essere accolta, in quanto non incide sulla portata della condizione sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni del relatore.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminati gli emendamenti 4.301, 5.300 e 7.300 delle Commissioni riferiti al disegno di legge C. 3175-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.301, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere la parte consequenziale (articolo 1-*bis*);

sull'emendamento 5.300, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « il tribunale può » aggiungere le seguenti parole: », con il consenso dell'amministrazione interessata, »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente. »;

sull'emendamento 7.300, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al secondo periodo, dopo la parola « Qualora » inserire le seguenti: « non si sia rivelata possibile la cessione dell'intera azienda e ».

Conseguentemente, si intende revocato il parere riferito all'emendamento 7.300 ed il parere contrario riferito alla proposta emendativa 5.300, espressi in data 10 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, illustra lo schema di regolamento, che reca disposizioni relative all'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed è adottato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Per quanto attiene ai profili finanziari della prevista riorganizzazione, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame realizza una riorganizzazione dell'assetto strutturale di primo livello del Ministero degli affari esteri con una riduzione, da diciotto a tredici, del numero delle strutture dirigenziali di livello generale, più che

aderente rispetto a quanto richiesto in merito dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia, altresì, che il decreto-legge n. 112 del 2008 ha, inoltre, previsto la necessità di provvedere ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale, ascrivendo a siffatte riduzioni effetti di risparmio sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto nel triennio 2009-2011. In proposito, ricorda all'articolo 74, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 112 del 2008 sono state ascritte economie nette di spesa, pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e a 15 milioni di euro per il 2011 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento alla sola riduzione dei posti di dirigente di prima fascia. Nel segnalare che la stima, effettuata nella relazione tecnica allegata al decreto-legge, ha preso a riferimento i circa 600 posti esistenti presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e le altre amministrazioni interessate, osserva che l'applicazione della misura determina una riduzione di centoventi posti, pari ad un risparmio annuo lordo di circa 30 milioni di euro, atteso che il costo medio di un dirigente di prima fascia è di circa 250.000 euro, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato. Segnala, infine, che nella relazione tecnica si prevedeva che ulteriori economie sarebbero derivate dalle altre misure di riorganizzazione previste dalla disposizione. A tale riguardo, rileva che il provvedimento in esame, all'articolo 10, recepisce la determinazione della pianta organica del Ministero effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2009, che ha provveduto a ridurre la dotazione organica del personale della carriera diplomatica – e non del personale dirigente in quanto tale – e all'articolo 11 ha rinviato ad un successivo provvedimento, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento in esame, l'adeguamento delle dotazioni organiche in misura corrispondente a quanto previsto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, in modo che – come affermato nella relazione tecnica

– siano « pienamente conseguiti, a regime, risparmi derivanti dall’attuazione del medesimo articolo 74 ».

Rileva, inoltre, che effetti diretti di risparmio lordo, quantificati dalla relazione tecnica in 306.958 euro, sono, viceversa, associati dalla stessa relazione alla rimodulazione degli assetti organizzativi, che determina la soppressione di cinque uffici di livello dirigenziale generale e della relativa struttura e creazione di sette incarichi di Vice Direttore generale / Direttore centrale senza struttura, ed, in particolare, alle variazioni delle componenti retributive di posizione e di risultato previste per gli incarichi di vertice e di direzione derivanti dalle suddette rimodulazioni.

Reputa, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all’effettiva natura ed origine dei risparmi attesi dal provvedimento in esame, che sulla base di quanto prescritto dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto-legge n. 112 del 2008, dovrebbero derivare dalla soppressione di posizioni dirigenziali di prima fascia effettivamente ricoperte e dovrebbero quindi contribuire al raggiungimento dei complessivi obiettivi di risparmio ascritti alle predette disposizioni legislative. Considerato, inoltre, che non è stato possibile procedere ad un esame contestuale delle misure di attuazione dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto lo schema di regolamento in esame riguarda esclusivamente l’Amministrazione degli affari esteri, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l’effettiva possibilità che i risparmi previsti siano conseguiti integralmente.

In ogni caso, ritiene che, salva la necessità di una modifica di carattere formale, si possa esprimere sul provvedimento una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all’articolo 2, comma 4, sostituire le parole: « senza oneri aggiuntivi » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.

5-02631 Toccafondi: Risorse destinate al sostegno delle scuole non statali per l'anno 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-02632 Vannucci: Utilizzo delle risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di investimenti nel sistema produttivo e infrastrutturale.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che essa riprende temi già affrontati in atti di sindacato ispettivo e in atti di indirizzo presentati nella passata legislatura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che si limita ad una ricostruzione della normativa vigente senza fornire alcuna indicazione in ordine alle risorse effettivamente disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di essenziali interventi volti all'innovazione del sistema produttivo ed infrastrutturale. Nel sottolineare come nell'attuale situazione di crisi economica si stia colpevolmente trascurando un importante canale di finanziamento di interventi infrastrutturali, osserva come sia essenziale approfondire la materia in esame, valutando anche la possibilità di approvare, nell'ambito della Commissione, uno specifico atto di indirizzo al riguardo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritenendo che le considerazioni del collega Vannucci siano meritevoli di un approfondimento, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Atto n. 195

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, evidenzia preliminarmente come il comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, sulla base del quale è stato presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, prevede che il riparto delle risorse di cui all'Elenco 1 avvenga con decreti da sottoporre al parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto per i pareri definitivi delle Commissioni in questione. Tuttavia, la medesima disposizione di legge precisa che la ripartizione dell'importo relativo all'ultima voce dell'Elenco 1, relativa a particolari misure di valenza sociale e di riequilibrio socio economico, debba essere operata con un

unico decreto, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Lo schema di decreto oggi all'esame della Commissione provvede, invece, alla ripartizione di tutte le voci di spesa di cui all'Elenco 1, seppure accorpando nell'articolo 2 le voci di spesa relative all'ultima voce dell'Elenco 1. Ritiene pertanto che, in considerazione della particolare procedura parlamentare di esame prevista dalla richiamata disposizione di legge, nel parere dovrà essere previsto che il Governo provveda ad adottare un autonomo e distinto decreto relativo esclusivamente alla ripartizione degli importi concernenti l'ultima voce dell'Elenco 1. Dichiaro quindi di fare proprie le considerazioni contenute nella documentazione predisposta dagli uffici, riservandosi di sottoporre alla Commissione una proposta di parere nella seduta di martedì prossimo, nella quale ritiene che dovrà essere concluso l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di martedì 16 marzo il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro, che reca misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala in primo luogo che l'articolo 1, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992, autorizza l'INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ad erogare ai dipendenti da imprese in situazione di particolare difficoltà economico-finanziaria le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non corrisposti. A seguito dell'erogazione di tali somme, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati. Ritiene che tale disposizione presenti taluni profili problematici, rispetto ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo. In primo luogo, segnala che a seguito dell'applicazione della disposizione in esame l'INPS, pur migliorando formalmente la propria situazione patrimoniale, sostiene immediatamente una spesa a fronte di crediti la cui riscossione risulta differita nel tempo e soggetta a margini di aleatorietà. Ritiene, in proposito, che di tali fattori occorre tenere conto al fine di valutare la sostenibilità degli interventi in esame, considerando le altre misure che gravano sul Fondo di garanzia. Osserva, poi, che la sostenibilità dell'intervento deve essere valutata verificando se sussista l'effettiva possibilità di garantire l'allineamento temporale tra il complesso delle prestazioni poste a carico del Fondo, per effetto della vigente normativa e della proposta in esame, e le fonti di finanziamento del medesimo previste a legislazione vigente. Ricorda che attualmente la legislazione vigente prevede l'obbligo di assicurare il pareggio della gestione del Fondo di garanzia del TFR, ricorrendo, se necessario, all'aumento dell'aliquota contributiva di finanziamento a carico dei datori di lavoro. Osserva, inoltre, che l'au-

mento delle prestazioni a carico del Fondo, recato dalla disposizione in esame, potrebbe rendere probabile il ricorso a tale aumento. Pertanto, qualora al contributo in esame si applichi il regime di deducibilità previsto per i contributi previdenziali obbligatori, la disposizione in esame potrebbe comportare una riduzione delle entrate fiscali. Rileva, infine, che la disposizione reca un aumento della dinamica della spesa a carico dell'INPS, non scontato nei saldi di finanza pubblica in quanto dipendente da una causale differente da quella istituzionalmente riconducibile al Fondo di garanzia del TFR, che potrebbe incidere sull'andamento effettivo dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Con riferimento all'articolo 2, che reca misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, ritiene che, al fine di valutare la compensatività tra le misure di maggiore spesa e quelle che determinano maggiori entrate contributive, andrebbero acquisiti i dati e di parametri necessari alla quantificazione del complesso degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame. Sotto il profilo della conformità all'ordinamento contabile, rileva che non vengono espressamente indicati né la misura dell'onere, né le disposizioni da cui esso specificamente deriva. Inoltre, poiché la norma verte in materia di diritti, l'onere andrebbe configurato come previsione di spesa, corredato di un'apposita clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, rileva che la norma configura come facoltativa la concessione del trattamento di integrazione salariale per un periodo di settantotto settimane. Rileva, pertanto, che i relativi effetti finanziari sembrano contenibili nell'ambito dei limiti di spesa indicati, che sono pari a 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 54 milioni a decorrere dal 2012. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Quanto alle misure previdenziali in favore degli operai agricoli, disciplinate

dall'articolo 4, segnala che la disposizione appare volta a rendere più celeri le procedure per la liquidazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali agli operai agricoli, in base alle giornate lavorate risultanti dagli elenchi nominativi in esame. Ritiene in proposito che la disposizione potrebbe comportare effetti negativi di cassa a carico dell'INPS qualora si determini un'accelerazione della spesa tale da incidere sulla distribuzione annuale della stessa. Anche su tale punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento, infine, all'articolo 5, che prevede l'istituzione di un Fondo di solidarietà per il settore delle assicurazioni, ritiene opportuno un chiarimento in merito al trattamento fiscale del contributo a carico delle imprese, al fine di escludere l'eventualità di una riduzione del gettito fiscale per l'applicazione di forme di deducibilità del contributo in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone che la Commissione si limiti in questa sede a deliberare la richiesta al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Ritiene infatti, in considerazione della complessità dei relativi contenuti, che solo sulla base di tale relazione sarà possibile valutare adeguatamente la proposta di legge in esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel rilevare come il Governo si sia riservato di esprimere le proprie valutazioni alla luce della predisposizione di un'apposita relazione tecnica, osserva come, nella giornata di ieri, le agenzie di stampa abbiano dato conto di una decisa stroncatura del provvedimento da parte del Ministero del lavoro e della Ragioneria generale dello Stato con specifico riferimento ai relativi profili finanziari. Inoltre, in data odierna, il Ministro Sacconi in una intervista ad un quotidiano nazionale, illustra la linea del Governo e spiega le ragioni che hanno indotto la Ragioneria generale dello Stato ad esprimere un avviso contrario riguardo al provvedimento in esame. Rileva peraltro

come il relatore, con riferimento al tema più controverso del provvedimento, disciplinato dall'articolo 3, non abbia sollevato problemi di carattere finanziario. Al riguardo, osserva come tale articolo configuri il prolungamento del periodo massimo di fruizione della cassa integrazione guadagni alla stregua di una facoltà e non di un diritto soggettivo, al contrario di quanto sosterebbe, secondo le anticipazioni a mezzo stampa, la Ragioneria generale dello Stato, ricorrendo all'argomento che utilizza ogniqualvolta deve bloccare una determinata disposizione. Ritiene conclusivamente che, anche alla luce dell'unanimità registratasi nella XI Commissione, la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda di avere sollevato profili problematici relativi alla quantificazione e alla copertura degli articoli 1 e 2 e di avere inoltre manifestato qualche perplessità in merito all'articolo 3, che incrementa la durata del periodo massimo della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, nella fattispecie, la Commissione potrebbe avvalersi dalla facoltà riconosciutagli dall'articolo 17, comma 5, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, prevedendo che il Governo predisponga la relazione tecnica entro un termine più breve di quello ordinario, di 30 giorni.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la portata del provvedimento sia tale da non suscitare eccessive preoccupazioni, osservando come la Commissione potrebbe limitarsi ad introdurre nel testo alcune norme di salvaguardia relative ai profili finanziari. Rileva quindi come il Governo abbia costantemente seguito l'iter del provvedimento in Commissione di merito, salvo poi improvvisamente sollevare tutta una serie di problemi. Non crede che il quadro possa ritenersi modificato solo perché un'agenzia di stampa è venuta in possesso di un documento, corredato di cifre e di elementi di

dettaglio, secondo il quale la Cassa integrazione guadagni non risulterebbe più uno strumento flessibile da utilizzare in base alle esigenze, ma un vero e proprio diritto soggettivo. Conclusivamente, ritiene che il Governo possa predisporre la relazione tecnica entro il fine settimana, consentendo alla Commissione di concludere l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL) fa presente che le agenzie di stampa, nella giornata di ieri, gli hanno chiesto conto di quanto stava accadendo in seguito alla diffusione di notizie circa il contenuto di una presunta nota della Ragioneria generale dello Stato. Osserva, in ogni caso, come la presentazione di una relazione tecnica possa consentire un esame approfondito di un provvedimento oggetto di grande attenzione da parte delle forze politiche e delle parti sociali. Ritiene che, a questo punto, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la Commissione debba aggiornare i propri lavori al termine dei lavori dell'Aula.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame al termine dei lavori delle Commissioni riunite V e XIV, che, come convenuto, saranno convocate al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.45.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.**Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva sottolineato l'opportunità di poter disporre di una relazione tecnica sul provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma la necessità di elaborare una relazione tecnica.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo le ragioni per le quali non sia possibile disporre della relazione tecnica elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato dei cui contenuti hanno dato conto gli organi di stampa nel pomeriggio di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al vice ministro Vegas di chiarire se la nota elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato di cui hanno parlato i giornali abbia le caratteristiche di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva che la redazione di una relazione tecnica richiede tempi congrui, precisando che allo stato non è stata elaborata la relazione tecnica sul testo in esame.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel prendere atto, con soddisfazione, della precisazione del vice ministro Vegas in ordine alla inesistenza di una relazione tecnica, sottolinea, comunque, che per evidenti ragioni di carattere politico è assolutamente necessario che in tempi brevi sia elaborata una relazione tecnica conforme

alle previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica. Ricorda, infatti, che il nuovo testo unificato oggi all'esame della Commissione bilancio è il frutto di una elaborazione ampiamente condivisa nell'ambito della Commissione di merito, che lo ha approvato all'unanimità, sottolineando altresì che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'avvio dell'esame del provvedimento nella seduta del 15 marzo 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara sorpreso dall'atteggiamento del Governo, che finge di ignorare le notizie pubblicate nelle ultime ore dagli organi di stampa. A tale riguardo segnala che l'onorevole Cazzola, relatore sul provvedimento nella Commissione di merito, ha rilasciato oggi una dichiarazione nella quale pare ormai dare per scontata la conclusione negativa dell'*iter* del provvedimento, parlando di una storia parlamentare iniziata male, avviata a finire su un binario morto e deragliata in una guerra per errore tra Governo e maggioranza. Alla luce di tali osservazioni del relatore sul provvedimento nella Commissione di merito, si domanda se abbia ancora senso l'esame che è chiamata a svolgere la Commissione bilancio o se si tratti di una inutile perdita di tempo, sottolineando comunque come il mancato proseguimento dell'*iter* della proposta in esame impedirà il rafforzamento delle tutele per moltissimi lavoratori che al momento sono esposti alle gravi conseguenze della crisi economica.

Rolando NANNICINI (PD) evidenzia come il provvedimento in esame sia il frutto di un ampio lavoro svolto dalla Commissione lavoro, che, in modo apprezzabile, ha elaborato un testo sul quale si è registrata una unanime condivisione da parte dei gruppi. Ritene, pertanto, che sarebbe un errore impedire il proseguimento del suo *iter*, rilevando che le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 del nuovo testo unificato consentirebbero di dare una risposta alle aspettative di migliaia di lavoratori che si trovano in situazioni di estrema difficoltà economica.

Nel rilevare come sempre più spesso il Parlamento sia accusato di non saper trovare le soluzioni adeguate ai problemi della cittadinanza, sottolinea come il Governo, nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2010, ha dimostrato come si possano reperire ingenti risorse in tempi brevissimi. A tale riguardo, sottolinea come il Governo non abbia avuto problemi ad utilizzare con finalità di copertura oltre 3 miliardi di euro delle risorse destinate al trattamento di fine rapporto, mentre ora, nell'esame dell'articolo 1 del provvedimento, sembra dubitare della possibilità per l'INPS di erogare un ammontare assai più limitato di risorse a valere sul Fondo di garanzia sul trattamento di fine rapporto. Anche alla luce della rilevanza sociale del provvedimento, ritiene quindi necessario che il Governo provveda in tempi estremamente contenuti ad elaborare una relazione tecnica per verificare la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento ed analizzare le coperture finanziarie individuate dalla Commissione lavoro.

Gioacchino ALFANO (Pdl), auspica che possano presto intervenire riforme regolamentari che, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, consentano di superare le imbarazzanti situazioni in cui troppo spesso si è trovata negli ultimi anni la Commissione bilancio. Rileva, infatti, che in molti casi la Commissione bilancio è chiamata a svolgere lo sgradevole compito di rallentare l'iter di provvedimenti le cui implicazioni finanziarie non sono state completamente valutate dalle Commissioni di merito. Con riferimento al provvedimento in esame, anche alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi a predisporre una relazione tecnica entro il più breve termine possibile.

Amedeo CICCANTI (Udc) concorda sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di verificare la

quantificazione degli oneri derivanti dalle diverse disposizioni del nuovo testo unificato e l'adeguatezza delle coperture finanziarie individuate, con particolare riferimento a quella contenuta nell'articolo 2. Al riguardo, sottolinea che la relazione tecnica rappresenta uno strumento neutrale a disposizione del Parlamento per verificare la quantificazione degli oneri recati dai provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie, osservando, peraltro, che il Governo può comunque, in ogni momento, cooperare con il Parlamento individuando le opportune modifiche alle disposizioni suscettibili di determinare maggiori oneri o suggerendo modalità di copertura finanziaria integrative o alternative rispetto a quelle contenute nei testi elaborati in ambito parlamentare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto del dibattito svoltosi, ritiene che sia ragionevole richiedere una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione lavoro, giudicando, peraltro, opportuno avvalersi delle innovazioni introdotte dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che, all'articolo 17, comma 5, prevede che la relazione tecnica debba essere trasmessa nel termine indicato dalle Commissioni parlamentari in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori delle Camere. Pertanto, alla luce delle peculiarità dell'attuale situazione, ritiene che potrebbe considerarsi congruo indicare un termine di dieci giorni per la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento, rilevando come tale termine sarebbe sensibilmente inferiore a quello di trenta giorni fissato in via generale dal medesimo articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Pier Paolo BARETTA (Pd) ritiene che il termine indicato dal presidente Giorgetti sia troppo ampio, osservando che, ipotizzando la fissazione di un termine di dieci giorni per la trasmissione della relazione tecnica, questa dovrebbe essere trasmessa entro il 21 marzo, in una data, quindi, a ridosso delle prossime elezioni, nella quale

con ogni probabilità non si terranno sedute della Camera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza evidenziata dall'onorevole Baretta, propone, quindi di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di giovedì 18 marzo 2010 avvertendo, tuttavia, che la Commissione bilancio si convocherà per il seguito dell'esame del provvedimento a partire dalla seduta di martedì 16 marzo 2010.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di giovedì 18 marzo 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

5-02631 Toccafondi: Risorse destinate al sostegno delle scuole non statali per l'anno 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Toccafondi pone quesiti in ordine ai fondi per le Istituzioni scolastiche non statali.

Al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di essere consapevole dell'importante ruolo svolto dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, istituito dalla legge n. 62 del 2000, nel quale convivono nel pieno rispetto della Costituzione, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali, tuttavia, al momento, le difficoltà derivanti dall'attuale, difficile situazione finanziaria ed economica impongono il rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

Sulla base di tali considerazioni, al fine di incrementare le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 è stata assegnata la somma di 120

milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2009.

Analogamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto all'articolo 2, comma 250, che le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, siano destinate alle finalità di cui all'elenco 1 della medesima legge finanziaria.

Tra gli interventi ivi elencati figura anche il sostegno alle scuole non statali per un importo di 130 milioni di euro, che si aggiunge alle risorse finanziarie già previste per il 2010.

L'assegnazione di tali risorse sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il relativo schema è già stato trasmesso alle Camere il 4 marzo 2010.

ALLEGATO 2

5-02632 Vannucci: Utilizzo delle risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di investimenti nel sistema produttivo e infrastrutturale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Vannucci pone quesiti in ordine alle risorse disponibili nei bilanci degli Enti previdenziali o assistenziali, con particolare riferimento all'INAIL.

Al riguardo, si fa presente che l'INAIL, pur avendo avuto approvati i piani di investimento negli anni 2002-2005, è soggetto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 104 del 1996, laddove viene disposto che gli investimenti immobiliari possano essere effettuati solo in forma indiretta; inoltre, la normativa riguardante la tesoreria unica (legge n. 720 del 1982) prevede che gli enti sottoposti a tale regime non possano detenere disponibilità liquide al di fuori della tesoreria statale, comprendendo in tale limite anche le quote di fondi immobiliari.

A decorrere dal 2008, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare nuovi investimenti o dare corso a quelle operazioni giuridicamente perfezionate – sempre in via indiretta – nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili; *plafond*, questo, che, ai sensi della legge n. 244 del 2007 viene calcolato non tenendo conto delle quote dei fondi immobiliari o delle partecipazioni in società immobiliari detenute.

Si precisa, infine, che l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'aprile 2009 in Abruzzo, ha previsto che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri fossero disciplinati per il periodo 2009/2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli investimenti di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nelle zone colpite dal terremoto, nel limite della forma indiretta e del 7 per cento dei fondi disponibili.

Detti limiti, originariamente posti dall'articolo 2, commi 488 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, impediscono il finanziamento diretto degli interventi a favore delle infrastrutture, da parte degli enti previdenziali pubblici e sono volti ad evitare l'aggravamento dei saldi di finanza pubblica.

Tali limiti sono stati confermati dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, adottata ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Si soggiunge che i citati provvedimenti rientrano nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla difficile situazione finanziaria ed economica.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02616 Fluvi: Ammontare delle risorse provenienti dai cosiddetti « conti dormienti » 95

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 96

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Giovanni Carosio, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02616 Fluvi: Ammontare delle risorse provenienti dai cosiddetti « conti dormienti ».

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, rispondendo all'interrogazione in titolo, fa presente che, sulla base dei dati a disposizione aggiornati al 31 maggio 2009, risultano essere affluiti presso il Fondo conti dormienti per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro.

Di quest'importo, peraltro, 400 milioni sono stati destinati dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 per il finanziamento di un Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Ad oggi, pertanto, la consistenza residua ammonta a circa 600 milioni di euro, che sono disponibili sulla contabilità speciale conti dormienti e saranno utilizzati per soddisfare le richieste di rimborso.

Una volta soddisfatte queste richieste, l'ammontare residuo potrà essere impiegato per le finalità indicate all'articolo 1, comma 345-*novies*, della legge n. 266 del 2005.

Alberto FLUVI (PD), pur ringraziando il sottosegretario per la risposta, rileva come sarebbe necessario disporre di dati più aggiornati rispetto a quelli del maggio scorso, che risultano sostanzialmente già noti.

Ritiene inoltre indispensabile che il Governo risolva quanto prima le problematiche connesse alla devoluzione al

Fondo delle risorse derivanti dalle polizze assicurative, che dovrebbe essere effettuata entro la fine del mese di marzo. A tale riguardo si evidenzia, infatti, una discrasia tra il termine a partire dal quale si considerano « dormienti » i depositi bancari e quello, più breve, oltre il quale sono qualificati come « dormienti » le polizze assicurative. Auspica quindi che l'Esecutivo possa intervenire rapidamente in merito, eventualmente inserendo una norma in tal senso nel ventilato decreto-legge sugli incentivi ad alcuni settori produttivi.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva come alcuni aspetti di indeterminazione della risposta all'atto di sindacato ispettivo dipendono dal fatto che il Governo sta compiendo una valutazione su tale tematica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 e abbinate.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva

illustrato il contenuto del provvedimento, riservandosi di formulare una proposta di parere.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco BARBATO (IdV), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, dichiara che l'IDV sarebbe perfino disposta a stringere patti col diavolo, quando si tratti di adottare misure che sostengano i lavoratori nell'attuale, gravissima fase di crisi economica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del dottor Giovanni Carosio, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, dando la parola al dottor Giovanni Carosio, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, che è stato designato a partecipare all'audizione odierna dal Governatore della Banca d'Italia.

Giovanni CAROSIO, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto FLUVI

(PD), Francesco BARBATO (IdV) e Franco CECCUZZI (PD), ai quali risponde Giovanni CAROSIO, *Vice Direttore generale della Banca d'Italia*.

Cosimo VENTUCCI,, *presidente*, ringrazia il dottor Carosio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	98
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 13.55.

**Indagine conoscitiva
sullo stato della ricerca in Italia.**

Audizione di esperti del settore.
(*Svolgimento e conclusione*).

Luigi NICOLAIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare

della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Mario ZANONE POMA, *presidente della Fondazione Filarete*, ed il professor Roberto DI LAURO, *presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Emerenzio BARBIERI (Pdl).

Risponde ai quesiti posti il professor Roberto DI LAURO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS, indi del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Luigi NICOLAIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione la professoressa Milena SANTERINI, *Ordinario di Pedagogia generale, Coordinatrice scientifica Master in Formazione interculturale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università cattolica di Milano*, la dottoressa Laura PAPINI, *Dirigente scolastico dell'Istituto*

Comprensivo Statale « P. Mascagni », il professore Aluisi TOSOLINI, Dirigente scolastico e redattore del mensile « Mondialità mensile dell'educazione interculturale (CEM) », il professor Giulio VALTOLINA, Responsabile minori settore famiglie della Fondazione Istituto Studi e iniziative per la Multietnicità (ISMU) – Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (Regione Lombardia), la professoressa Giovanna CIPOLLARI, Insegnante, ricercatrice ANSAS Marche settore cultura, responsabile di progetti formativi per il personale della scuola della Comunità volontari per il mondo (CVM), il dottor Stefano TARAVELLA, Vice Presidente UNICEF Italia e la dottoressa Anna ONORATI, rappresentante del Settore intercultura-integrazione della CARITAS diocesana Roma.

Interviene la deputata Emilia Grazia DE BIASI (PD).

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02080 Motta: Stanziamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post-terremoto del 23 dicembre 2008	100
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (Seguito dell'esame e rinvio)	101
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia di ricerche informazione e società (ARIS) sull'ultimo Rapporto annuale curato nell'ambito di <i>Nimby Forum</i>	101
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	101
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02080 Motta: Stanziamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post-terremoto del 23 dicembre 2008.

Il sottosegretario Laura Ravetto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita rilevando

che il Governo si era formalmente impegnato a garantire lo stanziamento di 15 milioni per gli interventi necessari alla ricostruzione delle aree colpiti dal terremoto del dicembre 2008; con la risposta del Sottosegretario viene, invece, confermato che attualmente le risorse non sono ancora disponibili e che sussiste una mera intenzione del Governo di stanziare tali risorse, per le quali, si rende, comunque, necessaria una nuova copertura disposta con atto legislativo. Sottolinea come queste risorse siano assolutamente necessarie per garantire agli enti locali di iniziare le opere di ricostruzione necessarie e sollecita in tal senso il Governo ad intervenire celermente per risolvere tale questione.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 193.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10 marzo 2010.

Chiara BRAGA (PD), ad integrazione di quanto detto ieri dai deputati del partito democratico e delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo e dal relatore, che ringrazia per la disponibilità a tenere conto delle osservazioni e proposte provenienti dall'opposizione, ritiene utile tornare su tre punti, peraltro già toccati nel corso della precedente seduta. In tal senso, rinnova, in primo luogo, la richiesta al Governo di sottoporre lo schema di decreto in esame all'attenzione della Conferenza Stato-regioni, in considerazione delle implicazioni e ricadute che tale provvedimento ha sulle competenze delle regioni e sull'efficace svolgimento delle attività delle agenzie regionali per la protezione ambientale. In secondo luogo, torna a sottolineare l'importanza della osservazione contenuta al punto 8) delle premesse del parere del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2010, laddove si ribadisce che il sistema nazionale dei controlli ambientali si articola su una rete di soggetti tecnici centrata sulla funzione di indirizzo dell'ISPRA e sulla articolazione dei soggetti locali (ARPA/PPA) e si chiede di tenere presente, in sede regolamentare, la necessità che il nuovo istituto operi in coordinamento con tali soggetti locali. In terzo luogo, richiama l'attenzione della Commissione sul contenuto dei rilievi deliberati dalla V Commissione nella seduta del 9 marzo 2010 che, a suo avviso, meritano di

essere inseriti nel parere della Commissione.

Preannuncia, infine, la predisposizione da parte del gruppo del partito democratico di una proposta alternativa di parere sullo schema di regolamento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia, a nome del gruppo di Italia dei valori, la predisposizione di una ulteriore proposta alternativa di parere sullo schema di regolamento in esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che ha predisposto anche sulla base del dibattito fin qui svolto e che sottopone all'attenzione dei gruppi parlamentari. Nel ribadire la propria disponibilità a prendere in considerazione eventuali suggerimenti e proposte integrative, compresi, ovviamente, i rilievi deliberati dalla V Commissione, conclude rinnovando l'invito ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di opposizione a considerare che una parte delle questioni evidenziate potrebbe trovare idonea soluzione al momento della predisposizione dello statuto del nuovo istituto.

La seduta termina alle 14.15.**AUDIZIONI INFORMALI**

Giovedì 11 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia di ricerche informazione e società (ARIS) sull'ultimo Rapporto annuale curato nell'ambito di *Nimby Forum*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02080 Motta: Stanziamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post-terremoto del 23 dicembre 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Motta concernente il sisma del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, si fa presente che l'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, emanata per disciplinare i primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del suddetto evento sismico, ha stanziato risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro a valere sul Fondo della protezione civile.

In proposito si precisa che il suddetto Dipartimento, per sostenere gli impegni finanziari derivanti dall'adozione dei primi interventi urgenti, con nota del 7 gennaio 2009, ha richiesto, al Ministero dell'economia e delle finanze, l'assegnazione urgente di un finanziamento straordinario pari all'importo sopra citato, mediante prelevamento da « Fondo di riserva per le spese impreviste » di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Al riguardo il Dicastero ha riferito che qualsiasi eventuale incremento – a reintegro di spese sostenute – dello stanziamento del capitolo 7446/Mef, relativo a « Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse », deve essere previsto da un'apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire, ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria.

Va altresì, esclusa, allo stato, la possibilità di reintegro a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste, atteso che le attuali disponibilità del Fondo medesimo non consentono di assentire alla totalità delle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per far fronte ai danni connessi con le diverse calamità che hanno interessato il nostro Paese nel corrente anno.

In ogni caso il suddetto Dipartimento, con una nota del 4 febbraio 2010 ha comunicato al Presidente della regione Emilia Romagna – Commissario delegato che, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere negativo all'integrazione del Fondo della protezione civile per l'importo di 15 milioni di euro, provvederà comunque all'erogazione dei fondi non appena il Fondo stesso sarà reintegrato delle somme anticipate per altre finalità.

Relativamente all'importo di 19.000.000,00 di euro assegnato, per l'anno 2009, al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 concernente « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente », convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si fa presente che detto Dipartimento, con provvedimento del 13 luglio 2009, ha autorizzato il trasferimento della somma a favore del Presidente della regione Emilia Romagna – Commissario delegato, a valere sul capitolo iscritto nell'ambito del centro di responsabilità « Protezione Civile » del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2009.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

considerato che lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008 che – relativamente alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente denominato « Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » (ISPRA) – domanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, in merito agli organi di amministrazione e controllo, alla sede, alle modalità di costituzione e di funzionamento e alle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA;

valutata positivamente la costituzione dell'ISPRA come ente pubblico di ricerca chiamato a svolgere funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica in un ambito di particolare importanza, quale quello delle politiche ambientali;

ritenuta l'opportunità:

di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA;

di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla nomina del presidente dell'Istituto, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti all'ISPRA in materia ambientale;

considerato che, in analogia a quanto previsto per gli enti di ricerca nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sarebbe opportuno riconoscere all'ISPRA l'autonomia organizzativa anche in relazione alla disciplina del personale, comunque nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che all'articolo 13, relativo allo statuto, il riferimento al servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico non tiene conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che prevedeva il suddetto servizio, ora sostituito – con l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – da un organismo indipendente di valutazione della *performance*;

considerato che presso l'ex INFS era stata istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica che, in virtù dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, ha assunto la denominazione di « Scuola di specializzazione in discipline ambientali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'ISPRA svolge attività di assistenza specificamente tecnico-scientifica, piuttosto che meramente tecnica;

b) al medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di precisare che l'ISPRA cura – nel rispetto del principio di leale collaborazione – il coordinamento del sistema nazionale delle Agenzie; analogamente andrebbe valutato l'inserimento all'articolo 14 di un'ulteriore disposizione che chiarisca la suddetta funzione di coordinamento da parte dell'ISPRA del sistema nazionale delle Agenzie in seno al previsto Consiglio federale, per il quale andrebbe previsto l'obbligo di riunirsi almeno un volta all'anno;

c) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati non possono aver luogo ove sussistano profili di incompatibilità in relazione alle specifiche attività dell'Istituto; in tale ambito, valuti altresì il Governo l'opportunità di ribadire tale esigenza con un apposito comma da inserire all'articolo 12 relativo ai rapporti convenzionali;

d) all'articolo 5, relativo al presidente dell'ISPRA, valuti il Governo l'opportunità di prevedere il previo parere parlamentare delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente medesimo;

e) all'articolo 9-*bis*, comma 3, relativo alla direzione dei dipartimenti dell'Istituto e all'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di dirigenza, si valuti l'opportunità di modificare il comma con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile; in tale ambito valuti altresì il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento, presente al comma 3, ai profili professionali;

f) all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale deve avvenire ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) all'articolo 11, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ivi previsti, siano disposti previa motivata comunicazione al Parlamento;

h) all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ivi previsto al servizio di controllo interno, sostituendolo con quello all'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

i) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che, in relazione alla Scuola di specializzazione in disciplina ambientali di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legge 195/2009, già Scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica presso l'ex INFS, dimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	105
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>)	110

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge abbinata. Invita quindi il relatore ad illustrarlo, dando conto dei lavori del Comitato ristretto.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che il disastro ferroviario del 29 giugno scorso è stato per Viareggio una tragedia immane, che, a distanza di mesi, ancora è sentita come una profonda ferita aperta. Sottolinea che i 32 morti, i molti

feriti, gli sfollati, le case distrutte bastano da soli a dare un'idea della gravità di ciò che è accaduto; non solo gli effetti del disastro, ma anche le cause hanno contribuito a creare la sensazione, tuttora persistente, di uno shock terribile. Non si comprende come siano potute verificarsi insufficienze di manutenzione, carenze di controlli, inadeguatezze di mezzi tali da portare improvvisamente tanta morte e tanta distruzione e da sconvolgere tante vite e tante famiglie.

Rileva che le famiglie delle vittime, come coloro che hanno subito lesioni nella persona e danni nei loro beni, hanno sicuramente titolo a ricevere i risarcimenti previsti dalla Costituzione e dalla legge; l'ordinanza del Presidente del Consiglio del 6 agosto 2009, nel nominare il Presidente della giunta regionale della Toscana commissario delegato, è stata una prima misura di emergenza, finalizzata agli interventi di soccorso e assistenza, a quelli sanitari, ai primi interventi per la ricostruzione delle abitazioni e degli immobili destinati allo svolgimento di attività produttive e per la ripresa di tali attività.

Osserva che l'opera di ricostruzione, per quanto essenziale, non basta tuttavia a fronteggiare le conseguenze psicologiche e materiali che la morte di familiari o gravi lesioni inevitabilmente provocano; a ciò si

aggiunge il fatto che le procedure per il conseguimento dei risarcimenti dovuti risultano comunque lente. Evidenzia che, a distanza di molti mesi dal disastro, le famiglie delle vittime non hanno ancora ricevuto un aiuto significativo.

Per questa ragione, fa presente che la proposta di legge a propria firma e il testo unificato che è stato predisposto dal Comitato ristretto sono rivolti a perseguire un obiettivo chiaramente definito: assicurare, nel modo più rapido possibile, un sostegno a coloro che nel disastro hanno perduto propri cari o hanno subito lesioni gravi o gravissime alla persona. Sottolinea che le somme che il testo unificato in esame prevede siano corrisposte non hanno quindi in alcun modo una funzione risarcitoria, né devono essere considerate un importo che viene versato in relazione a uno specifico titolo giuridico di chi lo percepisce. Osserva che, come è espressamente disposto, tali somme «sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».

Rileva che l'intervento che viene proposto con il provvedimento all'esame della Commissione, pertanto, non ha per oggetto ciò che spetta, giuridicamente, sulla base di diritti indiscutibili, dal momento che i risarcimenti e gli indennizzi saranno definiti in altre sedi. Il fine del provvedimento è un fine solidaristico, di aiuto tempestivo a chi ha avuto vittime all'interno della propria famiglia o ha avuto lesioni gravi, tra cui devono ritenersi senza dubbio incluse anche le lesioni psichiche. Sottolinea che, proprio per la natura dell'intervento è risultato necessario definire la platea dei beneficiari in termini molto precisi.

Fa presente che la delimitazione dell'obiettivo da perseguire mira a garantire che l'intervento possa essere attuato nei tempi più brevi, in modo che esso rappresenti veramente un aiuto per coloro a cui è destinato e possa evitare che queste persone, così gravemente colpite, non si sentano abbandonate.

Evidenzia che questo è lo spirito che informa la proposta di legge, assumendo come modello la legge 27 febbraio 2003, n. 33, che ha previsto un intervento di questa natura a favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001. Ricorda che anche in quel caso si trattò di un disastro terribile, che, per cause sicuramente evitabili, costò la vita a un gran numero di persone e anche in quel caso si presentò con forza l'esigenza di offrire un aiuto concreto alle famiglie colpite, al di là di quanto sarebbe ad esse spettato come risarcimento, e di mettere a disposizione questo aiuto in tempi brevi, anziché con la lentezza delle procedure risarcitorie.

Segnala di essere stata indotta a sollecitare l'avvio dell'esame della proposta, non appena essa è stata assegnata alla Commissione, dalla volontà di pervenire quanto prima alla definizione e approvazione dell'intervento. Ricorda che sono quindi state presentate e abbinare le proposte di legge di cui sono primi firmatari, rispettivamente, la collega Silvia Velo e il collega Nedo Poli, che perseguono le medesime finalità.

Fa presente che nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, che è stato nominato per predisporre un testo unificato, è stata condivisa l'esigenza di riconoscere come prioritari gli obiettivi dell'efficacia e della tempestività dell'intervento e che per questo motivo il testo predisposto dal Comitato ristretto si concentra sulle disposizioni relative al sostegno alle famiglie delle vittime e a coloro che hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Segnala invece che si è rinunciato ad interventi, come il finanziamento di iniziative di commemorazione proposte dal Comitato interistituzionale o l'istituzione di un Centro studi, che, sia pure significativi e meritevoli, rischiavano di rendere più complesso il testo del provvedimento e di allungare i tempi dell'iter di esame. Rileva che si è rinunciato altresì, come detto, a prevedere nel testo unificato di intervenire sulle procedure di ricostruzione, per destinare le risorse finanziarie alle famiglie delle vittime e ai feriti gravi.

Fa presente che gli altri due aspetti ai quali sono stati dedicati i lavori del Comitato ristretto hanno riguardato l'individuazione delle modalità e delle competenze in materia di erogazione delle elargizioni e la determinazione dei beneficiari, in particolare dei soggetti che devono ritenersi, ai fini dell'assegnazione del contributo, familiari delle vittime.

Per quanto concerne il primo aspetto, ricorda che nel caso delle elargizioni alle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate, il compito di provvedere all'individuazione dei beneficiari e all'erogazione della somma era stato affidato al prefetto di Milano e l'attribuzione della competenza al prefetto si era dimostrata efficace ai fini di una tempestiva corresponsione delle somme. Segnala che per questa ragione, nella proposta di legge a propria firma, era stata prospettata una soluzione analoga, ma che nell'ambito del Comitato ristretto si è convenuto sull'opportunità di coinvolgere direttamente gli enti territoriali competenti, in particolare la regione e il Comune di Viareggio, riconoscendo al tempo stesso il ruolo specifico attribuito dalla citata ordinanza del 6 agosto 2009 al Presidente della giunta regionale della Toscana, in qualità di commissario delegato a fronteggiare la situazione di emergenza. Per questo il testo unificato dispone che la somma complessiva sia assegnata al commissario delegato, che adotterà i relativi provvedimenti di elargizione.

Osserva che è emersa l'esigenza di individuare il soggetto competente a svolgere l'attività istruttoria, individuando i beneficiari e determinando la somma spettante a ciascuno. Ritene che si debba, al riguardo, tener conto che con le elezioni regionali in ogni caso vi sarà un avvicendamento di persone nel ruolo di Presidente della giunta regionale toscana e, di conseguenza, di commissario delegato. Anche per questa ragione giudica opportuno che, come prevede il testo unificato, l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle somme ad essi spettanti sia affidata al sindaco del Comune di Viareggio, che, ai fini dell'adozione del relativo atto, dovrà

acquisire l'intesa con il commissario delegato. Riprendendo quanto segnalato nei lavori del Comitato ristretto, auspica che la piena collaborazione tra i due rappresentanti istituzionali escluda ipotetiche situazioni di blocco della procedura di assegnazione e erogazione, che la mancata intesa potrebbe determinare.

Relativamente all'individuazione dei beneficiari, in aggiunta a quanto già detto in proposito della scelta di destinare le elargizioni ai familiari delle vittime e coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, segnala che in sede di Comitato ristretto si è inteso individuare i familiari tenendo conto dello stato di fatto, e, a tal fine, attribuendo rilevanza a situazioni di convivenza e di dipendenza economica dalla vittima del disastro. Per questo, per un verso, con una scelta anche innovativa, sono stati esclusi soggetti per i quali la condizione di comunanza di vita aveva cessato di esistere, come l'ex coniuge divorziato (o colui nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di divorzio anche non definitiva) o il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. Per altro verso, riprendendo una previsione contenuta nella proposta di legge di cui è primo firmatario la collega Velo, sono stati individuati tra i familiari delle vittime che possono beneficiare dell'erogazione, dopo il coniuge e i figli a carico, i figli in assenza del coniuge, i genitori, i fratelli e sorelle a carico, anche i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e il convivente *more uxorio*.

Segnala, infine, per quanto attiene alle disposizioni finanziarie, che la copertura dell'onere, fissato complessivamente in 10 milioni di euro, è stata individuata a valere su un fondo di riserva, in modo da evitare di utilizzare risorse già destinate ad altre finalità. Osserva che anche da questo punto di vista si presenta una sollecitazione a procedere rapidamente all'esame da parte della Commissione e alla successiva trasmissione del testo, per l'espressione del parere, alle altre Commissioni, tra cui, in particolare, alla Commissione

bilancio, al fine di evitare che le risorse individuate per la copertura finanziaria siano utilizzate da altri provvedimenti, nel frattempo sopravvenuti.

In conclusione, considerato il confronto aperto e proficuo che si è svolto in sede di Comitato ristretto, propone alla Commissione di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato. Auspica quindi che anche le successive fasi dell'esame da parte della Commissione, analogamente a quanto è avvenuto per i lavori del Comitato ristretto, possano svolgersi rapidamente. Una volta che sia stato acquisito il parere favorevole delle Commissioni competenti in sede consultiva, ritiene sicuramente auspicabile che, in considerazione dell'ampio consenso sulle finalità del provvedimento e dell'impegno dimostrato nel Comitato ristretto per elaborare un testo condiviso da tutti i gruppi, si decida, con il consenso unanime di tutti i gruppi, di richiedere il trasferimento del testo alla sede legislativa, per approvarlo in quella sede. Osserva che in questo modo si potrebbe veramente contribuire al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della proposta, che ribadisce essere quello di dare in tempi rapidi un segno tangibile di sollievo a famiglie gravemente colpite, perché non si sentano abbandonate dalle istituzioni poste alla guida del Paese.

In conclusione evidenzia di nuovo l'assoluta priorità dell'obiettivo di pervenire quanto prima possibile all'approvazione della legge, evitando ogni genere di strumentalizzazioni.

Silvia VELO (PD) dichiara a nome del proprio gruppo di condividere il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e l'obiettivo di pervenire in tempi rapidi alla sua approvazione. Osserva peraltro che il modo migliore per evitare strumentalizzazioni è quello di risolvere effettivamente e compiutamente i problemi. In particolare sottolinea con forza che nel caso di Viareggio è essenziale reperire le risorse necessarie per portare a compimento la ricostruzione. Osserva che si tratta comunque di un importo limitato,

quantificabile in 10 milioni di euro. Dichiarata pertanto che il proprio gruppo continuerà a impegnarsi perché sia adottata una disposizione che prevede lo stanziamento di tali risorse.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime rammarico per l'intervento fortemente polemico svolto dalla collega Velo nella seduta dell'Assemblea. Ritiene che su vicende tragiche come quella del disastro ferroviario di Viareggio non dovrebbero riflettersi le preoccupazioni della campagna elettorale e che tutti dovrebbero invece impegnarsi a considerare il provvedimento in modo sereno e condiviso, al fine di pervenire all'obiettivo prioritario di sostenere le famiglie colpite. Tuttavia, alla luce delle posizioni assunte dal gruppo del PD, osserva che anche il proprio gruppo non potrà fare a meno di riconsiderare il testo predisposto. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti, con particolare riferimento alla previsione dell'intesa con il commissario delegato, per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari delle elargizioni e la determinazione dell'importo delle stesse.

Carlo MONAI (IdV) ringrazia il relatore per le modifiche e integrazioni apportate al testo unificato, che riprendono alcune delle considerazioni da lui avanzate nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Osserva quindi che il testo che il Comitato ha predisposto assume le caratteristiche di una legge-provvedimento, dal momento che, almeno per la parte relativa ai familiari delle vittime, è destinatario delle disposizioni un numero limitato e facilmente individuabile di persone. Sulla base di questa premessa ritiene che sia opportuno, anche assumendo i necessari contatti con l'amministrazione comunale di Viareggio, acquisire le informazioni relative alla condizione familiare delle vittime, per evitare di introdurre disposizioni che, per quanto accuratamente elaborate, non trovino riscontro nella situazione di fatto oppure che non si attaglino bene a tale situazione.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore*, condivide le considerazioni del collega Monai e segnala di essersi già attivata in tal senso.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato a venerdì 19 marzo, alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. (A.C. 3007 Bergamini, 3171 Velo e 3198 Poli).**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE****DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISA-
STRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO****ART. 1.**

(Interventi a sostegno delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio).

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10.000.000 di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. Il sindaco del Comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a euro 200.000. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del Comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

nenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02637 Lulli e Oliverio: Definizione di un piano industriale per la divisione chimica Kroton Gres 2000 srl di Crotone	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	115
5-02639 Cimadoro: Riduzione degli stanziamenti in favore dei progetti di innovazione industriale	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-02638 Fava: Rispetto dei principi di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale ...	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-02636 Iannaccone: Continuità produttiva dello stabilimento Ocevi Sud di Nusco, in provincia di Avellino	113

SEDE REFERENTE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	114
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente, Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.10.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda inoltre che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la

risposta del Governo, per non più di tre minuti e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-02637 Lulli e Oliverio: Definizione di un piano industriale per la divisione chimica Kroton Gres 2000 srl di Crotone.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea l'opportunità che il Ministero dello sviluppo eco-

nomico si attivi per accertare il rispetto degli impegni assunti in occasione della cessione del ramo d'azienda con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e che, in particolare, si accerti del fatto che la Sasol non abbia fornito una malleva per bonificare il sito, dopo averlo inquinato. Ringrazia il sottosegretario per la disponibilità a promuovere un tavolo nazionale per attivare le procedure necessarie per il riconoscimento di Crotone come zona franca urbana. In particolare, auspica iniziative concrete del Governo per la soluzione della crisi che ha investito, tra le altre aziende, anche lo stabilimento ex Sasol di Crotone, ora Krotton Gres, per impedire la chiusura dello stabilimento e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Auspica altresì che la ex Sasol rientri in possesso dello stabilimento per un possibile rilancio o una nuova vendita a soggetti industriali interessati ai programmi produttivi.

Prende atto, infine, dei chiarimenti forniti sul decreto relativo ai criteri relativi alle aree in crisi ed auspica che la realtà di Crotone, per le oggettive e peculiari condizioni di estrema sofferenza economica, occupazionale e sociale, possa rientrare tra queste aree.

5-02639 Cimadoro: Riduzione degli stanziamenti in favore dei progetti di innovazione industriale.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriele CIMADORO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea come i dati a sua disposizione circa le risorse finanziarie decurtate dal Fondo per la competitività e lo sviluppo non siano in linea con quanto affermato in questa sede dal rappresentante del Governo.

Auspica altresì che in questo momento di profonda crisi economica possano es-

sere promossi maggiori investimenti nel settore della ricerca, strategico per la competitività del nostro sistema produttivo.

5-02638 Fava: Rispetto dei principi di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione in titolo e ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Ribadisce la perplessità circa l'annunciato numero di ambiti territoriali ottimali che la bozza di decreto prevede e che, a giudizio degli interroganti, non garantisce un'effettiva apertura e concorrenza del mercato interno del gas. Auspica, infine, che si possa svolgere un aperto confronto in sede di Conferenza unificata dove, ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali, possano essere prese adeguatamente in considerazione le differenze climatiche e infrastrutturali presenti sul territorio italiano.

5-02636 Iannaccone: Continuità produttiva dello stabilimento Ocevi Sud di Nusco, in provincia di Avellino.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore del deputato Iannaccone, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo. Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente, Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che sul testo in esame il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con condizioni, la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizioni, la V Commissione nulla osta, la XIV Commissione parere favorevole, l'VIII Commissione parere favorevole con un'osservazione e la I Commissione parere favorevole.

Enzo RAISI, *relatore*, ritiene che, anche sulla base della volontà manifestata da tutti i gruppi di non modificare il testo approvato dal Senato, sia opportuno concludere l'esame del provvedimento conferendo il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo in esame.

Antonio MEREU (UdC) ritiene che il provvedimento in esame affronti solo temporaneamente il problema dei costi dell'energia in Italia. Sottolinea, infatti, che tale questione non riguarda solo una multinazionale come l'Alcoa e la Sardegna, territorio che pure presenta limiti evidenti sul piano infrastrutturale. Si tratta, a suo giudizio, di una materia su cui occorre un intervento normativo razionalizzatore, in accordo con gli orientamenti espressi in

sede europea, che consenta la riduzione dei costi elevati dell'energia e garantisca maggiore competitività alle aziende italiane.

Paolo FADDA (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, ribadisce che il testo presenta alcune criticità; in particolare, le disposizioni dell'articolo 2-*quinquies* concernenti i Commissari straordinari che concentrano nelle mani di pochi soggetti poteri straordinari; in secondo luogo, sono del tutto assenti disposizioni concernenti la tutela ambientale, in particolare la previsione della procedura di VIA in relazione alla costruzione dei nuovi impianti.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel ribadire le perplessità già espresse in sede di esame degli emendamenti circa il contenuto degli articoli 2-*bis* relativo alla sanatoria delle opere che non risultano ancora di fatto autorizzate e 2-*quinquies* in materia di commissariamenti, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su un provvedimento volto a salvaguardare i livelli occupazionali in territori particolarmente colpiti dalla recessione economica.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-02637 Lulli e Oliverio: Definizione di un piano industriale per la divisione chimica Kroton Gres 2000 srl di Crotona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Sasol Italy, come peraltro noto agli onorevoli interroganti, in una prospettiva di rilancio industriale dell'impianto, ha iniziato un processo di riorganizzazione complessiva del gruppo e delle sue attività, prevedendo nel piano, una considerevole riduzione degli organici ma sembra che, nonostante gli accordi siglati, il sito di Crotona sia stato ceduto separatamente e con diverso trattamento, per quanto concerne la ricollocazione dei lavoratori, rispetto agli altri siti Sasol (Paderno Dugnano e Porto Torres).

Attualmente la vertenza è stata seguita a livello locale. La scorsa settimana, infatti, si è svolto un ulteriore incontro alla prefettura di Crotona alla presenza del prefetto e, tra l'altro, dei rappresentanti degli Enti locali e della Confindustria, con la proprietà e le organizzazioni sindacali, per chiarire la vicenda.

Risulta, inoltre, che in tale sede la proprietà si sia impegnata, sia ad aggiornare il proprio piano industriale sia, a pagare le retribuzioni arretrate ai lavoratori.

Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, al fine di verificare il percorso futuro dell'azienda, ha convocato per il 17 marzo prossimo un tavolo di confronto.

Per quanto riguarda, invece, l'inserimento della « provincia di Crotona tra le aree considerate in crisi » si specifica quanto segue.

Lo schema di decreto ministeriale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge sviluppo, è stato trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Conferenza Stato-regioni per il prescritto adempimento.

Lo stesso provvedimento specifica i criteri per l'individuazione delle aree di grave crisi industriale sulla base di determinati indicatori e precisamente:

Indicatori di crisi occupazionale e aziendale;

indicatori di contesto economico.

La bozza di decreto, pertanto, indica solo come individuare le aree di crisi e istituisce una Commissione tecnica, composta dai rappresentanti del MSE, del Ministero del lavoro e della Conferenza unificata, la quale sulla base dei citati indicatori, predisporrà l'elenco dei comuni ritenuti in situazione di grave crisi industriale.

In linea generale va, inoltre, osservato che la provincia di Crotona, in quanto territorio ricompreso nell'ambito dell'Obiettivo convergenza, può già disporre di rilevanti aiuti per il territorio, grazie alle significative risorse nazionali e comunitarie attribuite alla regione Calabria.

In particolare:

il PAR Calabria 2007-2013 (da attuare con le risorse nazionali del FAS) prevede azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e dei servizi per le aree delle attività produttive. La regione ha, quindi, previsto risorse pari a 58,85 milioni di euro;

il POR Calabria 2007-2013, cofinanziato con risorse comunitarie, prevede li-

nee di attività dedicate. L'intero Asse prioritario « Sistemi produttivi » assegna risorse pari a 419,7 milioni di euro.

Attualmente risulta avviata l'iniziativa « Pacchetti Integrati di Agevolazione » per sostenere la competitività delle imprese esistenti attraverso un bando attivo da giugno 2008. È stato inoltre costituito un fondo di garanzia regionale per le piccole e medie imprese per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro.

A ciò va aggiunto che le imprese delle aree Obiettivo Convergenza, allo stato attuale, possono attingere ad alcune misure attuate dal MISE, in quanto proprio per detto Obiettivo sono disponibili risorse. Si

segnala in particolare che è ancora aperta la procedura a sportello del Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT-PON) a favore delle imprese predette.

Da ultimo, si segnala che nel comune di Crotona è stata istituita una delle tre Zone Franche Urbane della Calabria, nella quale saranno presto operative agevolazioni fiscali e contributive per la creazione di nuove attività economiche.

Il Ministero dello sviluppo economico segue, con particolare attenzione, gli indicatori economici e produttivi delle imprese in questo momento di crisi che sta attraversando il nostro Paese, con particolare attenzione per quelle operanti in aree di maggiore criticità come la Calabria.

ALLEGATO 2

5-02639 Cimadoro: Riduzione degli stanziamenti in favore dei progetti di innovazione industriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I progetti di innovazione industriale (PII), istituiti dall'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006, rappresentano, come è noto, uno strumento di intervento strategico per la competitività del sistema produttivo, da attivare nelle cinque aree tecnologiche indicate dal legislatore: efficienza energetica, mobilità sostenibile, tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie per i beni e le attività culturali e turistiche, tecnologie per la vita.

L'attuazione dell'intervento ha finora riguardato le tre aree dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e del *made in Italy*, attraverso l'attivazione di tre bandi, con i quali sono stati messi a disposizione del sistema 570 milioni di euro.

Tali bandi consentiranno di attivare oltre 1.500 milioni di euro in investimenti per ricerca e sviluppo, per la realizzazione di tecnologie innovative molto importanti ai fini del riposizionamento competitivo del sistema industriale, oltre ad attivare un circuito di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca e di trasferimento tecnologico, che contribuirà ad innalzare il livello qualitativo di molte imprese e filiere produttive.

La ricostruzione delle vicende e delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, riferita nella presente interrogazione, pur sostanzialmente esatta, è ovviamente riferita ad un periodo precedente a quello attuale.

Le risorse originariamente disponibili per i progetti di innovazione industriale sono effettivamente pari a 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009. Mentre, per il predetto sfasamento temporale, le

risorse decurtate rispetto agli originari 990 milioni, risultano pari a 344 milioni e non a 413,149 milioni.

La differenza deriva dalla riattribuzione di parte degli accantonamenti disposti a carico del Fondo per la competitività e lo sviluppo, per il finanziamento del fondo per le erogazioni di fine rapporto (fondo TFR) ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Per quanto concerne le motivazioni per le quali gli stanziamenti previsti siano stati decurtati della somma di 344 milioni di euro, si conferma che la riduzione è dovuta a successive disposizioni normative che hanno destinato a finalità diverse parte delle risorse originariamente assegnate, secondo la seguente attribuzione:

64 milioni di euro, – accantonamenti, al netto delle riassegnazioni, a carico del Fondo per la competitività e lo sviluppo per il finanziamento del fondo TFR dei dipendenti del settore privato (articolo 1, comma 758, della medesima legge n. 296 del 2006);

92 milioni di euro per il trasferimento temporaneo di risorse ad altro piano di gestione del medesimo capitolo. Ciò per far fronte ad esigenze di potenziamento degli interventi nelle aree sottoutilizzate, da recuperare sulle risorse provenienti dalla programmazione comunitaria 1994-1999 per le predette aree (decreto ministeriale 5 novembre 2007);

103 milioni di euro per la stabilizzazione della finanza pubblica (articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008);

85 milioni di euro per coprire quota parte degli oneri derivanti dal finanzia-

mento disposto a favore di Alitalia dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2008, operata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 115951 del 21 novembre 2008).

Va rilevato che allo stato attuale, tenuto conto delle risorse destinate ai primi tre bandi (pari a 570 milioni) e delle risorse per le spese di funzionamento degli stessi (pari a 26 milioni), le risorse residue sono pari a circa 50 milioni, eventualmente da integrare per completare le azioni connesse ai tre progetti di innovazione già in corso, e per avviare i progetti nelle due ulteriori aree tecnologiche individuate dal legislatore.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di attingere eventualmente a risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, si precisa che le risorse del FAS, assegnate alle Amministrazioni centrali dello Stato, sono state ripartite in tre Fondi, nessuno dei quali specificatamente assegnato al sostegno del sistema produttivo.

Tale linea di intervento potrebbe comunque perseguirsi nell'ambito delle risorse attribuite al Fondo strategico per il sistema Paese, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul quale non risultano essere state fin qui, ancora, autorizzate assegnazioni in favore dei progetti di innovazione industriale.

ALLEGATO 3

5-02638 Fava: Rispetto dei principi di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto si precisa che nel settore del gas la concorrenza, come anche indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si determina nel settore della vendita e non in quello della distribuzione, che è invece un'attività in monopolio territoriale, per la quale occorre perseguire sia neutralità e trasparenza nei confronti delle imprese di vendita, per evitare comportamenti distorsivi, sia efficienza nella gestione, per ridurre i Costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.

Per aumentare l'efficienza e la competitività orientata allo sviluppo del settore, la normativa italiana (decreto legislativo n. 164 del 2000), emanata in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale, ha effettuato la scelta della gara pubblica come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas, definendo termini anticipati di cessazione (delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi a far aggregare i distributori esistenti (che infatti dal 2000 ad oggi sono diminuiti da circa 780 a 320), termini i quali, anche in funzione di modifiche normative successive, verranno a scadere entro i prossimi due anni.

Le poche gare che sinora hanno avuto luogo hanno comportato numerosi contenziosi e dispendio di risorse in arbitrati. Inoltre, il criterio prevalente utilizzato dagli enti locali per la selezione dei concorrenti è stato quello del massimo canone offerto, anziché il piano di sviluppo della rete e il miglioramento della qualità del servizio, con effetti negativi sia per le

imprese sia dei clienti finali. In alcune gare l'aggiudicazione è avvenuta con canoni insostenibili rispetto all'attività economica del distributore, dato che la distribuzione è una attività regolata, per la quale la remunerazione del concessionario è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in funzione degli investimenti e dei suoi costi operativi.

Tali situazioni non possono che causare una contrazione degli investimenti del distributore e un peggioramento della manutenzione e della qualità del servizio, con aspetti negativi anche nei confronti della sicurezza delle reti.

Per questi motivi, e per evitare il caos che si sarebbe originato con l'avvio di migliaia di gare per le concessioni esistenti nell'arco di due soli anni, con la legge n. 99 del 2009 è stato affidato ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas «secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ... tenendo conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti».

Il Ministero dello sviluppo economico ha immediatamente attivato un gruppo di lavoro, insieme al Ministero per i rapporti per le regioni, con i rappresentanti delle regioni, dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; sono state anche fatte numerose riunioni, nel massimo della trasparenza, con le

associazioni delle imprese e i rappresentanti dei sindacati, soprattutto in questo ultimo caso per le tematiche relative alla tutela dell'occupazione del distributore uscente.

Lo schema di decreto sugli ambiti territoriali minimi è stato condiviso dal gruppo di lavoro, dopo che la metodologia per la loro definizione era stata condivisa anche dalla maggioranza delle associazioni delle imprese, rappresentanti il 91 per cento delle imprese in termine di clienti serviti.

Relativamente all'affermazione che nello schema di decreto si prevedrebbe « al di fuori di ogni evidenza scientifica ed economica un numero eccessivamente ridotto di ambiti (129) » si evidenzia:

a) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in base ai dati disaggregati di bilancio forniti dalle stesse imprese di distribuzione italiane, ha determinato un significativo effetto di economie di scala almeno fino a 300.000 clienti, tanto è vero che la stessa Autorità riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore a tale soglia un maggiore ricavo tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente (13 per cento in più per gli operatori con meno di 300.000 clienti e 22 per cento in più per quelli con meno di 50.000 clienti). Pertanto oggi 20 milioni di clienti finali civili stanno pagando in bolletta questi extra costi dovuti alla minore efficienza delle imprese di dimensioni minori;

b) su tali basi l'Autorità ha proposto inizialmente la definizione di soli 44 ambiti territoriali minimi, tutti con più di 300.000 clienti; in seguito al processo di consultazione la proposta finale dell'Autorità inviata al Ministero dello sviluppo economico è stata di 59 ambiti;

c) per consentire un passaggio graduale alla situazione ottimale e attenuare i riflessi sulle imprese, il decreto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ha considerato la soglia di 300.000 clienti come limite superiore anziché inferiore e, per meglio cogliere le specificità

locali, si è considerata come estensione massima il territorio provinciale, tenendo anche conto delle realtà montane; pertanto si è così giunti a 127 ambiti, 35 in più delle ATO nel settore acqua; al netto degli ambiti delle grandi città (Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli e Bologna), il valore medio dei clienti per ambito è di 140.000, con 35 ambiti al di sotto dei 100.000 clienti;

d) lo studio della Bocconi di Milano citato nell'interrogazione (promosso dalla Associazione che raggruppa prevalentemente distributori di dimensioni minori) anche se nella parte teorica può essere considerato valido, si limita dal punto di vista pratico a fare una revisione delle pubblicazioni esistenti, molte delle quali non attinenti o datate e comunque nessuna con quel grado di dettaglio di dati disaggregati dei bilanci delle imprese di distribuzione italiane, forniti da esse in maniera riservata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su cui la stessa Autorità si è basata per proporre al Ministero, in base ai criteri di efficienza, soli 59 ambiti. Infine a conclusione dello studio viene presa l'affermazione di uno degli articoli esaminati per cui non vi sarebbero fenomeni di economia di scala al di sopra di 65.000 clienti serviti, giungendo alla proposta di un numero di 306 ambiti, corrispondente semplicisticamente alla divisione dei 20 milioni di clienti italiani per il valore di 65.000;

e) d'altra parte, se le analisi sull'efficienza delle imprese di distribuzione contenute nello studio citato fossero più corrette rispetto a quanto sinora determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei bilanci forniti dalle stesse, non troverebbe più giustificazione per la stessa Autorità mantenere i maggiori introiti (descritti al punto *a*) per la compensazione dei maggiori costi sostenuti per inefficienze dimensionali, che oggi sono riconosciuti alle imprese di dimensione con un numero di clienti compreso fra 300.000 e 65.000.

Le regioni e le associazioni sindacali hanno criticato il numero eccessivo di

ambiti individuato dal decreto, proponendo in alcuni casi delle riduzioni per alcuni territori. La bozza di decreto ha infine ricevuto il parere positivo dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas, ed è attualmente in fase di concerto al fine del successivo invio alla Conferenza unificata per il parere di competenza.

A ulteriore riprova si fa presente che nel territorio della Gran Bretagna, unanimemente indicata come Paese nel quale si è realizzata la maggiore concorrenza nel mercato del gas, esistono solo 6 società di distribuzione di gas e solo 10 ambiti di distribuzione.

Avere usato i criteri di efficienza sopra indicati per la determinazione degli ambiti, e quindi l'aver agito in modo del tutto indipendente da chi gestisce attualmente le concessioni, risponde anche alla affermazione contenuta nell'interrogazione « ma che oltretutto il provvedimento li individuerebbe sul territorio nazionale in maniera tale da favorire clamorosamente solo pochissimi operatori e per di più perfettamente individuabili ».

La metodologia è stata sottoposta e concordata con il gruppo di lavoro costituito dalle regioni, da UPI, ANCI, UNCEM, Autorità per l'energia elettrica e il gas e dai due ministeri interessati.

Ciascun ambito, come definito attualmente, comprenderebbe nella maggior parte dei casi una molteplicità di operatori, favorendo semmai la competitività, dato che, se si ritiene che vi sia in una gara un vantaggio per gli attuali gestori presenti nell'ambito, esso crescerebbe man mano che si riduce l'ambito.

Il sistema di distribuzione di gas ha l'opportunità di effettuare in vista delle gare per ambito una crescita dimensionale con una aggregazione tra operatori che li porti ad unire l'esperienza acquisita e la presenza territoriale con i vantaggi di una riorganizzazione dei servizi comuni che aumenti l'efficienza, riduca i costi e razionalizzi la loro presenza sul territorio.

Solo tale crescita dimensionale degli operatori consentirà di effettuare gli investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana.

Relativamente alla individuazione dei criteri per l'aggiudicazione delle gare, è in fase avanzata di definizione un decreto del Ministero dello sviluppo economico, che sarà anch'esso inviato alla Conferenza unificata. Esso propone criteri di gara che, privilegiando i piani di investimento e il livello di sicurezza raggiunto nella gestione degli impianti, favoriscono le imprese che operano con buoni livelli di sicurezza e buone capacità tecniche, indipendentemente dalla loro dimensione, permettendo quindi la crescita di imprese medie-piccole.

A tutela delle conseguenze occupazionali della ristrutturazione aziendale connessa alle gare, è in predisposizione con il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali un terzo decreto, che prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante nei confronti dell'assunzione, in particolare del personale locale del distributore uscente, al fine di tutelare gli addetti al settore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	122
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	125
--	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione.

C. 2863 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, ha avuto inizio l'esame del provvedimento in titolo, con lo svolgimento della relazione introduttiva e di taluni interventi, al termine dei quali si è convenuto che – alla fine di un dibattito preliminare di carattere generale – si proceda alla nomina di un Comitato ristretto, anche al fine di effettuare un ciclo di audizioni informali con i principali soggetti interessati.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi che la Commissione nomini un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge in esame.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'avvertire che la prima riunione del Comitato ristretto avrà luogo dopo il previsto periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, in relazione al testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, le Commissioni I, XII, XIII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, mentre la X Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione e le Commissioni II e VII hanno formulato un nulla osta. Fa notare, quindi, che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni V e VI, i cui lavori risultano tuttora in corso.

Teresa BELLANOVA (PD) fa presente di aver appreso dagli organi di informazione che la Ragioneria dello Stato avrebbe predisposto una nota avente ad oggetto i profili di natura finanziaria del provvedimento in esame, del cui contenuto giudica essenziale venire a conoscenza ai fini della prosecuzione della seduta odierna. Chiede, pertanto, alla presidenza di acquisire formalmente tale nota della Ragioneria dello Stato, in modo da porre la Commissione nelle condizioni di concludere l'*iter* di approvazione del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel far presente che gli atti istruttori di natura eco-

nomico-finanziaria predisposti dalla Ragioneria dello Stato vengono, di norma, trasmessi alla V Commissione, che è la sede competente all'esame dei profili di copertura dei provvedimenti normativi, osserva che la XI Commissione potrà avere contezza degli eventuali rilievi di natura finanziaria solo dopo che la stessa V Commissione si sarà pronunciata al riguardo.

Sospende, quindi, la seduta, in attesa di acquisire i pareri ancora mancanti.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.50.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della VI Commissione, mentre è necessario attendere le determinazioni della V Commissione, che non ha ancora concluso i propri lavori.

Considerato, quindi, che è imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, sospende nuovamente la seduta, avvertendo che essa sarà ripresa al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea medesima.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 18.55.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che, essendo tuttora in corso la seduta della V Commissione, non vi sono le condizioni per concludere entro la giornata odierna l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, attesa anche la forte probabilità che la predetta V Commissione non riuscirà ad esprimere, per oggi, il parere di competenza. Per tale ragione, fermo restando che la seduta sarà nuovamente sospesa in attesa della conclusione della richiamata seduta della V Commissione, propone comunque di rappresentare sin d'ora al Presidente della Camera l'opportunità di un rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, attualmente pre-

visto per lunedì 15 marzo 2010, avvertendo che tale discussione potrebbe avere inizio, ove concluso l'esame in Commissione, a partire dalla giornata di mercoledì 17 marzo.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel prendere atto dell'unanime consenso registrato sulla proposta appena formulata, sospende nuovamente la seduta, che riprenderà quando saranno giunte notizie circa le determinazioni assunte dalla V Commissione.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19.25.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la V Commissione ha testé comunicato di aver deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione – nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre giovedì 18 marzo 2010 – della relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge in titolo; la stessa V Commissione tornerà a riunirsi sull'argomento nella giornata di martedì 16 marzo, per verificare gli eventuali seguiti di tale richiesta.

Alla luce delle comunicazioni ricevute, fa presente che la XI Commissione sarà, pertanto, nuovamente convocata, per lo svolgimento della seduta in sede referente per l'esame del testo unificato dei progetti di legge in titolo, nella giornata di martedì 16 marzo: in quella occasione sarà possibile, a suo avviso, assumere le più opportune decisioni in ordine al prosieguo dell'*iter* del provvedimento medesimo.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl) fa notare che il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, che risultano di analogo tenore rispetto a quelle contenute nelle proposte di legge C. 762 e abbinate, attualmente in corso di esame presso la XI Commissione, la cui riunione del Comitato ristretto è fissata proprio per la giornata odierna. Ritiene, pertanto, necessario individuare una soluzione idonea a rimediare ad eventuali sovrapposizioni di norme, che si sono venute a creare tra i due provvedimenti in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il provvedimento oggi all'esame in sede consultiva della Commissione – oltre a porre i problemi di sovrapposizione normativa menzionati dal deputato Ceccacci e, nella precedente seduta, dallo stesso relatore – potrebbe presentare talune criticità anche in ordine al coordinamento dei rispettivi aspetti di carattere finanziario. Ritiene, pertanto, necessario rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per approfondire i diversi problemi esistenti.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, preso atto della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito a talune questioni poste dal provvedimento in titolo, conviene sull'opportunità di rinviare il

seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare preferibilmente nella prossima settimana, anche in attesa di conoscere le eventuali soluzioni che individueranno, sotto il profilo finanziario, la V Commissione e la stessa Commissione di merito.

Teresa BELLANOVA (PD), dopo aver dichiarato di concordare con il rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame del provvedimento, sottolinea la necessità di affrontare al più presto le questioni evidenziate dal relatore e dal deputato Ceccacci in ordine all'esigenza di operare un coordinamento tra la proposta in esame e quella all'esame della XI Commissione, atteso che i due provvedimenti intervengono in modo analogo sulla medesima materia. Al riguardo, auspica che nell'ambito della XI Commissione possano essere individuate soluzioni idonee, che consentano di proseguire positivamente l'iter di esame in sede referente del provvedimento sui lavoratori dello spettacolo (C. 762 e

abbinate), ricordando che sulla materia è già stato adottato un testo base, che ha unificato una serie di proposte provenienti anche dai gruppi di opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 marzo 2010.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	129

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu.	
Audizione informale di rappresentanti del Centro Patronati-CE.PA, del Coordinamento di istituti di patronato e di assistenza sociale-C.I.P.A.S, del Comitato di intesa tra i patronati dei lavoratori autonomi-C.I.P.L.A., del Coordinamento dei patronati assistenza sociale-C.O.P.A.S, della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.), dell'INAIL e dell'INPDAP	127

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu – rel. Ciccioli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3224 Pedoto</i>)	128
AVVERTENZA	128

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 13.40.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che nella seduta di ieri aveva richiesto l'intervento in Commissione del rappresentante del Governo per conoscere il suo orientamento in particolare sulla misura disposta all'articolo 1, relativo all'estensione della Cassa integrazione guadagni ordinaria. Auspica, al riguardo, che il sottosegretario possa condividere il testo approvato dalla Commissione Lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, dopo aver ringraziato la Commissione per avergli dato la possibilità di intervenire, intende esprimere alcune considerazioni in modo chiaro e sintetico. In riferimento all'articolo 1 del testo in esame, osserva che l'orientamento del Governo non è favorevole e ciò non solo per problemi di sostenibilità finanziaria ma anche e soprattutto per ragioni di scarsa sostenibilità sociale dell'intervento disposto dalla norma in discussione. Infatti l'automatismo previsto dalla norma porta la CIGO da 12 a 18 mesi utilizzando però il Fondo per la Cassa integrazione in deroga. Non va sottovalutato poi il problema della copertura finanziaria, come evidenziato anche sulla stampa di questi giorni, poiché l'onere derivante da questa misura ammonta a 850 milioni di euro.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva, riguardo alla questione degli ammortizzatori sociali in deroga, che i relativi finanziamenti sono stati trovati a livello regionale e statale anche ricorrendo al Fondo sociale europeo e che gli stessi sono stati finalizzati proprio alla cassa integrazione in deroga. Tale finalità peraltro non ha esaurito gli stanziamenti, essendo state utilizzate meno risorse rispetto ai fondi stanziati. Allo stato attuale, però, le gravi crisi aziendali in atto e l'insostenibilità della situazione da parte dei lavoratori hanno condotto ad una richiesta di raddoppio della cassa integrazione. Rivolge quindi un appello alla maggioranza, al Governo e alla ragioneria generale affinché si attivino per reperire le risorse finanziarie per la copertura del provvedimento, proprio alla luce della grave e straordinaria situazione di crisi nel paese.

Lucio BARANI (PdL), pur comprendendo l'importanza dei temi sollevati dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito, rileva come questi investano materie di stretta competenza della Commissione di merito. Ritiene quindi che la proposta di parere che il relatore ha preannunciato già nella seduta di ieri si riferisca alle parti di competenza della XII Commissione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, condividendo le considerazioni espresse dal collega Barani, formula, per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Carmelo PORCU (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 marzo 2010.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

Audizione informale di rappresentanti del Centro Patronati-CE.PA, del Coordinamento di istituti di patronato e di assistenza sociale-C.I.P.A.S, del Comitato di intesa tra i patronati dei lavoratori autonomi-C.I.P.L.A., del Coordinamento dei patronati assistenza sociale-C.O.P.A.S, della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.), dell'INAIL e dell'INPDAP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 marzo 2010 — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu – rel. Cicciole.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3224 Pedoto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, avverte che, in data 2 marzo 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3224, d'iniziativa dei deputati Pedoto e altri: «Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni

a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella della proposta di legge C. 1732, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani.

ALLEGATO

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle abbinato proposte di legge C. 82 Stucchi, recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili »,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Nel caso di *handicap* congenito » siano aggiunte le seguenti: « o di *handicap* che si manifesta dalla nascita ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle associazioni della pesca Associazione piscicoltori italiani (Api), Associazione generale cooperative italiane settore della pesca (Agci Agrital), Unione nazionale delle cooperative italiane pesca e acquacoltura (Unci Pesca), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione nazionale delle cooperative di pesca (Lega Pesca), Federazione nazionale cooperative della pesca (Federcoopescas), Federazione nazionale imprese di pesca (Federpesca) e Unione italiana cooperative pesca (Unicoop Pesca) su questioni relative alla piccola pesca a strascico	130
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 marzo 2010.

Audizione delle associazioni della pesca Associazione piscicoltori italiani (Api), Associazione generale cooperative italiane settore della pesca (Agci Agrital), Unione nazionale delle cooperative italiane pesca e acquacoltura (Unci Pesca), Associazione nazionale autonoma

piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione nazionale delle cooperative di pesca (Lega Pesca), Federazione nazionale cooperative della pesca (Federcoopescas), Federazione nazionale imprese di pesca (Federpesca) e Unione italiana cooperative pesca (Unicoop Pesca) su questioni relative alla piccola pesca a strascico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*)

131

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che la XI Commissione Lavoro ha trasmesso ieri le modifiche apportate nella seduta del 9 marzo 2010, nel corso della quale ha approvato un nuovo testo unificato dell'AC 2100 e abbinato recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Illustra quindi le modifiche approvate dalla Commissione Lavoro rispetto al testo già sottoposto al parere della XIV Commissione, precisando che queste non intervengono su questioni

rilevanti ai fini delle competenze della XIV Commissione.

L'articolo 1 predispone una forma di garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi, introducendo i nuovi commi 3, 4 e 5 all'articolo 1 del decreto legislativo n. 80 del 1992. In particolare si autorizza l'INPS, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ad erogare ai lavoratori dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa. Il nuovo testo dell'articolo prevede che le somme vengano erogate a condizione che, nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione del decreto ministeriale con il quale vengono approvati gli accordi con le imprese interessate, non siano state corrisposte ai lavoratori almeno 4 mensilità. Le rimanenti disposizioni dell'articolo 1 non hanno subito modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il nuovo testo specifica che il monitoraggio a cura del Ministro del lavoro sull'attuazione, per l'anno 2009 e per il primo semestre del 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 185/2008 relative all'istituto sperimentale per la tutela del reddito dei lavoratori a progetto

iscritti alla gestione separata dell'INPS, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Ricorda che la finalità del monitoraggio è quella di impiegare compiutamente le risorse stanziare per la corresponsione dell'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza.

Una modifica di più ampio respiro riguarda l'articolo 3. Il comma 1 prevede infatti – limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma degli ammortizzatori sociali – il prolungamento della corresponsione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per casi eccezionali, per un periodo massimo complessivo di 78 settimane, in luogo delle attuali 52 previste dall'articolo 6 della L. 25 maggio 1975, n. 164. Ricorda che il primo comma del richiamato articolo 6 ha disposto che l'integrazione salariale prevista per contrazione – o sospensione – dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai, ovvero per determinate da situazioni temporanee di mercato, sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi. In casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Il comma 2, non modificato dalla Commissione Lavoro, specifica che le disposizioni richiamate si applicano nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione (articolo 19, DL 185/2008).

Le disposizioni dell'articolo 4, recante misure previdenziali a favore degli operai agricoli, e dell'articolo 5, relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per i lavoratori dipendenti dalle imprese assicuratrici, non hanno subito modifiche nel corso dell'esame in Commissione.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che trae origine – merita sottolinearlo – da una proposta di legge di iniziativa parlamentare. Di

fronte alla gravità della crisi economica, un intervento siffatto, seppure limitato e non sufficiente, risponde alle esigenze dei lavoratori e delle imprese. Naturalmente il testo potrà essere ulteriormente perfezionato nel corso del suo esame in Assemblea; certamente desta preoccupazione il fatto che il Governo, nella persona del Ministro Sacconi, si sia già espresso contro l'emendamento approvato presso la Commissione Lavoro che estende la corresponsione del trattamento di cassa integrazione per casi eccezionali. In attesa di conoscere sul punto le motivazioni della Ragioneria centrale dello Stato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, nell'auspicio che il provvedimento possa trovare positivo accoglimento anche da parte dell'Assemblea della Camera.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore presso la XI Commissione, onorevole Cazzola, rilevando che le considerazioni del Ministro Sacconi, anche alla luce della posizione assunta dalla Ragioneria centrale dello Stato, appaiono doverose e rivolte a cercare una soluzione strutturale e non emergenziale ai problemi dei lavoratori. Ciò che senza dubbio si può evidenziare è una difficoltà di interlocuzione tra Parlamento e Governo, a fronte di oggettivi problemi nel reperimento delle risorse. Ritiene, tuttavia, che anche se in Assemblea si dovesse, infine, pervenire ad una soluzione di compromesso, che consente il prolungamento della cassa integrazione per un periodo inferiore a quello attualmente inserito nel testo licenziato dalla Commissione Lavoro, si sarebbe comunque avviato un percorso positivo.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Esame C. 3273 – Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione, raccomandazione e con opinioni dissenzianti</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Paolo Guzzanti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Luigi Strada) (doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Seguito della discussione sul conflitto di attribuzione inerente alla controversia civile tra l'ex deputato Belluscio e il dottor Salvatore Senese (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
AVVERTENZA	10

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175, Governo	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	12
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	18
--	----

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale presentato dai relatori</i>)	27

ALLEGATO 2 (Documento di lavoro: proposta di documento finale integrata dalle proposte di modifica presentate da deputati)	32
ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)	38

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
---	----

ALLEGATO 1 (Parere approvato)	66
-------------------------------------	----

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
--	----

ALLEGATO 2 (Parere approvato)	67
-------------------------------------	----

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
---	----

ALLEGATO 3 (Parere approvato)	68
-------------------------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
-----------------------------------	----

5-02641 Sulla nomina del presidente di DigitPA	50
--	----

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	73
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	52
------------------------------	----

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	61
--	----

AVVERTENZA	64
------------------	----

II Giustizia

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02267 Ria: Sulla formazione del personale di polizia penitenziaria	74
--	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
---	----

5-02548 Samperi: Sulle procedure di distacco o applicazione del personale giudiziario ...	74
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77
AVVERTENZA	75
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navanethem Pillay (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	80
<i>ERRATA CORRIGE</i>	81
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175-A Governo (Parere all'As- semblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	82
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	84
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02631 Toccafondi: Risorse destinate al sostegno delle scuole non statali per l'anno 2010	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-02632 Vannucci: Utilizzo delle risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di investimenti nel sistema produttivo e infrastrutturale ..	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7- <i>quinquies</i> , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Atto n. 195 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	86
SEDE CONSULTIVA:	
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
SEDE CONSULTIVA:	
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	90

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02616 Fluvi: Ammontare delle risorse provenienti dai cosiddetti « conti dormienti » 95

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 96

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Giovanni Carosio, Vice Direttore generale della Banca d'Italia, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 96

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.

Audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 98

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 99

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-02080 Motta: Stanziamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post-terremoto del 23 dicembre 2008 100

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 101

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) 103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia di ricerche informazione e società (ARIS) sull'ultimo Rapporto annuale curato nell'ambito di *Nimby Forum* 101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 101

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base*) 105

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 110

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02637 Lulli e Oliverio: Definizione di un piano industriale per la divisione chimica Kroton Gres 2000 srl di Crotona	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	115
5-02639 Cimadoro: Riduzione degli stanziamenti in favore dei progetti di innovazione industriale	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-02638 Fava: Rispetto dei principi di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale ...	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-02636 Iannaccone: Continuità produttiva dello stabilimento Ocevi Sud di Nusco, in provincia di Avellino	113

SEDE REFERENTE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	114
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	122
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino	125
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	126
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	127
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)</i>	129

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu.	
Audizione informale di rappresentanti del Centro Patronati-CE.PA, del Coordinamento di istituti di patronato e di assistenza sociale-C.I.P.A.S, del Comitato di intesa tra i patronati dei lavoratori autonomi-C.I.P.L.A., del Coordinamento dei patronati assistenza sociale-C.O.P.A.S, della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.), dell'INAIL e dell'INPDAP	127

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu – rel. Ciccioli
(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3224 Pedoto*) 128

AVVERTENZA 128

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione delle associazioni della pesca Associazione piscicoltori italiani (Api), Associazione generale cooperative italiane settore della pesca (Agci Agrital), Unione nazionale delle cooperative italiane pesca e acquacoltura (Unci Pesca), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione nazionale delle cooperative di pesca (Lega Pesca), Federazione nazionale cooperative della pesca (Federcoopescas), Federazione nazionale imprese di pesca (Federpesca) e Unione italiana cooperative pesca (Unicoop Pesca) su questioni relative alla piccola pesca a strascico 130

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
Testo unificato C. 2100 Damiano e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 131

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,80



16SMC0002970